

IT

ALLEGATO

**ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI
ASSOCIAZIONE**

**tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di
Albania, dall'altra**

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Albania, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominate “Stati membri”, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate “la Comunità”,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA, in appresso denominata “l’Albania”,

dall'altra,

considerando i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano all’Albania di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri attraverso l’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica del 1992;

considerando l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

considerando l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare la giustizia e gli affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

considerando l’impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché l’impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;

considerando l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

considerando che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Albania;

considerando l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;

considerando il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea;

considerando l’impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001;

persuase che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

tenendo presente l'impegno dell'Albania a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunità e ad applicarla correttamente;

tenendo presente la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;

confermando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano all'Albania di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

rammentando che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

ricordando che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;

ricordando il memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001, con il quale l'Albania s'impegna, insieme ad altri paesi della regione, a negoziare una serie di accordi bilaterali di libero scambio onde attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale;

rammentando la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile l'Albania nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
 - aiutare l'Albania a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;

- contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione;
- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti,
- sostenere gli sforzi dell’Albania volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
- sostenere le iniziative dell’Albania volte a completare la transizione verso l’economia di mercato, a promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti e ad instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e l’Albania,
- promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997, e poggiano sui meriti dell'Albania.

Articolo 4

L'Albania s'impegna a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani e di droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 5

Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Articolo 6

L'associazione verrà realizzata gradualmente e completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive.

Tale suddivisione non si applica al titolo IV del presente accordo (Libera circolazione delle merci), per il quale è previsto un calendario specifico.

Scopo di tale suddivisione in due fasi successive è consentire un esame intermedio accurato dell'applicazione dell'accordo. Per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni e la

loro attuazione, la prima fase verterà per l'Albania sugli elementi fondamentali dell'*acquis* descritti al titolo VI del presente accordo, cui saranno associati parametri di riferimento specifici.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione dell'accordo e i progressi compiuti dall'Albania nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo. Nel quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuterà i progressi compiuti dall'Albania e deciderà se tali progressi consentano di passare alla seconda fase onde portare a termine il processo di associazione. Esso deciderà inoltre in merito all'adozione delle disposizioni specifiche ritenute necessarie nella seconda fase.

Articolo 7

L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

TITOLO II DIALOGO POLITICO

Articolo 8

1. Nell'ambito del presente accordo sarà intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e l'Albania, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.
2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare:
 - la piena integrazione dell'Albania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale ravvicinamento all'Unione europea;
 - una progressiva convergenza delle posizioni delle Parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni per le Parti,
 - la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
 - una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.
3. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali elementi.

Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

- l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;
- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

Articolo 9

1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, il dialogo politico può svolgersi anche:
 - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino l'Albania, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;
 - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali;
 - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Articolo 10

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 122.

Articolo 11

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 12

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, l'Albania promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità europea sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniqualevolta l'Albania preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 13-15, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X (Disposizioni istituzionali, generali e finali).

L'Albania riesaminerà gli accordi bilaterali in vigore con tutti i paesi interessati o concluderà nuovi accordi per garantirne la compatibilità con i principi enunciati nel memorandum di intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001.

Articolo 13

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, l'Albania avvierà negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni saranno:

- il dialogo politico,
- l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le Parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell'OMC;
- concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;
- disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza, tali convenzioni conterranno disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità dell'Albania a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

L'Albania avvierà negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 14

Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

L'Albania avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 15

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE

1. L'Albania può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra l'Albania e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità europea e i suoi Stati membri.

2. L'Albania avvierà negoziati con la Turchia al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le Parti in conformità dell'articolo XXIV del GATT e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di esse in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS.

I negoziati devono iniziare prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 16

1. Nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.
4. I dazi ridotti applicati all'Albania, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati a numeri interi secondo principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola sono arrotondate per difetto.

al numero intero più vicino e tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola sono arrotondate per eccesso al numero intero più vicino.

5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
6. La Comunità e l'Albania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 17

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o dell'Albania elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 18

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente relative ai prodotti originari dell'Albania sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 19

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
 - all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione è ridotto all'80% del dazio di base;
 - il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 60% del dazio di base;

- il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 40% del dazio di base;
 - il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 20% del dazio di base;
 - il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 10% del dazio di base;
 - il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.
3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 20

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Articolo 21

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 22

L'Albania si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali negli scambi con la Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 19 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

Articolo 23

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata.

CAPITOLO II

AGRICOLTURA E PESCA

Articolo 24

Definizione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o dell'Albania.
2. Per “prodotti agricoli e della pesca” si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 e 1902 20 10.

Articolo 25

Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

Articolo 27

Prodotti agricoli

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell'Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania:
 - a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'*allegato II (a)*;
 - b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'*allegato II (b)*, in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
 - c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'*allegato II (c)*, entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto.
4. Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.

Articolo 28 ***Prodotti della pesca***

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca, esclusi quelli elencati nell'*allegato III*, originari dell'Albania. I prodotti elencati all'*allegato III* sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Albania evita di applicare dazi doganali o oneri di effetto equivalente a un dazio doganale ai pesci e ai prodotti della pesca originari della Comunità europea.

Articolo 29

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche dell'Albania nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia albanese e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e l'Albania esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 30

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 31

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 38 e 43, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni dell'altra Parte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 32

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

Articolo 33

Clausola di standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell'Albania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II e III.

Articolo 34
Divieto di discriminazione fiscale

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 35

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 36
Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Durante i periodi transitori di cui all'articolo 19, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e l'Albania o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dall'Albania per promuovere il commercio regionale.
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Albania sanciti nel presente accordo.

Articolo 37
Dumping e sovvenzioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 38.

2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 38

Clausola di salvaguardia generale

1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
 - grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, oppure
 - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto entro un limite massimo corrispondente all'aliquota NPF applicabile allo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.
4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
5. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.
 - a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

- b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

- 6. Qualora la Comunità o l'Albania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

Articolo 39

Clausola di penuria

- 1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:
 - a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure
 - b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

- 2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata

agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o prima possibile, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 40 ***Monopoli di Stato***

L'Albania procede al progressivo adeguamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga eliminata qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini albanesi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 41

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 42

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 43

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.
2. Quando una Parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo .
3. Ai fini del presente articolo, per “mancata cooperazione amministrativa” s'intende, fra l'altro:
 - a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
 - b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
 - c) il reiterato rifiuto dell'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) La Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
 - b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e

di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.

c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione

5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a) del presente articolo, la Parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 44

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo al presente accordo sulla definizione dei prodotti originari e sui metodi di cooperazione amministrativa, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 45

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

CAPITOLO I CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 46

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini dell’Albania legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;
 - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell’accezione dell’articolo 47, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, l’Albania concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Articolo 47

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l’accesso all’occupazione dei lavoratori albanesi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
 - gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l’opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 48

1. Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini albanesi legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:
- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell’assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
 - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. L'Albania concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

CAPITOLO II STABILIMENTO

Articolo 49

Ai fini del presente accordo,

- a) per “società comunitaria” o “società albanese” si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Albania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell'Albania. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell'Albania che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell'Albania viene considerata una società comunitaria o albanese se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Albania;
- b) per “consociata” di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;
- c) per “filiale” di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;
- d) per “stabilimento” si intende
 - i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

- ii) per quanto riguarda le società comunitarie o albanesi, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Albania o nella Comunità;
- e) per “attività” si intendono quelle economiche;
- f) le “attività economiche” comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
- g) per “cittadino della Comunità” o “cittadino albanese” si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell’Albania;
- h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o dell’Albania stabiliti al di fuori della Comunità e dell’Albania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell’Albania e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell’Albania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Albania in base alle rispettive legislazioni;
- i) per “servizi finanziari” si intendono le attività descritte nell'allegato IV. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

Articolo 50

1. L’Albania agevola l'insediamento sul suo territorio di società e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:
 - i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
 - ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Albania un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.
2. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie o albanesi sul loro territorio, rispetto alle loro società.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono
 - i) per lo stabilimento di società albanesi sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

- ii) per l'attività delle filiali e consociate albanesi stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.
- 4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
- 5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
 - a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Albania;
 - b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società albanesi nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società albanesi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo.

Articolo 51

- 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 50, esclusi i servizi finanziari di cui all'allegato IV, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.
- 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo.
- 3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 52

- 1. Fatto salvo l'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo.
- 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 53

1. Le disposizioni degli articoli 50 e 51 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 54

Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e albanesi l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Albania e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

Articolo 55

1. Una società comunitaria o una società albanese stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Albania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio dell'Albania e della Comunità, cittadini degli Stati membri e albanesi, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
 - a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
 - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
 - svolgono compiti di supervisione e coordinamento dell'attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
 - hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

- b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
 - c) per “persona trasferita all'interno della società” si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell'altra Parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o dell'Albania di cittadini albanesi o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società albanese oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Albania, a condizione che:
- detti rappresentanti non siano impegnati ad effettuare vendite dirette o a prestare servizi, e
 - la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e dell'Albania e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Albania.

Articolo 56

Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania può, su base transitoria, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

- siano in corso di ristrutturazione o versino in serie difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Albania;
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini albanesi in un determinato settore o in una determinata industria dell'Albania, oppure
- stiano affermandosi sul suo territorio.

Le suddette misure:

- i) cessano di applicarsi al più tardi sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo,
- ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e

- iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Albania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini albanesi.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, l'Albania concede ogniqualevolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso riserva loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, l'Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Albania, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso l'Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione subito dopo averle applicate.

Al termine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, l'Albania può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 57

1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o albanesi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 55, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o dell'Albania e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi.
3. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 58

1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e dell'Albania stabiliti in una

Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

Articolo 59

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e l'Albania, si applicano le disposizioni seguenti.

1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 5 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso l'Albania e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa albanese in materia di trasporti con quella della Comunità.
2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, al mercato e al traffico, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

3. In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti:
 - a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
 - b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;
 - c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di accordi speciali da negoziare tra le Parti.

5. Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
6. L'Albania adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

CAPITOLO IV

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

Articolo 60

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e l'Albania.

Articolo 61

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Albania autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente del suo quadro giuridico e delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, fatte salve le restrizioni indicate nell'elenco di impegni specifici a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Albania adegua progressivamente

la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini albanesi. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalità per la graduale eliminazione di dette restrizioni.

A decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e dell'Albania e non rendono più restrittive le intese esistenti.
4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e l'Albania causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o dell'Albania, la Comunità e l'Albania possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a un anno.
5. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti del presente accordo.
6. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Albania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 62

1. Nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 63

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 64

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63.

Articolo 65

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Albania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titolo.

Articolo 66

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Albania di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 67

1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione

della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 68

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Articolo 69

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

Articolo 70

1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale dell'Albania a quella della Comunità. L'Albania si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'*acquis* comunitario. L'Albania garantisce la corretta applicazione della legislazione attuale e futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'*acquis* comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 6 dello stesso.
3. Durante la prima fase di cui all'articolo 6 del presente accordo, il ravvicinamento verterà sugli elementi fondamentali dell'*acquis* relativo al mercato interno e su altri settori importanti come la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, gli appalti pubblici, la standardizzazione e la certificazione, i servizi finanziari, i trasporti terrestri e marittimi (con particolare attenzione alle norme in materia di sicurezza, ai requisiti ambientali e agli aspetti sociali), il diritto societario, la contabilità, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati, la salute e la sicurezza sul lavoro e le pari opportunità. Nella seconda fase, l'Albania si concentrerà sulle altre parti dell'*acquis*.

Il ravvicinamento avverrà secondo un programma concordato tra la Commissione delle Comunità europee e l'Albania.

4. L'Albania definirà inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

Articolo 71

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Albania:
 - i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
 - ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Albania, o in una sua parte sostanziale;

- iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
 3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
 4. L'Albania istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
 5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, presentando in particolare all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.
 6. L'Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
 7.
 - a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi dieci anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Albania venga valutato tenendo conto del fatto che l'Albania deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.
 - b) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Albania presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni dell'Albania e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.
 8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
 - il paragrafo 1, punto iii), non si applica;
 - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
- Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 72

Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, l'Albania applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riguardo all'articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Albania.

Articolo 73

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato V, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. L'Albania prende tutte le misure necessarie per garantire, entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
3. L'Albania s'impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato V, paragrafo 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare l'Albania ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.
4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 74

Appalti pubblici

1. Le Parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie

Le precedenti disposizioni si applicheranno altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l'Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3. Entro e non oltre quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l'Albania di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

5. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e l'Albania, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 46-69.

Articolo 75

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1. L'Albania adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2. A tal fine, le Parti incominciano in una fase iniziale a:
 - promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;

- fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;
- incoraggiare la partecipazione dell'Albania ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET, ecc.);
- se del caso, concludere protocolli europei di valutazione della conformità una volta che l'Albania abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

Articolo 76

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per allineare le norme dell'Albania in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

- una politica attiva di protezione dei consumatori, conforme alla normativa comunitaria;
- l'armonizzazione della legislazione albanese in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comunità;
- un'efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;
- un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.

Articolo 77

Condizioni di lavoro e pari opportunità

L'Albania adeguerà progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

TITOLO VII

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

INTRODUZIONE

Articolo 78

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annetteranno particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare. La cooperazione nel settore della giustizia mirerà in particolare a rafforzare l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a fornire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

Articolo 79

Protezione dei dati di carattere personale

L'Albania adeguerà progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. L'Albania istituirà organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaboreranno per conseguire questo obiettivo.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Articolo 80

Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione

Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiranno un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui sopra si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;
- la redazione di testi legislativi;

- una maggiore efficienza delle istituzioni;
- la formazione del personale;
- la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;
- la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

- nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di “non respingimento” e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente sul loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini nazionali.

Articolo 81

Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione

Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, le Parti accettano, su richiesta e senza ulteriori formalità:

- di riammettere i rispettivi cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori;
- di riammettere i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi presenti illegalmente nei rispettivi territori, che sono entrati nel territorio dell'Albania attraverso o da uno Stato membro o che sono entrati nel territorio di uno Stato membro attraverso l'Albania o dall'Albania.

Gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi vengono stabilite nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e l'Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, firmato il 14 aprile 2005.

L'Albania è disposta a stipulare accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.

COOPERAZIONE PER LA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO E LE DROGHE ILLECITE

Articolo 82

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1. Le Parti collaborano strettamente onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2. La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Articolo 83

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.

COOPERAZIONE PER LA LOTTA AL TERRORISMO

Articolo 84

Le Parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento, con particolare riguardo alle attività condotte a livello transfrontaliero:

- attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;

- attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

COOPERAZIONE PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ

Articolo 85

Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

- il contrabbando e la tratta di esseri umani;
- le attività economiche illecite, segnatamente falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti;
- la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
- la frode fiscale;
- il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- il contrabbando;
- il traffico illecito di armi;
- la falsificazione di documenti;
- il traffico illecito di autoveicoli;
- la cibercriminalità.

Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

TITOLO VIII POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 86

1. La Comunità e l'Albania instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell'Albania. Tale cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Verranno elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Albania. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione devono essere integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra l'Albania e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

Articolo 87

Politica economica e commerciale

La Comunità e l'Albania agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato.

Su richiesta delle autorità albanesi, la Comunità può fornire assistenza all'Albania per la creazione di un'economia di mercato funzionante e il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità.

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea.

Articolo 88

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire le statistiche paragonabili, attendibili, obiettive ed accurate necessarie per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma dell'Albania. La cooperazione

dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico nazionale dell'Albania di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nazionali e internazionali, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrà rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all'*acquis* comunitario.

Articolo 89

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

La cooperazione tra l'Albania e la Comunità si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Albania.

Articolo 90

Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in materia di controllo finanziario interno e di audit esterno. Le Parti collaborano, in particolare, al fine di sviluppare sistemi efficienti di controllo finanziario interno e di audit esterno in Albania, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell'Unione europea.

Articolo 91

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale dell'Albania.

Articolo 92

Cooperazione industriale

La cooperazione mira a promuovere la modernizzazione e la riconversione dell'industria albanese e dei singoli settori, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.

Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché a creare condizioni più favorevoli per le imprese.

La cooperazione tiene debitamente conto dell'*acquis* comunitario riguardante la politica industriale.

Articolo 93
Piccole e medie imprese

La cooperazione tra le Parti mira a sviluppare e consolidare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in materia di PMI e dei principi sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.

Articolo 94
Turismo

La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere il trasferimento di know-how (attraverso la formazione, gli scambi e i seminari), tenendo debitamente conto dell'*acquis* comunitario pertinente.

La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

Articolo 95
Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario nel settore dell'agricoltura. Essa punta in particolare a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale dell'Albania, favorendo il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle pratiche alle norme e agli standard comunitari.

Articolo 96
Pesca

Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Articolo 97

Dogane

Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale dell'Albania a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nell'accordo di stabilizzazione e di associazione e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale albanese all'*acquis*.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in materia di dogane.

Il protocollo 6 definisce le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale.

Articolo 98

Fiscalità

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. In tale contesto, le Parti riconoscono quanto sia importante migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania, onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, inoltre, le Parti si consulteranno su come eliminare la concorrenza fiscale pregiudizievole tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Albania onde garantire parità di condizioni per quanto riguarda la tassazione delle imprese.

Articolo 99

Cooperazione nel settore sociale

Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale albanese nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale albanese alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione albanese per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in questo settore.

Articolo 100

Istruzione e formazione

Le Parti coopereranno al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Albania, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani. La realizzazione degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna costituirà una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

Le Parti collaboreranno inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Albania, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.

I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiranno al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Albania.

La cooperazione terrà debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in questo settore.

Articolo 101

Cooperazione culturale

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 102

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le Parti collaboreranno per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei mass media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

L'Albania allineerà con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizzerà la propria legislazione con l'*acquis* dell'UE. Essa rivolgerà particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Articolo 103
Società dell'informazione

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario riguardante la società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione pertinenti dell'Albania con quelle della Comunità.

Le Parti cooperano inoltre in vista dell'ulteriore sviluppo della società dell'informazione in Albania. Nel complesso, si intende tra l'altro preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

Articolo 104
Reti e servizi di comunicazione elettronici

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in questo campo.

Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire all'Albania di recepire l'*acquis* comunitario in questi settori un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 105
Informazione e comunicazione

La Comunità e l'Albania prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali dell'Albania informazioni più specialistiche.

Articolo 106
Trasporti

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario nel settore dei trasporti.

La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i trasporti albanesi, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, come pure l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali, raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Albania un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

Articolo 107 ***Energia***

La cooperazione si concentrerà sui settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in materia di energia, compresa, se del caso, la sicurezza nucleare. Essa rispecchierà i principi dell'economia di mercato, si baserà sul trattato regionale sulla Carta europea dell'energia e sarà sviluppata in vista di un'integrazione graduale dell'Albania nei mercati energetici europei.

Articolo 108 ***Ambiente***

Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell'ambiente.

La cooperazione si concentrerà in particolare sui settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in materia di ambiente.

Articolo 109 ***Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico***

Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

La cooperazione è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte.

Articolo 110 ***Sviluppo regionale e locale***

Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'*acquis* comunitario in materia di sviluppo regionale.

Articolo 111
Pubblica amministrazione

La cooperazione mira a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Albania, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio della popolazione albanese e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l'UE e l'Albania.

Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni, segnatamente sull'elaborazione e l'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione e sull'e-government. La cooperazione coinvolge sia le amministrazioni centrali che quelle locali.

TITOLO IX
COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 112

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 113, e 115, l'Albania può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'aiuto comunitario resta subordinato all'attuazione dei principi e delle condizioni stabiliti nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997. Si terrà conto, a tal fine, dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, dei partenariati europei e delle altre conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto del programma di adeguamento. L'aiuto concesso all'Albania sarà modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità definite, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e ristrutturare l'economia.

Articolo 113

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l'Albania.

L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.

Articolo 114

Su richiesta dell'Albania e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse

finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza è subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra l'Albania e l'FMI.

Articolo 115

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le Parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 116

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 117

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo dell'Albania.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità europea e da un rappresentante dell'Albania, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 118

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo di applicazione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Articolo 119

Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di

stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Articolo 120

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti dell'Albania.
2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 118.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Articolo 121

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione dell'accordo. Al momento di creare eventuali sottocomitati e di definirne il mandato, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene debitamente conto dell'importanza di una gestione efficace delle questioni connesse all'immigrazione, specie per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 80 e 81 del presente accordo e il monitoraggio del *piano d'azione UE per l'Albania e le regioni limitrofe*.

Articolo 122

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, che consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento albanese e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento albanese.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento albanese, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 123

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 124

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 125

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
 - il regime applicato dall'Albania nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;
 - il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Albania non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali albanesi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 126

1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.
3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 127

Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l'applicazione degli articoli 31, 37, 38, 39 e 43.

Articolo 128

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e l'Albania, dall'altro.

Articolo 129

I protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati da I a V sono parte integrante del presente accordo.

L'accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari¹, firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Il riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro compete al consiglio di stabilizzazione e di associazione, che all'occorrenza può modificare l'accordo quadro.

Articolo 130

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 131

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e l'Albania, dall'altro.

Articolo 132

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Albania.

Articolo 133

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

Articolo 134

1. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue albanese, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
2. La versione maltese del presente accordo sarà autenticata dalle Parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà fede al pari delle versioni linguistiche di cui al paragrafo 1.

¹ GU L 192 del 22 luglio 2005, pag. 2.

Articolo 135

Il presente accordo è approvato o ratificato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

Articolo 136 ***Accordo interinale***

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e l'Albania, per “data di entrata in vigore del presente accordo” si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 40, 71, 72, 73 e 74 del presente accordo, dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 6 e delle disposizioni pertinenti del protocollo n. 5, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

Articolo 137

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992. Ciò non pregiudica i diritti, gli obblighi o le situazioni giuridiche delle Parti derivanti dall'esecuzione dell'accordo.

ALLEGATI

- **Allegato I (art. 19) - Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità**
- **Allegato I (art. 27) - Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti agricoli della Comunità**
- **Allegato I (art. 28) - Concessioni tariffarie accordate dalla CE ai prodotti della pesca albanesi**
- **Allegato IV (art. 49) - Stabilimento: Servizi finanziari**
- **Allegato V (art. 73) - Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale**

PROTOCOLLI

- **Protocollo 1 (art. 23) - Prodotti siderurgici**
- **Protocollo 2 (art. 25) – Scambi di prodotti agricoli trasformati**
- **Protocollo 3 (art. 27) – Vini e bevande spiritose**
- **Protocollo n. 4 (art. 1) relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa**
- **Protocollo n. 5 (art. 59) - Trasporti terrestri**
- **Protocollo 6 (art. 97) - Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale**

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominate “Stati membri”, e

DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate “la Comunità”,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI ALBANIA,

dall'altra,

riuniti a [\[Bruxelles/Lussemburgo\]](#) il [...] 2006 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, in appresso denominato “l'accordo”, hanno adottato i testi seguenti:

l'accordo,

i suoi allegati I - V, ossia:

- Allegato I – Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità
- Allegato II – Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti agricoli della Comunità
- Allegato III – Concessioni tariffarie accordate dalla CE ai prodotti della pesca albanesi
- Allegato IV – Stabilimento: Servizi finanziari
- Allegato V – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i seguenti protocolli:

- Protocollo 1 – Prodotti siderurgici
- Protocollo 2 – Scambi di prodotti agricoli trasformati
- Protocollo 3 – Vini e bevande spiritose
- Protocollo 4 – relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo 5 – Trasporti terrestri
- Protocollo 6 – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Albania hanno adottato il testo delle dichiarazioni congiunte elencate in appresso e allegate al presente atto finale:

- Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 22 e 29 dell'accordo
- Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 41 dell'accordo
- Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 dell'accordo
- Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 48 dell'accordo
- Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 61 dell'accordo
- Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 73 dell'accordo
- Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 80 dell'accordo
- Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 126 dell'accordo
- Dichiarazione congiunta sull'immigrazione legale, sulla libera circolazione e sui diritti dei lavoratori
- Dichiarazioni relative al protocollo 4:
- Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra
- Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino
- Dichiarazione congiunta relativa al protocollo 5

I plenipotenziari della Repubblica di Albania hanno preso atto della dichiarazione di seguito indicata, allegata al presente atto finale:

- Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 22 e 29

Le Parti dichiarano che nell'attuare gli articoli 22 e 29 esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dall'Albania con paesi terzi (esclusi i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non appartengono all'UE). Tale esame consentirà di adeguare le concessioni accordate alla Comunità europea dall'Albania qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 41

1. La Comunità si dichiara disposta ad esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione dell'Albania al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale.
2. In considerazione di quanto precede, l'Albania si dichiara disposta a creare zone di libero scambio, in particolare con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46

Si conviene che l'espressione "figli" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 48

Si conviene che l'espressione "loro familiari" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 61

Le Parti convengono che le disposizioni di cui all'articolo 61 non siano tali da impedire restrizioni eque e non discriminatorie all'acquisto di beni immobili sulla base di un interesse generale, o da pregiudicare le norme delle Parti in materia di proprietà di beni immobili, salvo nei casi espressamente specificati.

Resta inteso che i cittadini albanesi sono autorizzati ad acquistare beni immobili negli Stati membri dell'Unione europea in conformità della legislazione comunitaria in vigore, salvo

eccezioni specifiche autorizzate da tale legislazione ed applicate in conformità della normativa nazionale vigente negli Stati membri dell'Unione europea.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 73

Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 80

Le Parti sono consapevoli dell'importanza che la popolazione e il governo dell'Albania attribuiscono alla prospettiva della liberalizzazione del regime dei visti. I progressi in questo settore dipenderanno comunque dal modo in cui l'Albania attuerà le riforme principali, volte a consolidare lo Stato di diritto e a combattere la criminalità organizzata, la corruzione e l'immigrazione clandestina, e rafforzerà la sua capacità amministrativa per quanto riguarda il controllo delle frontiere e la sicurezza dei documenti.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 126

- a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 126 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:
- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
 - nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.
- b) Le Parti convengono che le “misure opportune” di cui all'articolo 126 sono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 126, l'altra Parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

Dichiarazione congiunta sull'immigrazione legale, sulla libera circolazione e sui diritti dei lavoratori

Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra l'Albania e detto Stato membro.

Dichiarazione della Comunità

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa l'Albania, la Comunità europea dichiara quanto segue:

- in applicazione dell'articolo 30 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento modificato (CE) n. 2007/2000 del Consiglio si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;
- in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1.

ALLEGATO I

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (ARTICOLO 19)

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

- alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione è ridotto all'80% del dazio di base
- il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 60% del dazio di base
- il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 40% del dazio di base
- il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 20% del dazio di base
- il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 10% del dazio di base
- il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i rimanenti dazi all'importazione sono aboliti

HS 8+	Designazione delle merci
2501 00 91	- - - - Sale per l'alimentazione umana
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
2710 11 25	- - - - - altre benzine speciali
2710 11 41	- - - - - Benzine per motori aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g/l, aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95
2710 11 70	- - - - - Carboturbi tipo benzina
	- - - - - Petrolio lampante
2710 19 21	- - - - - Carboturbi
2710 19 25	- - - - - altro
2710 19 29	- - - - - altri oli medi
	- - - - Oli da gas
2710 19 31	- - - - Oli da gas destinati a subire un trattamento definito
2710 19 35	- - - - Oli da gas destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31
	- - - - - destinati ad altri usi:

2710 19 41	- - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05%
2710 19 45	- - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05% e inferiore o uguale a 0,2%
2710 19 49	- - - - - Oli da gas destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2%
2710 19 69	- - - - - Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8%
2713 12 00	- Coke di petrolio calcinato
2713 20 00	- Bitume di petrolio
2713 90	- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713 90 10	- - destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803
2713 90 90	- - altri
3103 10 10	- - con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35%, in peso
3103 10 90	- - altri
3304 91 00	- - Ciprie, comprese le polveri compatte
3304 99 00	- - altre
3305 10 00	- Shampoo
3305 30 00	- Lacche per capelli
3305 90 10	- - Lozioni per capelli
3305 90 90	- - altre
3306 10 00	- Dentifrici
3307 10 00	- Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
3307 20 00	- Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore
3401 11 00	- - Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)
3401 19 00	- - altri
3401 20 10	- - Saponi in fiocchi, scaglie, granuli o polveri
3401 20 90	- - altri
3402 20 20	- - Preparazioni tensioattive
3402 20 90	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
3402 90 10	- - Preparazioni tensioattive
3405 20 00	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
3405 30 00	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
3405 90 90	- - altri
3923 10 00	- Scatole, casse, casellari e oggetti simili
	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
3923 21 00	- - di polimeri di etilene
3923 29	- - di altre materie plastiche:

3923 29 10	- - - di policloruro di vinile
3923 29 90	- - - altri
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:
3924 10 00	- Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina
3924 90	- altri:
	- - di cellulosa rigenerata:
3924 90 11	- - - Spugne
3924 90 19	- - - altri
3924 90 90	- - altri
3925 10 00	- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914
	- Pneumatici rigenerati
4012 11 00	- - dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa)
4012 12 00	- - dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
4012 13 90	- - - altri
4012 20 90	- - altri
4012 90 20	- - Gomme piene o semipiene
6401 10	- Calzature con puntale protettivo di metallo:
6401 10 10	- - con tomaie di gomma
6401 10 90	- - con tomaie di materia plastica
	- altre calzature:
6401 91	- - che ricoprono il ginocchio:
6401 91 10	- - - Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di gomma
6401 91 90	- - - Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di materia plastica
6401 92	- - che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:
6401 92 10	- - - Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di gomma
6401 92 90	- - - Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di materia plastica
6401 99	- - altre:
6401 99 10	- - - altre calzature con tomaie di gomma
6401 99 90	- - - altre calzature con tomaie di materia plastica
6402 99 50	- - - - Pantofole ed altre calzature da camera
6404 19 90	- - - altre
6404 20	- Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito
6404 20 10	- - Pantofole ed altre calzature da camera

6404 20 90	- - altre
6405	Altre calzature:
6405 10	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:
6405 10 10	- - Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di legno o di sughero
6405 10 90	- - Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di altre materie
6405 20	- con tomaie di materie tessili:
6405 20 10	- - con suole esterne di legno o di sughero
	- - con suole esterne di altre materie:
6405 20 91	- - - Pantofole ed altre calzature da camera
6405 20 99	- - - altre
6405 90	- altre
6405 90 10	- - con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito
6405 90 90	- - con suole esterne di altre materie
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:
640610	- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:
	- - di cuoio naturale:
6406 10 11	- - - Tomaie
6406 10 19	- - - Parti di tomaie
6406 10 90	- - di altre materie
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:
6904 10 00	- Mattoni da costruzione di ceramica
6904 90 00	- altri
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:
6905 10 00	- Tegole
6905 90 00	- altre
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:

7213 10 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA)
7213 91 10	- - - del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
7213 91 20	- - - del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici
	- - - altre
7213 91 41	- - - - contenenti, in peso, 0,06% o meno di carbonio
7213 91 49	- - - - contenenti, in peso, più di 0,06% e meno di 0,25% di carbonio
7213 91 70	- - - - contenenti, in peso, 0,25% o più e non più di 0,75% di carbonio
7212 91 90	- - - - contenenti, in peso, più di 0,75% di carbonio
7213 99	- - altre:
7213 99 10	- - - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7214 10 00	- fucinate
7214 20 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 91 10	- - - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7214 91 90	- - - contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio (CECA)
7214 99	- - altre:
	- - - contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio:
7214 99 10	- - - - del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo
	- - - - altre, di sezione circolare con diametro:
7214 99 31	- - - - - uguale o superiore a 80 mm
7214 99 39	- - - - - inferiore a 80 mm
7214 99 50	- - - - - altre
	- - - contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio:
	- - - - di sezione circolare con diametro:
7214 99 61	- - - - - uguale o superiore a 80 mm
7214 99 69	- - - - - inferiore a 80 mm
7214 99 80	- - - - - altre
7214 99 90	- - - contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio
7306 60 31	- - - - inferiore o uguale a 2 mm
7306 60 39	- - - - superiore a 2 mm
7306 60 90	- - - di altre sezioni
7306 90 00	- altre
7326 90 97 00	- - -altri
7408 11 00	- - di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

7408 19	- - altri:
7408 19 10	- - - di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm
7408 19 90	- - - di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm
7413 00 91	- - di rame raffinato
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:
	- Fili per avvolgimenti:
854411	- - di rame:
8544 11 10	- - - smaltati o laccati
8544 11 90	- - - altri
8544 19	- - altri:
8544 19 10	- - - smaltati o laccati
8544 19 90	- - - altri
8544 20 00	- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali
8544 59 10	- - - Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
	- - - altri
8544 59 20	- - - - per una tensione di 1 000 V
8544 59 80	- - - - per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V
8544 60	- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:
8544 60 10	- - con conduttori di rame
8544 60 90	- - con altri conduttori
9403 30	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:
	- - di altezza inferiore o uguale a 80 cm:
9403 30 11	- - - Scrivanie
9403 30 19	- - - altri
	- - di altezza superiore a 80 cm:
9403 30 91	- - - Armadi, classificatori e schedari
9403 30 99	- - - altri
9403 40	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:
9403 40 10	- - Elementi di cucine componibili
9403 40 90	- - altri
9403 60 30	- - Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi

ALLEGATO II (a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a))

Codice SA ²	Designazione delle merci
0101.10.10	CAVALLI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0101.10.90	ASINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0102.10.10	GIOVENCHE (BOVINI FEMMINE CHE NON HANNO ANCORA FIGLIATO) RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA, DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE
0102.10.30	VACCHE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE), BOVINI FEMMINE DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE
0102.10.90	ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE E LE VACCHE)
0102.90.29	ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DOMESTICA DI PESO SUPERIORE A 80 KG E INFERIORE O UGUALE A 160 KG (ESCLUSI GLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE E GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0103.10.00	ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0103.91.10	ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0103.91.90	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG
0103.92.11	SCROFE VIVE, CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 160 KG (ESCLUSE LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)
0103.92.19	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG (ESCLUSE LE SCROFE CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA E DI UN PESO MINIMO DI 160 KG, E LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)
0103.92.90	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG
0104.10.10	ANIMALI DELLA SPECIE OVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0104.10.30	AGNELLI NON ANCORA USCITI DALL'ANNO (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0104.10.80	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA (ESCLUSI GLI AGNELLI E I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0104.20.10	ANIMALI DELLA SPECIE CAPRINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA
0104.20.90	ANIMALI VIVI DELLA SPECIE CAPRINA (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)
0105.11.11	PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI RAZZE OVAIOLE DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G
0105.11.19	PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSE LE RAZZE OVAIOLE)
0105.11.91	POLLAME DELLE RAZZE OVAIOLE, VIVO, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSI I PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE)
0105.11.99	GALLINE VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ECCEZIONE TACCHINE E TACCHINI, FARAONE, PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE E RAZZE OVAIOLE)
0105.12.00	TACCHINE E TACCHINI DOMESTICI, VIVI, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G
0105.19.20	OCHE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G
0105.19.90	ANATRE E FARAONE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

²

Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

0105.92.00	GALLI E GALLINE, VIVI, DI PESO SUPERIORE A 185 G E INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0106.11.00	PRIMATI VIVI
0106.19.10	CONIGLI DOMESTICI VIVI
0106.19.90	MAMMIFERI VIVI (ESCLUSI PRIMATI, BALENE, DELFINI E MARSOVINI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI CETACEI), LAMANTINI E DUGONGHI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI SIRENI), CAVALLI, ASINI, MULI, BARDOTTI, BOVINI, MAIALI, PECORE, CAPRE E CONIGLI DOMESTICI)
0106.20.00	RETTILI, VIVI (SERPENTI, TARTARUGHE MARINE, ALLIGATORI, CAIMANI, IGUANE, GAVIALI E LUCERTOLE, ECC.)
0106.31.00	UCCELLI RAPACI, VIVI
0106.32.00	PSITTACIFORMI, VIVI, COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA
0106.39.10	PICCIONI VIVI
0106.39.90	UCCELLI VIVI (ECCEETTO RAPACI, PSITTACIFORMI (COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA) E PICCIONI)
0106.90.00	ANIMALI VIVI (ECCEETTO MAMMIFERI, RETTILI, UCCELLI, PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI E COLTURE DI MICRORGANISMI, ECC.)
0205.00.11	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, FRESCHE O REFRIGERATE
0205.00.19	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE
0205.00.20	CARNI FRESCHE O REFRIGERATE
0205.00.80	CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE
0205.00.90	CARNI DI ANIMALI DELLE SPECIE ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0206.10.10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI
0206.29.10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI (ECCEETTO LINGUE E FEGATI)
0206.30.00	PEZZI FRESCI O REFRIGERATI
0206.41.00	FEGATI COMMESTIBILI, CONGELATI
0206.80.10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA, ASININA E MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI
0206.90.10	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA E MULESCA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI
0404.10.02	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15% ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5%
0404.10.04	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15% ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 ED INFERIORE O UGUALE A 27%
0404.10.06	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15% ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27%
0404.10.12	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15% ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5%
0404.10.14	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15% ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 E INFERIORE O UGUALE A 27%
0404.10.16	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15% ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27%

0407.00.11	UOVA DI TACCHINE O DI OCHE DA COVA
0407.00.19	UOVA DI VOLATILI DA CORTILE DA COVA (ESCLUSE TACCHINE E OCHE)
0410.00.00	UOVA DI TARTARUGA, NIDI DI UCCELLI E ALTRI PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE NON NOMINATI ALTROVE
0504.00.00	BUDELLA, VESCICHE E STOMACI DI ANIMALI, INTERI O IN PEZZI, DIVERSI DA QUELLI DI PESCI
0601.10.10	BULBI DI GIACINTI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601.10.20	BULBI DI NARCISI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601.10.30	BULBI DI TULIPANI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601.10.40	BULBI DI GLADIOLI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO
0601.10.90	BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO (ECCEZIONE QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI, GLADIOLI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)
0601.20.10	PIANTIMI, PIANTE E RADICI DI CICORIA (ESCLUSE LE RADICI DI CICORIA DELLA VARIETÀ <i>CICHORIUM INTYBUS SATIVUM</i>)
0601.20.30	BULBI DI ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI E TULIPANI, IN VEGETAZIONE O FIORITI
0601.20.90	BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI, IN VEGETAZIONE E FIORITI (ECCEZIONE QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)
0602.10.90	TALEE SENZA RADICI E MARZE (ECCEZIONE VITI)
0602.20.90	ALBERI, ARBUSTI, ARBOSCELLI E CESPUGLI, DA FRUTTA COMMESTIBILE, ANCHE INNESTATI (ECCEZIONE BARBATELLE DI VITI)
0602.30.00	RODODENDRI E AZALEE, ANCHE INNESTATI
0602.40.10	ROSAI, ANCHE INNESTATI
0602.40.90	ROSAI INNESTATI
0602.90.10	BIANCO DI FUNGHI (MICELIO)
0602.90.20	BARBATELLE DI ANANASSI
0602.90.30	PIANTIMI DI ORTAGGI E PIANTIMI DI FRAGOLE
0602.90.41	ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA BOSCO
0602.90.45	TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DI ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA (ECCEZIONE ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)
0602.90.49	ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA, INCLUSE LE RADICI (ECCEZIONE TALEE, BARBATELLE E GIOVANI PIANTE, NONCHÉ ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)
0602.90.51	PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA
0602.90.59	PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA, COMPRESSE LE RADICI, NON NOMINATE ALTROVE
0602.90.70	TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)
0602.90.91	PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE, DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)
0602.90.99	PIANTE VIVE DA APPARTAMENTO E CACTACEE (ECCEZIONE TALEE RADICATE, GIOVANI PIANTE E PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE)
0701.10.00	PATATE DA SEMINA
0703.20.00	AGLI, FRESCHI O REFRIGERATI
0705.21.00	CICORIE WITLOOF, FRESCHE O REFRIGERATE
0706.90.30	BARBAFORTE O CREN, FRESCA O REFRIGERATA
0709.51.00	FUNGHI DEL GENERE <i>AGARICUS</i> , FRESCHI O REFRIGERATI
0709.59.10	FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709.59.30	FUNGHI PORCINI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709.59.90	FUNGHI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEZIONE FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FUNGHI PORCINI, FUNGHI DEL GENERE <i>AGARICUS</i> E TARTUFI)

0711.51.00	FUNGHI DEL GENERE "AGARICUS", TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0711.90.10	PIMENTI DEL GENERE "CAPSICUM" O DEL GENERE "PIMENTA", TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCEZIONE PEPPERONI)
0711.90.50	CIPOLLE, TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0711.90.80	ORTAGGI O LEGUMI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCEZIONE OLIVE, CAPPERI, CETRIOLI E CETRIOLINI, FUNGHI E TARTUFI)
0712.31.00	FUNGHI SECCHI DEL GENERE <i>AGARICUS</i> , ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI
0712.32.00	ORECCHIE DI GIUDA (<i>AURICULARIA SPP.</i>) SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712.33.00	TREMELLE (<i>TREMELLA SPP.</i>) SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712.39.00	FUNGHI E TARTUFI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCEZIONE QUELLI DEL GENERE <i>AGARICUS</i> , LE ORECCHIE DI GIUDA (<i>AURICULARIA SPP.</i>) E LE TREMELLE (<i>TREMELLA SPP.</i>))
0713.10.10	PISELLI (<i>PISUM SATIVUM</i>), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA
0713.33.10	FAGIOLI COMUNI (<i>PHASEOLUS VULGARIS</i>), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA
0713.40.00	LENTICCHIE, SECCHIE E SGRANATE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE
0713.50.00	FAVE (<i>VICIA FABA VAR. MAJOR</i>) E FAVETTE (<i>VICIA FABA VAR. EQUINA</i> E <i>VICIA FABA VAR. MINOR</i>), SECCHIE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE
0713.90.00	LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI
0713.90.10	LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEZIONE PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)
0713.90.90	LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCEZIONE QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)
0714.10.10	PELLETS OTTENUTI A PARTIRE DA FARINE E SEMOLINI DI MANIOCA
0714.10.91	MANIOCA PRESENTATA FRESCA E INTERA OPPURE CONGELATA SENZA PELLE, ANCHE TAGLIATA IN PEZZI, UTILIZZATA PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG
0714.10.99	MANIOCA PRESENTATA FRESCA O SECCA, INTERA O TAGLIATA IN PEZZI (ECCEZIONE QUELLA DELLE VOCI 0714 10 10 E 0714 10 91)
0714.20.10	PATATE DOLCI, FRESCHE, INTERE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO
0714.20.90	PATATE DOLCI, SECCHIE
0714.90.11	RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI, PRESENTATI FRESCHI E INTERI OPPURE CONGELATI SENZA PELLE (ECCEZIONE LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI, UTILIZZATI PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATI IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG
0714.90.19	RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI (ECCEZIONE LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO (ECCEZIONE QUELLI DELLA VOCE 0714 90 11)
0714.90.90	RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCEZIONE QUELLI DELLE VOCI DA 0714 10 10 A 0714 90 10)
0801.22.00	NOCI DEL BRASILE, FRESCHE O SECCHIE, SGUSCIATE
0802.11.10	MANDORLE AMARE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHIE
0802.11.90	MANDORLE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHIE (ECCEZIONE MANDORLE AMARE)
0802.12.10	MANDORLE AMARE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHIE

0802.12.90	MANDORLE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE (ECCEP TO MANDORLE AMARE)
0802.90.20	NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI DI PECAN, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE
0802.90.50	PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO, FRESCI O SECCHI, SGUSCIATI O DECORTICATI
0802.90.60	NOCI MACADAMIA, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE O DECORTICATE
0803.00.90	BANANE ESSICcate, COMPRES E QUELLE DA CUOCERE
0804.40.00	AVOCADI, FRESCI O SECCHI
0805.40.00	POMPELMI E POMELI, FRESCI O SECCHI
0805.90.00	AGRUMI, FRESCI O SECCHI (ECCEP TO ARANCE, LIMONI (<i>CITRUS LIMON</i> , <i>CITRUS LIMONUM</i>), LIMETTE (<i>CITRUS AURANTIFOLIA</i> , <i>CITRUS LATIFOLIA</i>), POMPELMI E POMELI, MANDARINI, COMPRESI TANGERINI E SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI)
0806.20.11	UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0806.20.12	UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0806.20.18	UVE SECCHE (ECCEP TO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG
0806.20.91	UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG
0806.20.92	UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG
0806.20.98	UVE SECCHE (ECCEP TO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG
0810.30.30	RIBES ROSSO, FRESCO
0810.40.10	MIRTILLI ROSSI FRESCI
0810.60.00	DURIAN, FRESCI
0811.20.11	LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13%
0811.20.19	LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13%
0811.20.39	RIBES NERI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0811.90.11	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI
0811.90.31	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI
0812.90.10	ALBICOCCH E TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0812.90.30	PAPAIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0812.90.40	MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL <i>VACCINIUM MYRTILLUS</i>) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0812.90.50	RIBES NERI (CASSIS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0812.90.60	LAMPONI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0812.90.70	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, NON

	ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0813.50.19	MISCUGLI DI ALBICOCHE, MELE, PESCHE, COMPRESSE PESCHE NOCI, PERE, PAPAIE, SECCHIE, O ALTRA FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE, COMPRESSE LE PRUGNE (ECCEZIONE MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO)
0813.50.31	MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA
0813.50.39	MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE DELLE VOCI 0801 E 0802 (ECCEZIONE NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)
0813.50.91	MISCUGLI DI FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE (ECCEZIONE PRUGNE O FICHI)
0814.00.00	SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI, COMPRESSE QUELLE DI COCOMERI, FRESCHE, CONGELATE, PRESENTATE IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, OPPURE SECCHIE
0901.90.10	BUCCE E PELLICOLE DI CAFFÈ
0908.10.00	NOCI MOSCATE
0908.20.00	MACIS
0908.30.00	AMOMI E CARDAMOMI
1001.90.10	SPELTA, DESTINATA ALLA SEMINA
1006.10.10	RISONE, DESTINATO ALLA SEMINA
1006.10.21	RISONE A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.10.23	RISONE A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.10.25	RISONE A GRANI LUNGHIE, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.10.27	RISONE A GRANI LUNGHIE, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.10.92	RISONE A GRANI TONDI (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DEESTINATO ALLA SEMINA)
1006.10.94	RISONE A GRANI MEDI (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DEESTINATO ALLA SEMINA)
1006.10.96	RISONE A GRANI LUNGHIE, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DEESTINATO ALLA SEMINA)
1006.10.98	RISONE A GRANI LUNGHIE, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DEESTINATO ALLA SEMINA)
1006.20.11	RISO SEMIGREGGIO (RISO "CARGO" O RISO "BRUNO") A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.20.13	RISO SEMIGREGGIO (RISO "CARGO" O RISO "BRUNO") A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.20.15	RISO SEMIGREGGIO (RISO "CARGO" O RISO "BRUNO") A GRANI LUNGHIE, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.20.17	RISO SEMIGREGGIO (RISO "CARGO" O RISO "BRUNO") A GRANI LUNGHIE, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.20.92	RISO SEMIGREGGIO (RISO "CARGO" O RISO "BRUNO") A GRANI TONDI (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.20.94	RISO SEMIGREGGIO (RISO "CARGO" O RISO "BRUNO") A GRANI MEDI (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.20.96	RISO SEMIGREGGIO (RISO "CARGO" O RISO "BRUNO") A GRANI LUNGHIE, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.20.98	RISO SEMIGREGGIO (RISO "CARGO" O RISO "BRUNO") A GRANI LUNGHIE, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCEZIONE QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.30.21	RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006.30.23	RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.30.25	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHİ, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.30.27	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHİ, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.30.42	RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI (ECCEtTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.30.44	RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI (ECCEtTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.30.46	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHİ, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCEtTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.30.48	RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHİ, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, (ECCEtTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.30.61	RISO LAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.30.63	RISO LAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.30.65	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHİ, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.30.67	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHİ, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)
1006.30.92	RISO LAVORATO, A GRANI TONDI (ECCEtTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.30.94	RISO LAVORATO, A GRANI MEDI (ECCEtTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.30.96	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHİ, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCEtTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.30.98	RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHİ, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCEtTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED))
1006.40.00	ROTTURE DI RISO
1007.00.10	SORGO DA GRANELLA IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA
1007.00.90	SORGO DA GRANELLA (ECCEtTO QUELLO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA)
1008.10.00	GRANO SARACENO
1008.20.00	MIGLIO (ECCEtTO IL SORGO DA GRANELLA)
1008.30.00	SCAGLIOLA
1008.90.10	TRITICALE
1008.90.90	CEREALI (ECCEtTO FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, TRITICALE E SORGO DA GRANELLA)
1102.90.30	FARINA DI AVENA
1103.19.10	SEMOLE E SEMOLINI DI SEGALA
1103.19.30	SEMOLE E SEMOLINI DI ORZO
1103.19.40	SEMOLE E SEMOLINI DI AVENA
1103.19.50	SEMOLE E SEMOLINI DI RISO
1103.20.10	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI SEGALA
1103.20.20	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI ORZO
1103.20.30	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI AVENA
1103.20.40	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI GRANTURCO
1103.20.50	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI RISO
1103.20.60	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FRUMENTO (GRANO)
1103.20.90	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI CEREALI (ECCEtTO SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO E FRUMENTO (GRANO))
1104.12.10	CEREALI SCHIACCIATI DI AVENA

1104.19.30	CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI DI SEGALA
1104.19.61	CEREALI SCHIACCIATI DI ORZO
1104.19.69	CEREALI IN FIOCCHI DI ORZO
1104.19.91	CEREALI IN FIOCCHI DI RISO
1104.22.20	CEREALI DI AVENA, DECORTICATI O PILATI (ECCEZIONE QUELLI SPUNTATI)
1104.22.30	CEREALI DI AVENA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI
1104.22.50	CEREALI DI AVENA, PERLATI
1104.22.90	CEREALI DI AVENA, SPEZZATI
1104.22.98	CEREALI DI AVENA (ECCEZIONE QUELLI SPUNTATI, MONDATI [DECORTICATI O PILATI] E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI "GRÜTZE" O "GRUTTEN"], PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI)
1104.23.30	CEREALI DI GRANTURCO, PERLATI
1104.23.90	CEREALI DI GRANTURCO, SPEZZATI
1104.29.01	CEREALI DI ORZO MONDATI [DECORTICATI O PILATI]
1104.29.03	CEREALI DI ORZO MONDATI E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI "GRÜTZE" O "GRUTTEN"]
1104.29.05	CEREALI DI ORZO, PERLATI
1104.29.07	CEREALI DI ORZO, SOLTANTO SPEZZATI
1104.29.09	CEREALI DI ORZO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI [DECORTICATI O PILATI] E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI "GRÜTZE" O "GRUTTEN"], PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI)
1104.29.11	CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), MONDATI, DECORTICATI O PILATI
1104.29.15	CEREALI DI SEGALA, MONDATI, DECORTICATI O PILATI
1104.29.19	CEREALI MONDATI, DECORTICATI O PILATI (ECCEZIONE ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA)
1104.29.31	CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), PERLATI
1104.29.35	CEREALI DI SEGALA, PERLATI
1104.29.51	CEREALI DI FRUMENTO, SOLTANTO SPEZZATI
1104.29.55	CEREALI DI SEGALA, SOLTANTO SPEZZATI
1104.29.59	CEREALI, SOLTANTO SPEZZATI (DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA)
1104.29.81	CEREALI DI FRUMENTO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)
1104.29.85	CEREALI DI SEGALA (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)
1104.30.10	GERMI DI FRUMENTO (GRANO), INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI
1105.10.00	FARINE E SEMOLINI DI PATATE
1105.20.00	FIOCCHI, GRANULI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI PATATE
1106.10.00	FARINE E SEMOLINI DI PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE E ALTRI LEGUMI DA GRANELLA DELLA VOCE 0713
1106.20.10	FARINA E SEMOLINO DENATURATI DI SAGO O DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA
1106.20.90	FARINA E SEMOLINO DI SAGO E DI RADICE O TUBERI DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCEZIONE QUELLI DENATURATI)
1106.30.10	FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI BANANE
1106.30.90	FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI PRODOTTI DEL CAPITOLO 8 "FRUTTA COMMESTIBILE" (ECCEZIONE BANANE)
1107.10.11	MALTO DI FRUMENTO (GRANO) PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCEZIONE QUELLO TORREFATTO)

1107.10.19	MALTO DI FRUMENTO (GRANO) (ECCEETTO QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA E QUELLO TORREFATTO)
1107.10.91	MALTO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCEETTO QUELLO TORREFATTO E QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA)
1107.10.99	MALTO (ECCEETTO QUELLO TORREFATTO, DI FRUMENTO E IN FORMA DI FARINA)
1107.20.00	MALTO TORREFATTO
1108.19.10	AMIDO DI RISO
1108.20.00	INULINA
1109.00.00	GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO), ANCHE ALLO STATO SECCO
1201.00.10	FAVE DI SOIA, DESTINATE ALLA SEMINA
1201.00.90	FAVE DI SOIA (ECCEETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)
1202.10.10	ARACHIDI, CON GUSCIO, DESTINATE ALLA SEMINA
1203.00.00	COPRA
1204.00.10	SEMI DI LINO, DESTINATI ALLA SEMINA
1204.00.90	SEMI DI LINO (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1205.10.10	SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2% E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, DESTINATI ALLA SEMINA
1205.10.90	SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2% E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1205.90.00	SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ALTO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È UGUALE O SUPERIORE A 2% E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE 30 MICROMOLE O PIÙ PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1206.00.10	SEMI DI GIRASOLE, DESTINATI ALLA SEMINA
1206.00.91	SEMI DI GIRASOLE, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1206.00.99	SEMI DI GIRASOLE, ANCHE FRANTUMATI (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO)
1207.10.10	NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, DESTINATE ALLA SEMINA
1207.10.90	NOCI E MANDORLE DI PALMISTI (ECCEETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)
1207.20.10	SEMI DI COTONE, DESTINATI ALLA SEMINA
1207.20.90	SEMI DI COTONE (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207.30.10	SEMI DI RICINO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207.30.90	SEMI DI RICINO (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207.40.10	SEMI DI SESAMO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207.40.90	SEMI DI SESAMO (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207.50.10	SEMI DI SENAPA, DESTINATI ALLA SEMINA
1207.50.90	SEMI DI SENAPA (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207.60.10	SEMI DI CARTAMO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207.60.90	SEMI DI CARTAMO (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207.91.10	SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO, DESTINATI ALLA SEMINA
1207.91.90	SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207.99.20	SEMI E FRUTTI OLEOSI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEETTO FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO,

	SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)
1207.99.91	SEMI DI CANAPA (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
1207.99.98	SEMI E FRUTTI OLEOSI, ANCHE FRANTUMATI (ECCEETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)
1208.10.00	FARINE E SEMOLINI DI FAVE DI SOIA
1208.90.00	FARINE E SEMOLINI DI SEMI O FRUTTI OLEOSI (ECCEETTO SOIA E SENAPA)
1209.10.00	SEMI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, DESTINATI ALLA SEMINA
1209.21.00	SEMI DI ERBA MEDICA, DESTINATI ALLA SEMINA
1209.22.10	SEMI DI TRIFOGLIO VIOLETTO (<i>TRIFOLIUM PRATENSE L.</i>), DESTINATI ALLA SEMINA
1209.22.80	SEMI DI TRIFOGLIO (<i>TRIFOLIUM SPP.</i>), DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEETTO TRIFOGLIO VIOLETTO (<i>TRIFOLIUM PRATENSE L.</i>))
1209.23.11	SEMI DI PALEO, DESTINATI ALLA SEMINA
1209.23.15	SEMI DI FESTUCA ROSSA, DESTINATI ALLA SEMINA
1209.23.80	SEMI DI FESTUCA, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEETTO SEMI DI PALEO (<i>FESTUCA PRATENSIS HUDS.</i>) E DI FESTUCA ROSSA (<i>FESTUCA RUBRA L.</i>))
1209.24.00	SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY, DESTINATI ALLA SEMINA
1209.25.10	SEMI DI LOGLIO D'ITALIA (<i>LOLIUM MULTIFLORUM L.</i>), DESTINATI ALLA SEMINA
1209.25.90	SEMI DI LOGLIO INGLESE (<i>LOLIUM PERENNE L.</i>), DESTINATI ALLA SEMINA
1209.26.00	SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO), DESTINATI ALLA SEMINA
1209.29.10	VECCE SPANNOCCINA (<i>POA TRIVIALIS L.</i>) E FIENAROLA DA PALUDE (<i>POA PALUSTRIS L.</i>); GRAMIGNA PERENNE (<i>DACTYLIS GLOMERATA L.</i>); AGROSTIDE (<i>AGROSTIDES</i>), DESTINATE ALLA SEMINA
1209.29.50	SEMI DI LUPINI, DESTINATI ALLA SEMINA
1209.29.60	SEMI DI BARBABIETOLE, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEETTO QUELLI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO)
1209.29.80	SEMI DI PIANTE FORAGGIERE, DA SEMENTA (ECCEETTO FRUMENTO (GRANO), SEMI DI FRUMENTO (GRANO), SEMI DI ERBA MEDICA, SEMI DI TRIFOGLIO (<i>TRIFOLIUM SPP.</i>), SEMI DI FESTUCA, SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY (<i>POA PRATENSIS L.</i>), SEMI DI LOGLIO (<i>LOLIUM MULTIFLORUM LAM.</i> , <i>LOLIUM PERENNE L.</i>), SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO))
1209.30.00	SEMI DI PIANTE ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA
1209.91.10	SEMI DI CAVOLI-RAPA, DESTINATI ALLA SEMINA
1209.91.30	SEMI DI BARBABIETOLE DA ORTO O «BARBABIETOLE ROSSE» (<i>BETA VULGARIS VAR. CONDITIVA</i>)
1209.91.90	SEMI DI ORTAGGI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCEETTO QUELLI DI CAVOLI-RAPA)
1209.99.10	SEMI DA BOSCO, DESTINATI ALLA SEMINA
1209.99.91	SEMI DI PIANTE NON ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA
1209.99.99	SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA (ECCEETTO LEGUMI DA GRANELLA E GRANTURCO DOLCE, CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, CEREALI, SEMI E FRUTTI OLEOSI, BARBABIETOLE, PIANTE FORAGGIERE, SEMI DI ORTAGGI, SEMI DA BOSCO E SEMI DI PIANTE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI)
1210.10.00	CONI DI LUPPOLO FRESCHI O SECCHI (ECCEETTO QUELLI TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS)
1210.20.10	CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS, ARRICCHITI DI LUPPOLINA; LUPPOLINA
1210.20.90	CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS (ECCEETTO QUELLI ARRICCHITI DI LUPPOLINA)
1211.90.97	PIANTE E PARTI DI PIANTE
1212.10.10	CARRUBE, FRESCHIE O SECCHIE, ANCHE FRANTUMATE

1212.10.91	SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI (ECCEETTO QUELLI SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI)
1212.10.99	SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI
1212.30.00	NOCCIOLI E MANDORLE DI ALBICOCCHE, DI PESCHE O DI PRUGNE
1212.91.20	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, SECCHIE, ANCHE POLVERIZZATE
1212.91.80	BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
1212.99.20	CANNE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE, CONGELATE O SECCHIE, ANCHE FRANTUMATE
1212.99.80	NOCCIOLI E MANDORLE DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI VEGETALI (COMPRESSE LE RADICI DI CICORIA NON TORREFATTE DELLA VARIETÀ <i>CICHORIUM INTYBUS SATIVUM</i>) IMPIEGATI PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA, NON NOMINATI ALTROVE
1213.00.00	PAGLIA E Lolla DI CEREALI, GREGGE, ANCHE TRINCIATE, MACINATE, PRESSATE O AGGLOMERATE IN FORMA DI PELLETS
1214.10.00	FARINA ED AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI ERBA MEDICA
1214.90.10	BARBABIETOLE DA FORAGGIO, NAVONI-RUTABAGA E RADICI DA FORAGGIO
1214.90.90	FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA
1214.90.91	AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FIENO, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCEETTO NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO E RADICI DA FORAGGIO)
1214.90.99	FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCEETTO QUELLI IN FORMA DI PELLETS, NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO, RADICI DA FORAGGIO E FARINA DI ERBA MEDICA)
1301.10.00	GOMMA LACCA NATURALE
1301.20.00	GOMMA ARABICA NATURALE
1301.90.10	PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE <i>PISTACIA LENTISCUS</i>)
1301.90.90	GOMME, RESINE, GOMMO-RESINE E BALSAMI (ECCEETTO GOMMA ARABICA E PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE <i>PISTACIA LENTISCUS</i>)), NATURALI
1302.11.00	OPPIO
1302.19.05	OLEORESINA DI VANIGLIA
1302.19.98	SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI (ECCEETTO QUELLI DI LIQUIRIZIA, LUPPOLO, PIETRO, RADICI DELLE PIANTE DA ROTENONE, QUASSIA AMARA, OPPIO, ALOE E MANNA, E GLI ESTRATTI VEGETALI MESCOLATI FRA LORO PER LA FABBRICAZIONE DI BEVANDE O DI PREPARAZIONI ALIMENTARI NONCHÉ DEI SUCCHI E DEGLI ESTRATTI VEGETALI MEDICINALI)
1302.32.90	MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DI SEMI DI GUAR, ANCHE MODIFICATI
1302.39.00	MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DERIVATI DA VEGETALI, ANCHE MODIFICATI (ECCEETTO QUELLI DERIVATI DA CARRUBE, SEMI DI CARRUBE, SEMI DI GUAR E AGAR-AGAR)
1501.00.11	STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)
1501.00.90	GRASSI DI VOLATILI, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI
1502.00.10	GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)
1502.00.90	GRASSI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCEETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)
1503.00.11	STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA DESTINATE AD USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE)
1503.00.19	STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA (ECCEETTO QUELLE PER USI INDUSTRIALI E QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE)
1503.00.30	OLIO DI SEVO, DESTINATO AD USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE E QUELLO EMULSIONATO, MESCOLATO O ALTRIMENTI PREPARATO)
1503.00.90	OLIO DI SEVO, OLEOMARGARINA E OLIO DI STRUTTO (ECCEETTO QUELLI EMULSIONATI, MESCOLATI

	O ALTRIMENTI PREPARATI, NONCHÉ L'OLIO DI SEVO PER USI INDUSTRIALI)
1504.10.10	OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, AVENTI TENORE DI VITAMINA A INFERIORE O UGUALE A 2500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO, ANCHE RAFFINATI (ECCEETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)
1504.10.91	OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, DI IPOGLOSSI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (ECCEETTO OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO)
1504.10.99	OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO E DI IPOGLOSSI)
1504.20.10	FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI PESCI, ANCHE RAFFINATI (ECCEETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)
1504.20.90	GRASSI E OLI DI PESCI E FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI (ECCEETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)
1504.30.10	FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCEETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)
1504.30.90	GRASSI, OLI E LORO FRAZIONI LIQUIDE DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCEETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)
1507.10.10	OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1507.10.90	OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1507.90.10	OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1507.90.90	OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI, QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO GREGGIO)
1508.10.10	OLIO GREGGIO DI ARACHIDE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1508.90.10	OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO, QUELLO GREGGIO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1511.10.10	OLIO GREGGIO DI PALMA, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1511.10.90	OLIO GREGGIO DI PALMA (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1511.90.11	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1511.90.19	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 1 KG
1511.90.91	OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1511.90.99	OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1512.11.10	OLI GREGGI DI GIRASOLE O DI CARTAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1512.11.91	OLIO GREGGIO DI GIRASOLE (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1512.11.99	OLIO GREGGIO DI CARTAMO (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1512.19.10	OLI DI GIRASOLE E DI CARTAMO E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)
1512.19.90	OLI DI GIRASOLE O DI CARTAMO
1512.19.91	OLIO DI GIRASOLE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1512.19.99	OLIO DI CARTAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512.21.10	OLIO GREGGIO DI COTONE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1512.21.90	OLIO GREGGIO DI COTONE (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1512.29.10	OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1512.29.90	OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1513.11.10	OLIO GREGGIO DI COCCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1513.11.91	OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1513.11.99	OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1513.19.11	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1513.19.19	FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
1513.19.30	OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1513.19.91	OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1513.19.99	OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1513.21.10	OLI GREGGI DI PALMISTI
1513.21.11	OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)
1513.21.19	OLIO GREGGIO DI BABASSÙ, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1513.21.30	OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)
1513.21.90	OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)
1513.29.11	FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1513.29.19	FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
1513.29.30	OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)
1513.29.50	OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)
1513.29.90	OLI GREGGI DI PALMISTI
1513.29.91	OLIO DI PALMISTI E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1513.29.99	OLIO DI BABASSÙ E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1514.11.10	OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2% IN PESO, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514.11.90	OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2% IN PESO (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)
1514.19.10	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2% IN PESO, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1514.19.90	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, "CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2% IN PESO", E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)
1514.91.10	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2% IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1514.91.90	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2% IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)
1514.99.10	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2% IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1514.99.90	OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2% IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)
1515.11.00	OLIO GREGGIO DI LINO
1515.19.10	OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1515.19.90	OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515.21.10	OLIO GREGGIO DI GRANTURCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1515.21.90	OLIO GREGGIO DI GRANTURCO (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1515.29.10	OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1515.29.90	OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515.30.10	OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE
1515.30.90	OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE)
1515.40.00	OLIO DI TUNG (DI ABRASIN) E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE
1515.50.11	OLIO GREGGIO DI SESAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1515.50.19	OLIO GREGGIO DI SESAMO (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)
1515.50.91	OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO GREGGIO)
1515.50.99	OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515.90.21	OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)
1515.90.29	OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515.90.31	OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)
1515.90.39	OLIO DI SEMI DI TABACCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCEPTE QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)
1515.90.40	GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI E LORO FRAZIONI, FISSI, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)
1515.90.51	GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, SOLIDI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPTE QUELLI PER USI INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO, GRANTURCO)
1515.90.59	GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, O GREGGI, LIQUIDI (ECCEPTE QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, SENAPA)
1515.90.60	GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (ECCEPTE QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) PER USI TECNICI E INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA, I GRASSI E GLI OLI GREGGI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)
1515.90.91	GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCEPTE QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)
1515.90.99	GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCEPTE QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)
1516.10.10	GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1516.10.90	GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
1516.20.91	GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEPTE QUELLI "OPALWAX" E ALTRIMENTI PREPARATI)
1516.20.95	OLI DI COLZA, DI LINO, DI RAVIZZONE, DI GIRASOLE, D'ILLIPÈ, DI KARITÈ, DI MAKORÈ, DI TOULOUOUNA O DI BABASSÙ, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI
1516.20.96	OLI DI ARACHIDE, DI COTONE, DI SOIA O DI GIRASOLE (ECCEPTE QUELLI DELLA SOTTOVOCE 1516 20 95); ALTRI OLI CON TENORE IN ACIDI GRASSI LIBERI INFERIORE AL 50%, IN PESO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCEPTE QUELLI DI PALMISTI, ILLIPÈ, COCCO, RAVIZZONE, COLZA)
1516.20.98	GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCEPTE GRASSI, OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI)
1517.10.90	MARGARINA, AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10% (ECCEPTE QUELLA LIQUIDA)
1517.90.91	OLI VEGETALI ALIMENTARI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10% (ECCEPTE QUELLI PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, E MISCELE DI OLI DI OLIVA)
1517.90.99	MISCELE O PREPARAZIONI ALIMENTARI DI GRASSI O OLI ANIMALI O VEGETALI E FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI O OLI ALIMENTARI, CON TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 10% (ECCEPTE OLI VEGETALI FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI E MISCELE O PREPARAZIONI CULINARIE UTILIZZATE PER LA SFORMATURA)
1518.00.31	OLI GREGGI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEPTE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1518.00.39	OLI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCEZIONE QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)
1522.00.31	PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) CONTENENTI OLIO AVENTE LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA
1602.49.11	LOMBATE E LORO PARTI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATE O CONSERVATE, COMPRESI I MISCUGLI DI LOMBATE E PROSCIUTTI (ECCEZIONE I COLLARI)
1602.49.15	MISCUGLI DI PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PARTI, DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI (ECCEZIONE I MISCUGLI SOLTANTO DI LOMBATE E PROSCIUTTI O SOLTANTO DI COLLARI E SPALLE)
1602.49.50	CARNI, FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI, CONTENENTI MENO DEL 40% DI CARNE O FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE E LARDO E GRASSI DI OGNI SPECIE (ECCEZIONE SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602.50.10	CARNI O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, PREPARATE O CONSERVATE, NON COTTE, COMPRESI I MISCUGLI DI CARNI O FRATTAGLIE COTTE E DI CARNI O FRATTAGLIE NON COTTE (ECCEZIONE SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602.90.10	PREPARAZIONI DI SANGUE DI QUALSIASI ANIMALE (ECCEZIONE SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI)
1603.00.10	ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
1603.00.80	ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O PRESENTATI DIVERSAMENTE
1701.11.10	ZUCCHERI GREGGI DI CANNA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1701.11.90	ZUCCHERI GREGGI DI CANNA (ECCEZIONE QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1701.12.10	ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1701.12.90	ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA (ECCEZIONE QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)
1702.20.10	ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI
1702.30.10	ISOGLUCOSIO, ALLO STATO SOLIDO, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20% DI FRUTTOSIO
1702.30.51	GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20% DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99% O PIÙ DI GLUCOSIO (ECCEZIONE L'ISOGLUCOSIO)
1702.30.59	GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20% DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99% O PIÙ DI GLUCOSIO
1702.30.91	GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20% DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 99% DI GLUCOSIO (ECCEZIONE ISOGLUCOSIO)
1702.30.99	GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20% DI FRUTTOSIO E, IN PESO, MENO DI 99% DI GLUCOSIO (ECCEZIONE ISOGLUCOSIO E GLUCOSIO (DESTROSIO))
1702.40.10	ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20% AL 50% ESCLUSO DI FRUTTOSIO
1702.40.90	GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20% AL 50% ESCLUSO DI FRUTTOSIO (ECCEZIONE ISOGLUCOSIO)
1702.60.10	ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50% O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCEZIONE IL FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)
1702.60.80	SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50% O PIÙ DI FRUTTOSIO SOTTO FORMA LIBERA O

	SOTTO FORMA DI SACCAROSIO
1702.60.95	FRUTTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI FRUTTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50% O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCEZIONE ISOGLUCOSIO, SCIROPPO DI INULINA, FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)
1702.90.30	ISOGLUCOSIO SOTTO FORMA SOLIDA, OTTENUTO DA POLIMERI DI GLUCOSIO
1702.90.50	MALTODESTRINA SOTTO FORMA SOLIDA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA (ECCEZIONE QUELLE AROMATIZZATE O COLORATE)
1702.90.80	SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50% DI FRUTTOSIO, NON COMBINATO O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO
1702.90.99	ZUCCHERI, COMPRESO LO ZUCCHERO INVERTITO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPI DI ZUCCHERI SENZA L'AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI (DIVERSI DALLO ZUCCHERO DI CANNA E DI BARBABIETOLA, DAL SACCAROSIO E DAL MALTOSIO, CHIMICAMENTE PURI, DAL LATTOSIO, DALLO SCIROPPO D'ACERO, DAL GLUCOSIO, DAL FRUTTOSIO E DALLA MALTODESTRINA E DALLO SCIROPPO DI MALTODESTRINA)
1703.10.00	MELASSI DI CANNA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO
1703.90.00	MELASSI DI BARBABIETOLA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO
1802.00.00	GUSCI E PELLICOLE (BUCCE) ED ALTRI RESIDUI DI CACAO
1902.20.30	PASTE ALIMENTARI, FARCITE DI CARNE O DI ALTRE SOSTANZE, ANCHE COTTE O ALTRIMENTI PREPARATE, CONTENENTI PIÙ DEL 20% DI SALSICCE, DI SALAMI E SIMILI, CARNI, FRATTAGLIE E GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA
2001.90.85	CAVOLI ROSSI, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO
2001.90.99	ORTAGGI E LEGUMI, FRUTTA
2003.10.20	FUNGHI DEL GENERE <i>AGARICUS</i> , CONSERVATI TEMPORANEAMENTE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, COMPLETAMENTE COTTI
2003.10.30	FUNGHI DEL GENERE <i>AGARICUS</i> , PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCEZIONE QUELLI COMPLETAMENTE COTTI E CONSERVATI TEMPORANEAMENTE)
2003.20.00	TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO
2003.90.00	FUNGHI, PREPARATI E CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCEZIONE QUELLI DEL GENERE <i>AGARICUS</i>)
2006.00.10	ZENZERO, CONSERVATO NELLO ZUCCHERO, SGOCCIOLATO, DIACCIATO O CRISTALLIZZATO
2008.19.51	NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008.19.91	NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008.20.11	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17%, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008.20.31	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19%, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008.20.39	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEZIONE QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19%)
2008.20.59	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 17%, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008.20.79	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 19%, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008.20.90	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)
2008.20.91	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)
2008.40.90	PERE, PREPARATE O CONSERVATE

2008.70.98	PESCHE, COMPRESI LE PESCHE NOCI
2008.80.90	FRAGOLE, PREPARATE
2008.92.16	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50% O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008.92.32	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50% O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008.92.34	MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85% MAS (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9% E MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)
2008.92.36	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50% O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008.92.51	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50% O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008.92.72	MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50% O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI
2008.92.76	MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50% O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI
2008.92.78	MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO, FRUTTA TROPICALE, ARACHIDI)
2008.92.92	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50% O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008.92.93	MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)
2008.92.94	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50% O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008.92.96	MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)
2008.92.97	MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50% O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI
2008.99.11	ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85% MAS
2008.99.26	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9% E CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO
2008.99.32	FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9%, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85% MAS (ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)
2008.99.33	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9%
2008.99.34	FRUTTA, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9%, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85% MAS (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI DA 2008 11 10 A 2008 99 32 E ALTRIMENTI PREPARATA O CONSERVATA DI QUELLA DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008.99.37	FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85% MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCEZIONE QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9%)
2008.99.38	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85% MAS
2008.99.40	FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85% MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCEZIONE QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9%)
2008.99.41	ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008.99.46	FRUTTI DELLA PASSIONE, GUAIAVE E TAMARINDI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)
2008.99.47	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008.99.51	ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG
2008.99.61	FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)
2008.99.62	MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI
2008.99.67	FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI
2009.29.91	SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30% (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009.31.11	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20°C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009.39.11	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009.39.31	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009.39.39	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009.39.51	SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30% (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009.39.55	SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30% (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009.39.59	SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O DI ZUCCHERI)
2009.39.91	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30% (ECCEZIONE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009.39.95	SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI

	ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30% (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)
2009.41.10	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20°C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009.41.91	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009.49.11	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009.49.30	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009.49.91	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2009.49.93	SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30% (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)
2106.90.30	SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI
2106.90.51	SCIROPPI DI LATTOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI
2106.90.55	SCIROPPI DI GLUCOSIO O DI MALTODESTRINA, AROMATIZZATI O COLORATI
2106.90.59	SCIROPPI DI ZUCCHERO, AROMATIZZATI O COLORATI (ECCEPTE GLI SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, LATTOSIO, GLUCOSIO E MALTODESTRINA)
2206.00.10	VINELLO
2206.00.31	SIDRO E SIDRO DI PERE, SPUMANTI
2206.00.51	SIDRO E SIDRO DI PERE, NON SPUMANTI, IN RECIPIENTI DI CAPACITÀ INFERIORE O UGUALE A 2 L
2301.10.00	FARINE, POLVERI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI CARNI, DI FRATTAGLIE, NON ADATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA; CICCIOI
2302.10.10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35%
2302.10.90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35%
2302.20.10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35%
2302.20.90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35%
2302.30.10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DEL GRANO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI AMIDO, INFERIORE O UGUALE A 28%
2302.30.90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCEPTE QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28%, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10%)
2302.40.10	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DI CEREALI, CON TENORE, IN PESO, DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28%, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10%)
2302.40.90	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI CEREALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCEPTE QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28%, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10%)

2302.50.00	CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI LEGUMI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI
2303.10.11	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, SUPERIORE A 40% (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)
2303.10.19	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, INFERIORE O UGUALE A 40% (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)
2303.10.90	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E RESIDUI SIMILI (ECCEPTE QUELLI DI GRANTURCO)
2303.20.11	POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHIE UGUALE O SUPERIORE A 87%
2303.20.18	POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHIE INFERIORE A 87%
2303.20.90	CASCAMI DI CANNE DA ZUCCHERO ESAURITE ED ALTRI CASCAMI DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO (ECCEPTE LE POLPE DI BARBABIETOLE)
2303.30.00	AVANZI DELLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA O DELLA DISTILLAZIONE DEGLI ALCOLI
2304.00.00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SOIA
2306.10.00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI COTONE
2306.20.00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI LINO
2306.30.00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
2306.41.00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO INFERIORE A 2%
2306.49.00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO UGUALE O SUPERIORE A 2%
2306.50.00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCE DI COCCO
2306.60.00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI
2306.70.00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI, DI GERMI DI GRANTURCO
2306.90.11	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA INFERIORE O UGUALE A 3%
2306.90.19	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA SUPERIORE A 3%
2306.90.90	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI (ECCEPTE DI SEMI DI COTONE, SEMI DI LINO, SEMI DI GIRASOLE, SEMI DI RAVIZZONE O COLZA, NOCE DI COCCO O DI COPRA, DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI)
2308.00.40	GHIANDE DI QUERCIA E CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA, DIVERSA DALL'UVA, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCEPTE LA VINACCIA)
2309.10.13	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10%, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10% E INFERIORE A 50%
2309.10.19	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10%, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75%
2309.10.33	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10% E INFERIORE O UGUALE A 30%, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI

	PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10% E INFERIORE A 50%
2309.10.39	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10% E INFERIORE O UGUALE A 30%, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50%
2309.10.53	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30%, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10% E INFERIORE A 50%
2309.10.70	ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, MA CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI
2309.90.10	PRODOTTI DETTI "SOLUBILI" DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI INTEGRATORI DI MANGIMI PRODOTTI NEL SETTORE AGRICOLO
2309.90.20	RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO DI CUI ALLA NOTA COMPLEMENTARE 5 DEL CAPITOLO 23, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.31	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI CON TENORE DI TALI PRODOTTI INFERIORE A 10% (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.33	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10%, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10% E INFERIORE A 50% (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.43	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10% E INFERIORE O UGUALE A 30%, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10% E INFERIORE O UGUALE A 50% (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.49	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10% E INFERIORE O UGUALE A 30%, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50% (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.99	PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
2401.10.10	TABACCHI "FLUE CURED" DEL TIPO VIRGINIA (ECCEP TO QUELLI SCOSTOLATI)
2401.10.20	TABACCHI "LIGHT AIR CURED" DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY (ECCEP TO QUELLI SCOSTOLATI)
2401.10.30	TABACCHI "LIGHT AIR CURED" DEL TIPO MARYLAND (ECCEP TO QUELLI SCOSTOLATI)
2401.10.41	TABACCHI "FIRE CURED" DEL TIPO KENTUCKY (ECCEP TO QUELLI SCOSTOLATI)
2401.10.49	TABACCHI "FIRE CURED" (ECCEP TO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY O SCOSTOLATI)
2401.10.50	TABACCHI "LIGHT AIR CURED" (ECCEP TO QUELLI DEL TIPO BURLEY E MARYLAND O SCOSTOLATI)
2401.10.70	TABACCHI "DARK AIR CURED" (ECCEP TO QUELLI SCOSTOLATI)
2401.10.80	TABACCHI "FLUE CURED" (ECCEP TO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA O SCOSTOLATI)
2401.10.90	TABACCHI (ECCEP TO QUELLI SCOSTOLATI E QUELLI "FLUE CURED", "LIGHT AIR CURED", "FIRE CURED", "DARK AIR CURED" E "SUN CURED" DEL TIPO ORIENTALE)
2401.20.10	TABACCHI "FLUE CURED" DEL TIPO VIRGINIA, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401.20.20	TABACCHI "AIR CURED" DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401.20.30	TABACCHI "LIGHT AIR CURED" DEL TIPO MARYLAND, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401.20.41	TABACCHI "FIRE CURED" DEL TIPO KENTUCKY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401.20.49	TABACCHI "FIRE CURED", PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCEZIONE QUELLI DEL TIPO KENTUCKY)
2401.20.50	TABACCHI "LIGHT AIR CURED", PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCEZIONE QUELLI DEL TIPO BURLEY O MARYLAND)
2401.20.70	TABACCHI "DARK AIR CURED", PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI
2401.20.80	TABACCHI "FLUE CURED", PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCEZIONE QUELLI DEL TIPO VIRGINIA)
2401.20.90	TABACCHI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCEZIONE QUELLI "FLUE CURED", "LIGHT AIR CURED", "FIRE CURED", "DARK AIR CURED" E "SUN CURED" DEL TIPO ORIENTALE)
2401.30.00	CASCAMI DI TABACCO
3301.11.10	OLI NON DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.11.90	OLI DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.12.10	OLI NON DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI" (ECCEZIONE QUELLI DI FIORI DI ARANCI)
3301.12.90	OLI DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI" (ECCEZIONE QUELLI DI FIORI DI ARANCI)
3301.13.10	OLI ESSENZIALI DI LIMONE, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.13.90	OLI DETERPENATI DI LIMONE, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.14.10	OLI NON DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.14.90	OLI DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.19.10	OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI" (ECCEZIONE QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)
3301.19.90	OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI" (ECCEZIONE QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)
3301.21.10	OLI NON DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.21.90	OLI DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.22.10	OLI NON DETERPENATI DI GELSOMINO, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.22.90	OLI ESSENZIALI DI GELSOMINO, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.23.10	OLI NON DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.23.90	OLI DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.24.10	OLI NON DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.24.90	OLI DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.25.10	OLI NON DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI" (ECCEZIONE QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA))
3301.25.90	OLI DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI" (ECCEZIONE QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA))
3301.26.10	OLI NON DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.26.90	OLI DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.29.11	OLI NON DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.29.31	OLI DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI"
3301.29.61	OLI ESSENZIALI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI" (ECCEZIONE QUELLI DI AGRUMI, GERANIO, GELSOMINO, LAVANDA O LAVANDINA, MENTA, VETIVER, GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG)
3301.29.91	OLI ESSENZIALI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" E "ASSOLUTI" (ECCEZIONE

	QUELLI DELLE VOCI DA 3301 11 10 A 3301 29 59)
3301.30.00	RESINOIDI
3302.10.40	MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESI LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE E ALTRE PREPARAZIONI A BASE DI SOSTANZE ODORIFERE
3302.10.90	MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESI LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE
3501.90.10	COLLE DI CASEINA (ECCEPTE QUELLE CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE E ADESIVI DI PESO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG)
3502.11.10	OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
3502.11.90	OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
3502.19.10	OVOALBUMINA, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEPTE QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.]
3502.19.90	OVOALBUMINA, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEPTE QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.]
3502.20.10	LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
3502.20.91	LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)
3502.20.99	LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEPTE QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.]
3502.90.20	ALBUMINE, INADATTE O DA RENDERE INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEPTE L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA [COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTI IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE])
3502.90.70	ALBUMINE, ADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCEPTE L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA)
3502.90.90	ALBUMINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE ALBUMINE
3503.00.10	GELATINE, ANCHE PRESENTATE IN FOGLI DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE, ANCHE LAVORATI IN SUPERFICIE O COLORATI, E LORO DERIVATI (ECCEPTE GELATINE IMPURE)
3503.00.80	ITTIOCOLLA; ALTRE COLLE DI ORIGINE ANIMALE (ECCEPTE QUELLE DI CASEINA DELLA VOCE 3501)
3504.00.00	PEPTONI E LORO DERIVATI; ALTRE SOSTANZE PROTEICHE E LORO DERIVATI, NON NOMINATI ALTROVE; POLVERE DI PELLE, ANCHE TRATTATA AL CROMO
3505.10.50	AMIDI E FECOLE, ESTERIFICATI O ETERIFICATI (ECCEPTE DESTRINA)
4101.20.10	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, FRESCHI
4101.20.30	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, SALATI VERDI
4101.20.50	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 8 KG SE SONO SECCHI O INFERIORE O UGUALE A 10 KG SE SONO SALATI SECCHI
4101.20.90	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, CALGINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCEPTE QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)
4101.50.10	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, FRESCHI
4101.50.30	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI VERDI
4101.50.50	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O

	SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI O SALATI SECCHI
4101.50.90	CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCEZIONE QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)
4101.90.00	GROPPONI, MEZZI GROPPONI, FLANCHI E CUOI E PELLI GREGGI SPACCATI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, E CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 8 KG
4102.10.10	CUOI E PELLI GREGGI DI AGNELLI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCEZIONE DI AGNELLO DETTO "ASTRAKAN", "CARACUL", "PERSIANO", "BREITSCHWANZ" O SIMILI, O DI AGNELLI DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET)
4102.10.90	CUOI E PELLI GREGGI DI OVINI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCEZIONE QUELLI DI AGNELLO)
4102.21.00	CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, PICLATI, ANCHE SPACCATI
4102.29.00	CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE SPACCATI (ECCEZIONE PICLATI O PERGAMENATI)
4103.10.20	CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, FRESCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCEZIONE CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)
4103.10.50	CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, SALATI O SECCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCEZIONE CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)
4103.10.90	CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCEZIONE QUELLI FRESCHI, SALATI, SECCHI, PERGAMENATI, E CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)
4103.20.00	CUOI E PELLI GREGGI DI RETTILI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCEZIONE QUELLI PERGAMENATI)
4103.30.00	CUOI E PELLI GREGGI DI SUINI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCEZIONE QUELLI PERGAMENATI)
4103.90.00	CUOI E PELLI GREGGI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI, COMPRESI LE PELLI DI UCCELLI SENZA PIUME O CALUGINE (ECCEZIONE QUELLI PERGAMENATI E QUELLI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), DI EQUINI)
4301.10.00	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VISIONE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301.30.00	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DEI SEGUENTI TIPI DI AGNELLO: AGNELLO DETTO "ASTRAKAN", "CARACUL", "PERSIANO", "BREITSCHWANZ" O SIMILI, O DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET E SIMILI, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301.60.00	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VOLPE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301.70.10	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA ("MANTO BIANCO") O DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPuccio ("MANTO GRIGIO-BLU"), INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301.70.90	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FOCA E DI OTARIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCEZIONE QUELLE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA ("MANTO BIANCO") E DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPuccio ("MANTO GRIGIO-BLU"))
4301.80.10	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI LONTRA MARINA O DI NUTRIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301.80.30	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI MARMOTTA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301.80.50	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FELIDI SELVATICI DI TUTTI I TIPI, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE
4301.80.80	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCEZIONE QUELLE DI VISIONE, DI AGNELLO DETTO "ASTRAKAN", "CARACUL", "PERSIANO", "BREITSCHWANZ" O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)
4301.80.95	PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCEZIONE QUELLE DI VISIONE, DI AGNELLO DETTO "ASTRAKAN", "CARACUL", "PERSIANO", "BREITSCHWANZ" O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)
4301.90.00	TESTE, CODE, ZAMPE ED ALTRI PEZZI UTILIZZABILI IN PELLICCERIA
5001.00.00	BOZZOLI DI BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA

5002.00.00	SETA GREGGIA, NÉ FILATA NÉ TORTA
5003.10.00	CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5003.90.00	CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, CARDATI O PETTINATI
5101.11.00	LANE DI TOSATURA SUCIDE, COMPRESI LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE
5101.19.00	LANE SUCIDE, COMPRESI LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCEZIONE LE LANE DI TOSATURA)
5101.21.00	LANE DI TOSATURA, SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE
5101.29.00	LANE SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCEZIONE LE LANE DI TOSATURA)
5101.30.00	LANE CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE
5102.11.00	PELI DI CAPRA DEL CACHEMIR, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102.19.10	PELI DI CONIGLIO D'ANGORA, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102.19.30	PELI DI ALPAGA, DI LAMA O DI VIGOGNA, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102.19.40	PELI DI CAMMELLO O DI YACK, DI CAPRA MOHAIR, DI CAPRA DEL TIBET E CAPRE SIMILI, NON CARDATI NÉ PETTINATI
5102.19.90	PELI DI CONIGLIO, DI LEPRE, DI CASTORO, DI NUTRIA E DI TOPO MUSCHIATO, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ESCLUSO IL CONIGLIO D'ANGORA)
5102.20.00	PELI GROSSOLANI, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ECCEZIONE LE LANE, I PELI E LE SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E I PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)
5103.10.10	PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)
5103.10.90	PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)
5103.20.10	CASCAMI DI FILATI DI LANA O DI PELI FINI
5103.20.91	CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATI (ECCEZIONE I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)
5103.20.99	CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATI (ECCEZIONE I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)
5103.30.00	CASCAMI DI PELI GROSSOLANI, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI (ECCEZIONE GLI SFILACCIATI E I CASCAMI DI PELI E DI SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E DI PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)
5201.00.10	COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO, IDROFILO O IMBIANCHITO
5201.00.90	COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO (ECCEZIONE QUELLO IDROFILO O IMBIANCHITO)
5202.10.00	CASCAMI DI FILATI DI COTONE
5202.91.00	SFILACCIATI DI COTONE
5202.99.00	CASCAMI DI COTONE (COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI)
5203.00.00	COTONE CARDATO O PETTINATO
5301.10.00	LINO GREGGIO O MACERATO
5301.21.00	LINO, MACIULLATO O STIGLIATO
5301.29.00	LINO, PETTINATO O ALTRIMENTI PREPARATO, MA NON FILATO (ECCEZIONE IL LINO MACIULLATO, STIGLIATO E MACERATO)
5301.30.10	STOPPE DI LINO
5301.30.90	CASCAMI DI LINO, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI
5302.10.00	CANAPA (CANNABIS SATIVA), GREGGIA O MACERATA
5302.90.00	CANAPA (CANNABIS SATIVA), PREPARATA, MA NON FILATA; STOPPE E CASCAMI DI CANAPA, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI (ECCEZIONE LA CANAPA MACERATA)

ALLEGATO II (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA PER I PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

alla data di entrata in vigore dell'accordo il dazio all'importazione è ridotto al 90% del dazio di base,

il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo il dazio all'importazione è ridotto all'80% del dazio di base,

il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo il dazio all'importazione è ridotto al 60% del dazio di base,

il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo il dazio all'importazione è ridotto al 40% del dazio di base,

il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo il dazio all'importazione è annullato.

Codice SA ³	Designazione delle merci
0101.90.11	CAVALLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE
0101.90.19	CAVALLI VIVI (ECCEP TO I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E QUELLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE)
0101.90.30	ASINI VIVI
0101.90.90	MULI E BARDOTTI VIVI
0206.10.91	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEP TO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206.10.95	PEZZI DETTI "ONGLETS" E "HAMPES" COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEP TO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206.10.99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEP TO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, FEGATI E PEZZI DETTI "ONGLETS" E "HAMPES")
0206.21.00	LINGUE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE
0206.22.00	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI
0206.29.91	PEZZI DETTI "ONGLETS" E "HAMPES" COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI (ECCEP TO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206.29.99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE (ECCEP TO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, LINGUE, FEGATI E PEZZI DETTI "ONGLETS" E "HAMPES")
0206.30.20	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHI O REFRIGERATI
0206.30.30	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEP TO FEGATI)
0206.30.80	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE

³

Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

0206.41.20	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATI
0206.41.80	FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATI
0206.49.20	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATE (ECCEETTO FEGATI)
0206.49.80	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATE (ECCEETTO FEGATI)
0206.80.91	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206.80.99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206.90.91	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, CONGELATE (ECCEETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0206.90.99	FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, CONGELATE (ECCEETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)
0208.10.11	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, FRESCHE O REFRIGERATE
0208.10.19	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, CONGELATE
0208.10.90	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI NON DOMESTICI E LEPRI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208.20.00	COSCE DI RANE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208.40.10	CARNI DI BALENA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208.90.10	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI PICCIONI DOMESTICI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208.90.20	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI QUAGLIE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208.90.40	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI SELVAGGINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCEETTO CONIGLI, LEPRI, SUINI E QUAGLIE)
0208.90.55	CARNI DI FOCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208.90.60	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI RENNA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
0208.90.95	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCEETTO QUELLE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA, EQUINA, ASININA O MULESCA, GALLI, GALLINE, ANATRE, OCHE, TACCHINI, TACCHINE E FARAONE, CONIGLI, LEPRI, PRIMATI, BALENE)
0209.00.11	LARDO, FRESCO, REFRIGERATO O CONGELATO, SALATO O IN SALAMOIA
0209.00.19	LARDO SECCO O AFFUMICATO
0209.00.30	GRASSO DI MAIALE, NON FUSO
0209.00.90	GRASSO DI VOLATILI, NON FUSO
0403.90.11	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5% (ECCEETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403.90.13	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5% ED INFERIORE O UGUALE A 27% (ECCEETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403.90.19	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27% (ECCEETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)
0403.90.31	LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5% (ECCEETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0404.10.74	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15%
0404.10.76	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15%
0404.10.78	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15%
0404.10.82	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38 UGUALE O SUPERIORE A 15%
0404.10.84	SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15%
0404.90.21	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5%, N.N.A.
0404.90.23	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5% ED INFERIORE O UGUALE A 27%, N.N.A.
0404.90.29	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27%, N.N.A.
0404.90.81	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5%, N.N.A.
0404.90.83	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5% ED INFERIORE O UGUALE A 27%, N.N.A.
0404.90.89	PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27%, N.N.A.
0405.20.90	PASTE DA SPALMARE LATTIERE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 75% ED INFERIORE A 80%
0405.90.10	MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5%
0405.90.90	MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE, BURRO DISIDRATATO E GHEE (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5%, BURRO NATURALE, BURRO RICOMBINATO E BURRO DI SIERO DI LATTE)
0406.10.20	FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40%
0406.10.80	FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40%
0406.20.10	FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE, GRATTUGIATI O IN POLVERE
0406.20.90	FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE (ECCETTO FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE)
0406.30.10	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE (DETTO "SCHABZIGER"), CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO
0406.30.31	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36% E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 48% (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)
0406.30.39	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36% E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 48% (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)
0406.30.90	FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 36% (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO)
0406.40.10	ROQUEFORT
0406.40.50	GORGONZOLA

0406.40.90	FORMAGGI A PASTA ERBORINATA (ECCEETTO ROQUEFORT E GORGONZOLA)
0406.90.01	FORMAGGI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE (ECCEETTO FORMAGGI FRESCHI, COMPRESO FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE, NON FERMENTATO, LATTICINI, FORMAGGI FUSI, FORMAGGI A PASTA ERBORINATA E FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE)
0406.90.02	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45%, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4
0406.90.03	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45%, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4
0406.90.04	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45%, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG
0406.90.05	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45%, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG
0406.90.06	EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45%, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI SENZA CROSTA DI PESO NETTO INFERIORE A 450 G
0406.90.13	EMMENTAL (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE, QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLO DELLE SOTTOVOCI DA 0406.90.02 A 0406.90.06)
0406.90.15	GRUYERE E SBRINZ (ECCEETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406.90.02 A 0406.90.06)
0406.90.17	BERGKÄSE E APPENZELL (ECCEETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406.90.02 A 0406.90.06)
0406.90.18	FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR E TETE DE MOINE (ECCEETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.19	FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE (ECCEETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.21	CHEDDAR (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.23	EDAM (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.25	TILSIT (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.27	BUTTERKÄSE (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.29	KASHKAVAL (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.35	KEFALOTYRI (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.37	FINLANDIA (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.39	JARLSBERG (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.50	FORMAGGI DI PECORA O DI BUFALA, IN RECIPIENTI CONTENENTI SALAMOIA O IN OTRI DI PELLI DI PECORA O DI CAPRA (ECCEETTO FETA)
0406.90.61	GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47% (ECCEETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.69	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47%, N.N.A.
0406.90.73	PROVOLONE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47% ED INFERIORE O UGUALE A 72% (ECCEETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.75	ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO E RAGUSANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47% ED INFERIORE O UGUALE A 72% (ECCEETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406.90.76	DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO E SAMSØ AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47% ED INFERIORE O UGUALE A 72% (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.78	GOUDA AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47% ED INFERIORE O UGUALE A 72% (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.79	ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN E TALEGGIO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47% ED INFERIORE O UGUALE A 72% (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.81	CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY E MONTEREY AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47% ED INFERIORE O UGUALE A 72% (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.82	CAMEMBERT AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47% ED INFERIORE O UGUALE A 72% (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.84	BRIE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47% ED INFERIORE O UGUALE A 72% (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.85	KEFALOGRAVIERA E KASSERI (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)
0406.90.86	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47% ED INFERIORE O UGUALE A 72%, N.N.A.
0406.90.87	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 52% ED INFERIORE O UGUALE A 62%, N.N.A.
0406.90.88	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 62% ED INFERIORE O UGUALE A 72%, N.N.A.
0406.90.93	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40% E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 72%, N.N.A.
0406.90.99	FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40%, N.N.A.
0408.11.20	TUORLI, ESSICCATI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0408.11.80	TUORLI, ESSICCATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0408.19.20	TUORLI, FRESCHI, COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATI, CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLI ESSICCATI)
0408.19.81	TUORLI, LIQUIDI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0408.19.89	TUORLI (NON LIQUIDI), CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO TUORLI ESSICCATI)
0408.91.20	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICcate, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)
0408.91.80	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICcate, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)
0408.99.20	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICcate E TUORLI)
0408.99.80	UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICcate E TUORLI)
0511.10.00	SPERMA DI TORI
0511.99.10	TENDINI E NERVI DI ORIGINE ANIMALE, RITAGLI E ALTRI CASCAMI SIMILI DI PELLI GREGGE
0511.99.90	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, N.N.A.; ANIMALI MORTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI)
0603.10.10	FIORI E BOCCIOLI DI ROSE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603.10.20	FIORI E BOCCIOLI DI GAROFANI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603.10.30	FIORI E BOCCIOLI DI ORCHIDEE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603.10.40	FIORI E BOCCIOLI DI GLADIOLI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603.10.50	FIORI E BOCCIOLI DI CRISANTEMI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI
0603.10.80	FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI (ECCEZIONE ROSE, GAROFANI, ORCHIDEE, GLADIOLI E CRISANTEMI)
0603.90.00	FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI
0604.10.10	LICHENI DELLE RENNE, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI
0604.91.41	RAMI DI ABETI DI NORDMANN [<i>ABIES NORDMANNIANA</i> (STEV.) SPACH] E DI ABETI NOBILI [<i>ABIES PROCERA</i> REHD.], PER ORNAMENTO
0701.90.10	PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA
0701.90.90	PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEZIONE PATATE DI PRIMIZIA, PATATE DA SEMINA E PATATE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA)
0703.10.90	SCALOGNI, FRESCHI O REFRIGERATI
0703.90.00	PORRI ED ALTRI ORTAGGI AGLIACEI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEZIONE CIPOLLE, SCALOGNI E AGLI)
0705.11.00	LATTUGHE A CAPPuccio, FRESCHE O REFRIGERATE
0705.19.00	LATTUGHE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEZIONE QUELLE A CAPPuccio)
0705.29.00	CICORIE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCEZIONE WITLOOF)
0706.90.10	SEDANI-RAPA, FRESCHI O REFRIGERATI
0706.90.90	BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEZIONE CAROTE, NAVONI, SEDANI-RAPA E BARBAFORTE O CREN)
0707.00.90	CETRIOLINI, FRESCHI O REFRIGERATI
0708.10.00	PISELLI " <i>PISUM SATIVUM</i> ", ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI
0708.90.00	LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCEZIONE PISELLI " <i>PISUM SATIVUM</i> " E FAGIOLI " <i>VIGNA SPP.</i> ", <i>PHASEOLUS SPP.</i> ")
0709.10.00	CARCIOFI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709.20.00	ASPARAGI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709.30.00	MELANZANE, FRESCHE O REFRIGERATE
0709.40.00	SEDANI, FRESCHI O REFRIGERATI (ESCLUSI SEDANI-RAPA)
0709.52.00	TARTUFI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709.60.10	PEPERONI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709.60.91	PIMENTI DEL GENERE " <i>CAPSICUM</i> ", FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI " <i>CAPSICUM</i> "
0709.60.95	PIMENTI DEL GENERE " <i>CAPSICUM</i> " O DEL GENERE " <i>PIMENTA</i> ", FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI

0709.60.99	PIMENTI DEL GENERE "CAPSICUM" O DEL GENERE "PIMENTA", FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI "CAPSICUM" E ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI, NONCHÉ PEPERONI)
0709.70.00	SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709.90.10	INSALATE, FRESCHES O REFRIGERATE (ECCETTO LATTUGHE E CICORIE)
0709.90.20	BIETOLE DA COSTA E CARDI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709.90.31	OLIVE, FRESCHES O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)
0709.90.39	OLIVE, FRESCHES O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO
0709.90.40	CAPPERI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709.90.50	FINOCCHI, FRESCHI O REFRIGERATI
0709.90.60	GRANTURCO DOLCE, FRESCO O REFRIGERATO
0709.90.70	ZUCCHINE, FRESCHES O REFRIGERATE
0709.90.90	ORTAGGI, FRESCHI O REFRIGERATI, N.N.A.
0710.10.00	PATATE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE
0710.21.00	PISELLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710.22.00	FAGIOLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710.29.00	LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PISELLI E FAGIOLI)
0710.30.00	SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710.80.10	OLIVE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE
0710.80.51	PEPERONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710.80.59	PIMENTI DEL GENERE "CAPSICUM" O DEL GENERE "PIMENTA", ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PEPERONI)
0710.80.61	FUNGHI DEL GENERE "AGARICUS", ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710.80.69	FUNGHI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE "AGARICUS")
0710.80.70	POMODORI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710.80.80	CARCIOFI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710.80.85	ASPARAGI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0710.80.95	ORTAGGI O LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PATATE, LEGUMI DA GRANELLA, SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA), ATREPLICI, GRANTURCO DOLCE, OLIVE, PIMENTI DEL GENERE "CAPSICUM" O DEL GENERE "PIMENTA", FUNGHI, POMODORI)
0710.90.00	MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI
0711.20.10	OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)
0711.20.90	OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO

0711.30.00	CAPPERI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0711.40.00	CETRIOLI E CETRIOLINI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0711.59.00	FUNGHI E TARTUFI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO FUNGHI DEL GENERE "AGARICUS")
0711.90.90	MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI
0712.20.00	CIPOLLE SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712.90.05	PATATE SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712.90.11	GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA
0712.90.19	GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, ANCHE TAGLIATO IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATO (ECCETTO IBRIDI DESTINATI ALLA SEMINA)
0712.90.30	POMODORI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI
0712.90.50	CAROTE SECCHIE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE
0712.90.90	ORTAGGI O LEGUMI E LORO MISCELE, SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCETTO PATATE, CIPOLLE, FUNGHI, TARTUFI, GRANTURCO DOLCE, POMODORI E CAROTE)
0713.10.90	PISELLI (<i>PISUM SATIVUM</i>) SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
0713.20.00	CECI SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI
0713.31.00	FAGIOLI DELLE SPECIE <i>VIGNA MUNGO</i> (L.) HEPPEL O <i>VIGNA RADIATA</i> (L.) WILCZEK, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI
0713.32.00	FAGIOLI ADZUKI (<i>PHASEOLUS</i> O <i>VIGNA ANGULARIS</i>), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI
0713.33.90	FAGIOLI COMUNI (<i>PHASEOLUS VULGARIS</i>), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)
0713.39.00	FAGIOLI DELLE SPECIE <i>VIGNA</i> E <i>PHASEOLUS</i> , SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO FAGIOLI DELLE SPECIE <i>VIGNA MUNGO</i> (L.) HEPPEL O <i>VIGNA RADIATA</i> (L.) WILCZEK, FAGIOLI ADZUKI E FAGIOLI COMUNI)
0801.11.00	NOCI DI COCCO DISSECCATE
0801.19.00	NOCI DI COCCO FRESCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE
0801.21.00	NOCI DEL BRASILE FRESCHE O SECCHIE, CON GUSCIO
0801.31.00	NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHIE, CON GUSCIO
0801.32.00	NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHIE, SGUSCIATE
0802.21.00	NOCCIOLE FRESCHE O SECCHIE, CON GUSCIO
0802.22.00	NOCCIOLE FRESCHE O SECCHIE, SGUSCIATE E DECORTICATE
0802.31.00	NOCI COMUNI FRESCHE O SECCHIE, CON GUSCIO
0802.32.00	NOCI COMUNI, FRESCHE O SECCHIE, SGUSCIATE E DECORTICATE
0802.40.00	CASTAGNE E MARRONI, FRESCI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI

0802.50.00	PISTACCHI FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI
0802.90.85	FRUTTA A GUSCIO, FRESCH E O SECCH E, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE (ECCE T TO NOCI DI COCCO, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI ACAGIÙ, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI COMUNI, CASTAGNE E MARRONI "CASTANEA SPP", PISTACCHI, NOCI DI PECÂN, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA, PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO E NOCI MACADAMIA)
0803.00.11	FRUTTA DEL PLANTANO (BANANE DA CUOCERE), FRESCH E
0803.00.19	BANANE FRESCH E (ECCE T TO FRUTTA DEL PLANTANO)
0804.20.10	FICHI FRESCHI
0804.30.00	ANANASSI, FRESCHI O SECCHI
0804.50.00	GUAI AVE, MANGHI E MANGOSTANI, FRESCHI O SECCHI
0805.10.10	ARANCE SANGUIGNE E SEMI SANGUIGNE, FRESCH E
0805.10.30	NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN, FRESCH E
0805.10.50	ARANCE DOLCI, FRESCH E (ECCE T TO SANGUIGNE E SEMISANGUIGNE, NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN)
0805.10.80	ARANCE, FRESCH E O SECCH E (ECCE T TO ARANCE DOLCI, FRESCH E)
0805.20.10	CLEMENTINE, FRESCH E O SECCH E
0805.20.30	MONREAL E SATSUMA, FRESCHI O SECCHI
0805.20.50	MANDARINI E WILKINGS, FRESCHI O SECCHI
0805.20.70	TANGERINI, FRESCHI O SECCHI
0805.20.90	TANGELO, ORTANIQUE, MALAQUINA E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCE T TO CLEMENTINE, MONREAL, SATSUMA, MANDARINI, WILKINGS E TANGERINI)
0805.50.10	LIMONI (<i>CITRUS LIMON</i> , <i>CITRUS LIMONUM</i>), FRESCHI O SECCHI
0805.50.90	LIMETTE (<i>CITRUS AURANTIFOLIA</i> , <i>CITRUS LATIFOLIA</i>), FRESCH E O SECCH E
0806.10.10	UVE DA TAVOLA, FRESCH E
0807.20.00	PAPAIE FRESCH E
0808.10.10	MELE DA SIDRO FRESCH E, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE
0808.10.20	MELE DELLA VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS, FRESCH E
0808.10.50	MELE DELLA VARIETÀ GRANNY SMITH, FRESCH E
0808.10.90	MELE FRESCH E (ECCE T TO MELE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE, NONCHÉ VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS E GRANNY SMITH)
0808.20.10	PERE DA SIDRO FRESCH E, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE
0808.20.50	PERE FRESCH E (ECCE T TO PERE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE)
0808.20.90	COTOGNE FRESCH E

0809.10.00	ALBICOCCHE FRESCHE
0809.20.05	CILIEGIE ACIDE (<i>PRUNUS Cerasus</i>) FRESCHE
0809.20.95	CILIEGIE FRESCHE (ECCETTO CILIEGIE ACIDE " <i>PRUNUS Cerasus</i> ")
0809.30.10	PESCHE NOCI FRESCHE
0809.30.90	PESCHE FRESCHE (ECCETTO PESCHE NOCI)
0809.40.05	PRUGNE FRESCHE
0809.40.90	PRUGNOLE FRESCHE
0810.20.10	LAMPONI FRESCHI
0810.20.90	MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONI, FRESCHE
0810.30.10	RIBES NERO (<i>Cassis</i>) FRESCO
0810.30.90	RIBES BIANCO E UVA SPINA, FRESCHI
0810.40.30	MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL " <i>Vaccinium myrtillus</i> "), FRESCHI
0810.40.50	FRUTTI DEL " <i>Vaccinium macrocarpum</i> " E DEL " <i>Vaccinium corymbosum</i> ", FRESCHI
0810.40.90	FRUTTI DEL GENERE " <i>Vaccinium</i> ", FRESCHI (ECCETTO MIRTILLI ROSSI E FRUTTI DEL " <i>Vaccinium myrtillus</i> ", DEL " <i>Vaccinium macrocarpum</i> " E DEL " <i>Vaccinium corymbosum</i> ")
0810.50.00	KIWI FRESCHI
0810.90.30	TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI E SAPOTIGLIE, FRESCHI
0810.90.40	FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, FRESCHI
0810.90.95	FRUTTA COMMESTIBILI, FRESCHE (ECCETTO FRUTTA A GUSCIO, BANANE, DATTERI, FICHI, ANANASSI, AVOCADI, GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI, SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, AGRUMI, UVE)
0811.10.11	FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13%
0811.10.19	FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13%
0811.10.90	FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, NON DOLCIFICATE, CONGELATE
0811.20.31	LAMPONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811.20.51	RIBES ROSSO, ANCHE COTTO IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATO, NON DOLCIFICATO
0811.20.59	MORE DI ROVO O DI GELSO, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, NON DOLCIFICATE
0811.20.90	MORE-LAMPONI, RIBES BIANCO E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811.90.19	FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE A 13% (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)
0811.90.39	FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI UGUALE O SUPERIORE A 13% (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)

0811.90.50	MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL "VACCINIUM MYRTILLUS"), ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811.90.70	MIRTILLI DELLE SPECIE "VACCINIUM MYRTILLOIDES" E "VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM", ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI
0811.90.75	CILIEGIE ACIDE "PRUNUS CERASUS", ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
0811.90.80	CILIEGIE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO CILIEGIE ACIDE "PRUNUS CERASUS")
0811.90.85	GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI
0811.90.95	FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI, UVA SPINA)
0812.10.00	CILIEGIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0812.90.20	ARANCE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE
0812.90.99	FRUTTA TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO CILIEGIE, ALBICOCHE, ARANCE, PAPAIE)
0813.10.00	ALBICOCHE SECCHIE
0813.20.00	PRUGNE SECCHIE
0813.30.00	MELE SECCHIE
0813.40.10	PESCHE SECCHIE, COMPRESI LE PESCHE NOCI
0813.40.30	PERE SECCHIE
0813.40.50	PAPAIE SECCHIE
0813.40.60	TAMARINDI SECCHI
0813.40.70	FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI
0813.40.95	FRUTTA COMMESTIBILI, SECCHIE, N.N.A.
0813.50.12	MISCUGLI DI PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI, SENZA PRUGNE
0813.50.15	MISCUGLI DI FRUTTA SECCHIE, SENZA PRUGNE (ECCETTO QUELLE DELLE VOCI DA 0801 A 0806 NONCHÉ PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA)
0813.50.99	MISCUGLI DI FRUTTA SECCHIE N.N.A.
0901.11.00	CAFFÈ (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E DECAFFEINIZZATO)
0901.12.00	CAFFÈ DECAFFEINIZZATO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)
0901.21.00	CAFFÈ TORREFATTO (ECCETTO QUELLO DECAFFEINIZZATO)
0901.22.00	CAFFÈ TORREFATTO DECAFFEINIZZATO
0901.90.90	SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CONTENENTI CAFFÈ IN QUALSIASI PROPORZIONE
0904.20.30	PIMENTI DEL GENERE "CAPSICUM" O "PIMENTA", ESSICCATI, NON TRITATI NÉ POLVERIZZATI (ECCETTO PEPERONI)

0909.10.00	SEMI DI ANICE O DI BADIANA
0909.20.00	SEMI DI CORIANDOLO
0909.30.00	SEMI DI CUMINO
0909.40.00	SEMI DI CARVI
0909.50.00	SEMI DI FINOCCHIO; BACCHE DI GINEPRO
0910.10.00	ZENZERO
0910.20.10	ZAFFERANO (ECCEETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)
0910.20.90	ZAFFERANO TRITATO O POLVERIZZATO
0910.30.00	CURCUMA
0910.40.11	SERPILLO (ECCEETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)
0910.40.13	TIMO (ECCEETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO E SERPILLO)
0910.40.19	TIMO TRITATO O POLVERIZZATO
0910.40.90	FOGLIE DI ALLORO
0910.50.00	CURRY
0910.91.10	MISCUGLI DI SPEZIE VARIE (ECCEETTO QUELLI TRITATI O POLVERIZZATI)
0910.91.90	MISCUGLI DI SPEZIE VARIE, TRITATI O POLVERIZZATI
0910.99.10	SEMI DI Fieno GRECO
0910.99.91	SPEZIE N.N.A. (ECCEETTO QUELLE TRITATE O POLVERIZZATE E MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)
0910.99.99	SPEZIE TRITATE O POLVERIZZATE N.N.A. (ECCEETTO MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)
1102.10.00	FARINA DI SEGALA
1102.20.10	FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5%
1102.20.90	FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5%
1102.30.00	FARINA DI RISO
1102.90.10	FARINA DI ORZO
1102.90.90	FARINE DI CEREALI (ECCEETTO FRUMENTO (GRANO), FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)
1103.11.10	SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) DURO
1103.11.90	SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) TENERO E DI SPELTA
1103.13.10	SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5%

1103.13.90	SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5%
1103.19.90	SEMOLE E SEMOLINI DI CEREALI (ECCEETTO FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)
1104.12.90	FIOCCHI DI AVENA
1104.19.10	CEREALI DI FRUMENTO (GRANO) SCHIACCIATI O IN FIOCCHI
1104.19.50	CEREALI DI GRANTURCO SCHIACCIATI O IN FIOCCHI
1104.19.99	CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI (ECCEETTO ORZO, AVENA, FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO E RISO)
1104.23.10	CEREALI DI GRANTURCO MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI
1104.23.99	CEREALI DI GRANTURCO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)
1104.29.39	CEREALI PERLATI (ECCEETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) O SEGALA)
1104.29.89	CEREALI (DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)
1104.30.90	GERMI DI CEREALI, INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI (ECCEETTO FRUMENTO (GRANO))
1108.11.00	AMIDO DI FRUMENTO (GRANO)
1108.12.00	AMIDO DI GRANTURCO
1108.13.00	FECOLA DI PATATE
1108.14.00	FECOLA DI MANIOCA
1108.19.90	AMIDO (ECCEETTO QUELLO DI FRUMENTO (GRANO), GRANTURCO, FECOLA DI PATATE, FECOLA DI MANIOCA E AMIDO DI RISO)
1202.10.90	ARACHIDI CON GUSCIO (ECCEETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE E QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)
1202.20.00	ARACHIDI SGUSCIATE, ANCHE FRANTUMATE (ECCEETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE)
1211.10.00	RADICI DI LIQUIRIZIA, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211.20.00	RADICI DI GINSENG, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211.30.00	FOGLIE DI COCA, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211.40.00	PAGLIA DI PAPAVERO, FRESCA O SECCA, ANCHE TAGLIATA, FRANTUMATA O POLVERIZZATA
1211.90.30	FAVE TONKA, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE
1211.90.70	RAMI, STELI E FOGLIE DI MAGGIORANA SELVATICA (<i>ORIGANUM VULGARE</i>), ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI
1211.90.75	FOGLIE E FIORI DI SALVIA (<i>SALVIA OFFICINALIS</i>), FRESCI O SECCHI, ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI
1211.90.98	PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, FRESCI O SECCHI, ANCHE TAGLIATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI (ECCEETTO RADICI DI LIQUIRIZIA E DI GINSENG, FOGLIE DI COCA)
1501.00.19	STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O OTTENUTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCEETTO QUELLI DESTINATI AD USI INDUSTRIALI)
1508.10.90	OLIO DI ARACHIDE GREGGIO (ECCEETTO QUELLO DESTINATO AD USI INDUSTRIALI)

1508.90.90	OLIO DI ARACHIDE (ECCEETTO QUELLO GREGGIO) E SUE FRAZIONI, (ECCEETTO LA VOCE 1508.90.10) IMPIEGATO PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA
1510.00.10	OLI D'OLIVA GREGGI E LORO MISCELE, ANCHE CON OLI DELLA VOCE 1509
1510.00.90	ALTRI OLI E LORO FRAZIONI, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE DALLE OLIVE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE E MISCELE DI TALI OLI O FRAZIONI CON GLI OLI O LE FRAZIONI DELLA VOCE 1509 (ECCEETTO OLI GREGGI)
1522.00.39	RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO D'OLIVA (ECCEETTO PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS))
1522.00.91	MORCHIE O FECCE DI OLIO, PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) (ECCEETTO QUELLE CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA)
1522.00.99	RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE O DELLE CERE ANIMALI O VEGETALI (ECCEETTO QUELLI CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA, MORCHIE O FECCE DI OLIO NONCHÉ PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS))
1602.10.00	PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DI CARNI, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO PER L'ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI O PER USI DIETETICI, IN RECIPIENTI IL CUI CONTENUTO NON SUPERA 250 G
1602.31.11	PREPARAZIONI CONTENENTI 57% O PIÙ DI CARNE DI TACCHINO NON COTTA (ECCEETTO SALCICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI)
1602.31.19	PREPARAZIONI CONTENENTI 57% O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCEETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602.31.90	PREPARAZIONI CONTENENTI MENO DI 25% DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCEETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602.32.11	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, NON COTTE, CONTENENTI 57% O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602.32.19	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, COTTE, CONTENENTI 57% O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602.10.00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602.32.90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI E DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE (ECCEETTO QUELLE CONTENENTI 25% O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602.10.00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602.39.21	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, NON COTTE, CONTENENTI 57% O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602.39.29	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, COTTE, CONTENENTI 57% O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCEETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602.10.00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602.39.80	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE (ECCEETTO QUELLE CONTENENTI 25% O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602.10.00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602.41.10	PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA
1602.41.90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCEETTO QUELLA DOMESTICA)
1602.42.10	PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA
1602.42.90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCEETTO QUELLA DOMESTICA)
1602.49.13	PREPARAZIONI E CONSERVE DI COLLARI E LORO PEZZI, COMPRESI I MISCUGLI DI COLLARI E SPALLE, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA
1602.49.19	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, COMPRESI I MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONTENENTI, IN PESO, 80% O PIÙ DI CARNE E/O DI FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE, COMPRESI IL LARDO E I GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA O LA LORO ORIGINE (ECCEETTO PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PEZZI, SALSICCE)
1602.49.90	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI, DI FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA (ECCEETTO LA SPECIE SUINA DOMESTICA, PROSCIUTTI, SPALLE E LORO PEZZI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602.50.31	"CORNED BEEF", IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI
1602.50.39	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCEETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)

1602.50.80	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCEP TO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)
1602.90.31	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI SELVAGGINA O DI CONIGLIO (ECCEP TO QUELLE DI CINGHIALE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602.90.41	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI RENNA (ECCEP TO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602.90.51	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE CONTENENTI CARNIE E/O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA (ECCEP TO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)
1602.90.61	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, NON COTTE, CONTENENTI CARNE O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCEP TO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602.90.72	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCEP TO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602.90.74	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCEP TO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)
1602.90.76	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, COTTE (ECCEP TO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1602.90.78	PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, COTTE (ECCEP TO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
1701.91.00	ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ALLO STATO SOLIDO
1701.99.10	ZUCCHERI BIANCHI CONTENENTI, ALLO STATO SECCO, 99,5% O PIÙ DI SACCAROSIO (ECCEP TO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)
1701.99.90	ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA E SACCAROSIO CHIMICAMENTE PURO, ALLO STATO SOLIDO (ECCEP TO ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ZUCCHERI GREGGI E ZUCCHERI BIANCHI)
1702.11.00	LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPP O DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, 99% O PIÙ DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA
1702.19.00	LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPP O DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, MENO DEL 99% DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA
1702.20.90	ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPP O D'ACERO (ECCEP TO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)
1702.90.60	SUCCEDANEI DEL MIELE, ANCHE MISTI CON MIELE NATURALE
1702.90.71	ZUCCHERI E MELASSI, CAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, IL 50% O PIÙ DI SACCAROSIO
1702.90.75	ZUCCHERI E MELASSI, CAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50% DI SACCAROSIO, IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI
1702.90.79	ZUCCHERI E MELASSI, CAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50% DI SACCAROSIO (ECCEP TO ZUCCHERI E MELASSI IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI)
1801.00.00	CACAO IN GRANI, INTERI O INFRANTI; GREGGIO O TORREFATTO
2002.10.10	POMODORI PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)
2002.10.90	POMODORI NON PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)
2002.90.11	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12%, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEP TO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002.90.19	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12%, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCEP TO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002.90.31	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30%, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCEP TO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002.90.39	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30%, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002.90.91	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30%, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2002.90.99	POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30%, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)
2004.10.10	PATATE COTTE, CONGELATE
2004.10.99	PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, CONGELATE (ECCETTO QUELLE SEMPLICEMENTE COTTE O SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI)
2005.20.20	PATATE A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI, ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, NON CONGELATE
2005.20.80	PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, NON CONGELATE (ECCETTO QUELLE SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI, NONCHÉ A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI)
2008.11.92	ARACHIDI TOSTATE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008.11.94	ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, N.N.A. (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)
2008.11.96	ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG
2008.11.98	ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)
2008.19.11	NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50% O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI
2008.19.13	MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG
2008.19.19	FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, MANDORLE E PISTACCHI TOSTATI E NOCI TROPICALI)
2008.19.59	NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50% O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI
2008.19.93	MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG
2008.19.95	FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO ARACHIDI, MANDORLE, PISTACCHI, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)
2008.19.99	FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL))
2008.20.19	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLI AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17%)
2008.20.51	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17%, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008.20.71	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19%, IN IMBALLAGGI ≤ 1 KG
2008.20.99	ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)
2008.30.11	AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9% E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85% MAS
2008.30.51	SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008.30.71	SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI ≤ 1 KG
2008.30.75	MANDARINI, COMPRESI I TANGERINI E I MANDARINI SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS ED ALTRI IBRIDI SIMILI DI AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI ≤ 1 KG

2008.30.90	AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI (ECCEPTE QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008.40.11	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13% E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85% MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008.40.21	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85% MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEPTE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13%)
2008.40.31	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15%, IN IMBALLAGGI ≤ 1 KG
2008.40.51	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13%, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008.40.71	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15%, IN IMBALLAGGI ≤ 1 KG
2008.40.79	PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 15%, IN IMBALLAGGI ≤ 1 KG
2008.50.11	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13% E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85% MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008.50.31	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85% MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEPTE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13%)
2008.50.39	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85% MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEPTE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13%)
2008.50.69	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13%, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008.50.94	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG
2008.50.99	ALBICOCHE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCEPTE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008.60.31	CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85% MAS (ECCEPTE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9%)
2008.60.51	CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008.60.59	CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCEPTE CILIEGIE ACIDE)
2008.60.71	CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI ≥ 4,5 KG (ECCEPTE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008.60.79	CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI ≥ 4,5 KG (ECCEPTE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI E CILIEGIE ACIDE)
2008.60.91	CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCEPTE QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)
2008.70.94	PESCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG
2008.80.11	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9% E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85% MAS
2008.80.19	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9% E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85% MAS
2008.80.31	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85% MAS (ECCEPTE QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9%)
2008.80.50	FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008.99.45	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG
2008.99.55	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI ≤ 1 KG
2008.99.72	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON INFERIORE A 5 KG

2008.99.78	PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG
2009.11.11	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM ³ A 20°C, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009.11.19	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM ³ A 20°C, DI VALORE > 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009.11.91	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM ³ A 20°C, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30% (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009.11.99	SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM ³ A 20°C, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI, CONTENENTI ALCOLE, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30%)
2009.19.98	SUCCHI DI ARANCIA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE, CONGELATI, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30%)
2009.69.11	SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009.69.51	SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE SUPERIORE A 18 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009.69.71	SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30% (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009.69.79	SUCCHI DI UVA (COMPRESI MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30% (ECCEZIONE QUELLI CONCENTRATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009.79.11	SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009.79.91	SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30% (ECCEZIONE QUELLI CONTENENTI ALCOLE)
2009.79.99	SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20°C (ECCEZIONE QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O CONTENENTI ALCOLE)
2009.90.11	MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM ³ A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009.90.13	MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA
2009.90.31	MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM ³ A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30% (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009.90.41	MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM ³ A 20°C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, ADDIZIONATI DI ZUCCHERI (ECCEZIONE QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2009.90.79	MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM ³ A 20°C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCEZIONE QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI, FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)
2305.00.00	PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO D'ARACHIDE
2307.00.11	FECCE DI VINO AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9% MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25%
2307.00.19	FECCE DI VINO (ECCEZIONE QUELLE AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9% MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25%)
2307.00.90	TARTARO GREGGIO
2308.00.11	VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3% MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40%
2308.00.19	VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCEZIONE VINACCIA AVENTE UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3% MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40%)

2308.00.90	STOCCHI DI GRANTURCO, SCORZE DI FRUTTA E ALTRE MATERIE VEGETALI E CASCAMI VEGETALI, RESIDUI E SOTTOPRODOTTI VEGETALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, N.N.A. (ECCEP TO GHIANDE DI QUERCIA, CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA)
2309.90.35	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10%, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50% E INFERIORE A 75% (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.39	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10%, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75% (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.41	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10% E INFERIORE O UGUALE A 30%, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10% (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.51	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30%, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10% (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.53	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30%, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10% E INFERIORE A 50% (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.59	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30%, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50% (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.70	PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)
2309.90.91	POLPE DI BARBABIETOLE MELASSATE, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
2309.90.93	PREMISCELE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
2309.90.95	PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI CLORURO DI COLINA UGUALE O SUPERIORE A 49%, SU SUPPORTO ORGANICO O INORGANICO
2309.90.97	PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCEP TO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, PRODOTTI DETTI "SOLUBILI" DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI)

ALLEGATO II (c)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Esenti da dazio nell'ambito di un contingente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo <i>(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)</i>		
Codice SA⁴	Designazione delle merci	Contingente (in t)
1001.90.91	FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA	20,000
1001.90.99	SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (ECCEPTE QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)	

⁴

Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO III

CONCESSIONI CE RELATIVE AI PESCI E AI PRODOTTI DELLA PESCA ALBANESI

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell'Albania sono soggette alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC	Designazione delle merci	Entrata in vigore dell'accordo (quantitativo totale nel primo anno)	1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo	1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo e anni successivi
0301 91 10	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 50 t a 0%.	CT: 50 t a 0%.	CT: 50 t a 0%.
0301 91 90		Oltre il CT:	Oltre il CT:	Oltre il CT:
0302 11 10		90% del dazio NPF	80% del dazio NPF3	70% del dazio NPF
0302 11 20				
0302 11 80				
0303 21 10				
0303 21 20				
0303 21 80				
0304 10 15				
0304 10 17				
ex 0304 10 19				
ex 0304 10 91				
0304 20 15				
0304 20 17				
ex 0304 20 19				
ex 0304 90 10				
ex 0305 10 00				
ex 0305 30 90				
0305 49 45				
ex 0305 59 80				
ex 0305 69 80				

Codice NC	Designazione delle merci	Entrata in vigore dell'accordo (quantitativo totale nel primo anno)	1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo	1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo e anni successivi
0301 93 00	Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0%.	CT: 20 t a 0%.	CT: 20 t a 0%.
0302 69 11		Oltre il CT:	Oltre il CT:	Oltre il CT:
0303 79 11		90% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF
ex 0304 10 19				
ex 0304 10 91				
ex 0304 20 19				
ex 0304 90 10				
ex 0305 10 00				
ex 0305 30 90				
ex 0305 49 80				
ex 0305 59 80				
ex 0305 69 80				
ex 0301 99 90	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i> : vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0%.	CT: 20 t a 0%.	CT: 20 t a 0%.
0302 69 61		Oltre il CT:	Oltre il CT:	Oltre il CT:
0303 79 71		80% del dazio NPF	55% del dazio NPF	30% del dazio NPF
ex 0304 10 38				
ex 0304 10 98				
ex 0304 20 94				
ex 0304 90 97				
ex 0305 10 00				
ex 0305 30 90				
ex 0305 49 80				
ex 0305 59 80				
ex 0305 69 80				
ex 0301 99 90	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in	CT: 20 t a 0%.	CT: 20 t a 0%.	CT: 20 t a 0%.
0302 69 94		Oltre il CT:	Oltre il CT:	Oltre il CT:
ex 0303 77 00		80% del dazio NPF	55% del dazio NPF	30% del dazio NPF

Codice NC	Designazione delle merci	Entrata in vigore dell'accordo (quantitativo totale nel primo anno)	1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo	1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo e anni successivi
ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana			

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente iniziale	Aliquota del dazio
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine	100 tonnellate	6%(1)
1604 16 00 1604 20 40	Preparazioni e conserve di acciughe	1000 tonnellate(2)	0%(1)

(1) Oltre il volume contingente si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

(2) Dal 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il volume contingente annuale è aumentato di 200 tonnellate purché almeno l'80% del contingente dell'anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell'anno. Tale meccanismo si applica fino a quando il volume contingente annuale raggiunge 1600 tonnellate oppure le parti concordano l'applicazione di modalità diverse.

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà ridotta come segue:

Anno	Entrata in vigore dell'accordo (dazio %)	1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo	1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo e anni successivi
Dazio	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF

ALLEGATO IV

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

(di cui al titolo V, capitolo II)

1. SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - (i) ramo vita;
 - (ii) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e agenzie;
4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
2. prestiti di qualsiasi tipo, compresi, tra l'altro, crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, «traveller's cheques» (assegni turistici) e lettere di credito;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:
 - (a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.),
 - (b) cambi,
 - (c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,

- (d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,
 - (e) valori mobiliari,
 - (f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi;
 8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
 9. gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 11. disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
 12. servizi finanziari accessori di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

- (a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
- (b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
- (c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO V

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui all'articolo 73)

1. L'articolo 73, paragrafo 3 concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

- trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971);
- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991).

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l'articolo 73, paragrafo 3 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- convenzione sul brevetto europeo;
- trattato OMPI sul diritto dei brevetti;
- accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

3. Dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Albania garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

PROTOCOLLO N. 1

Prodotti siderurgici

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dall'Albania, contemplati da detti capitoli.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità di cui all'articolo 19, elencati all'allegato I del presente accordo, sono progressivamente ridotti secondo il calendario ivi previsto.
2. All'entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di altri prodotti siderurgici originari della Comunità sono aboliti.

Articolo 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 5

1. Alla luce di quanto stipulato all'articolo 71 del presente accordo, le Parti riconoscono la necessità che ciascuna di esse affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro tre anni, l'Albania definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la propria industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce all'Albania l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.
2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 71 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme

specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, l'Albania può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
 - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,
 - il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e
 - il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di misure compensatorie volte a contrastare gli effetti distorsivi degli aiuti concessi in Albania.
4. Ciascuna delle Parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto di informazioni con l'altra Parte, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.
6. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti.

Articolo 7

Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformità dell'articolo 120 dell'accordo.

PROTOCOLLO N. 2

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania

Articolo 1

1. La Comunità e la Repubblica d'Albania applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui all'allegato I e agli allegati II (a), II (b), II (c), II (d), in base alle condizioni ivi indicate.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II (b), II (c), II (d);
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Repubblica d'Albania, oppure
- in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e la Repubblica d'Albania si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica d'Albania

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica d'Albania elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	- Iogurt:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0403 10 59	---- superiore a 27%
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3%
0403 10 93	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 10 99	---- superiore a 6%
0403 90	- altri:
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0403 90 79	---- superiore a 27%
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3%
0403 90 93	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 90 99	---- superiore a 6%
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	-Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:
0502 10 00	- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole
0502 90 00	- altri
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
0505 10	- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:

0505 10 10	-- gregge
0505 10 90	-- altre
0505 90 00	- altri
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie:
0506 10 00	- Osseina e ossa acidulate
0506 90 00	- altre
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
0507 10 00	- Avorio; polveri e cascami d'avorio
0507 90 00	- altri
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0509 00	Spugne naturali di origine animale:
0509 00 10	- gregge
0509 00 90	- altre
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	- Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	-- Ortaggi o legumi:
0711 90 30	--- Granturco dolce
0903 00 00	Mate
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 20 00	- Alghe
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	- Succhi ed estratti vegetali;
1302 12 00	-- di liquirizia
1302 13 00	-- di luppolo
1302 14 00	-- di piretro o di radici delle piante da rotenone
1302 19	-- altri:
1302 19 90	--- altri
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati;
1302 20 10	-- allo stato secco
1302 20 90	-- altri
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00	-- Agar-agar
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1401 10 00	- Bambù
1401 20 00	- Canne d'India
1401 90 00	- altre
1402 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
1403 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1404 10 00	- Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia
1404 20 00	- Linters di cotone
1404 90 00	- altri
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1505 00 10	- Grasso di lana greggio
1505 00 90	- altri
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90 15	-- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenati, detti « opalwax »
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%
1517 90	- altra:
1517 90 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%
	-- altre:
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	- Linossina
	- altri:
1518 00 91	-- Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
	-- altri:
1518 00 95	---Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	--- altri

1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 10 00	- Cere vegetali
1521 90	- altre:
1521 90 10	-- Spermaceti, anche raffinati o colorati
	-- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:
1521 90 91	--- gregge
1521 90 99	--- altre
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	- Degras
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 11	--- sotto forma di strisce
1704 10 19	--- altre
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 91	--- sotto forma di strisce
1704 10 99	--- altre
1704 90	- altri:
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»
	-- altri:
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati
	--- altri:
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene
1704 90 75	---- Caramelle
	---- altri:
1704 90 81	----- ottenuti per compressione
1704 90 99	----- altri
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:
1803 10 00	- non sgrassata
1803 20 00	- completamente o parzialmente sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65%
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31%
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31%
	-- altre:
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18%
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»
1806 20 80	--- Glassatura al cacao
1806 20 95	--- altre
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
1806 31 00	-- ripiene
1806 32	-- non ripiene
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti
1806 32 90	--- altre
1806 90	- altre:
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni:
1806 90 11	---- contenenti alcole
1806 90 19	---- altri
	--- altri:
1806 90 31	---- ripieni
1806 90 39	---- non ripieni
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao
1806 90 90	-- altre
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	- altri:
	-- Estratti di malto:
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %
1901 90 19	--- altri
	-- altri:

1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404
1901 90 99	--- altri
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	-- altre:
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero
1902 19 90	--- altre
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): -- altre:
1902 20 91	--- cotte
1902 20 99	--- altre
1902 30	- altre paste alimentari:
1902 30 10	-- secche
1902 30 90	-- altre
1902 40	- Cuscus:
1902 40 10	-- non preparato
1902 40 90	-- altro
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
1904 10 10	-- a base di granturco
1904 10 30	-- a base di riso
1904 10 90	-- altri:
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati -- altri:
1904 20 91	--- a base di granturco
1904 20 95	--- a base di riso
1904 20 99	--- altri
1904 30 00	Bulgur di grano
1904 90	- altri:
1904 90 10	-- Riso
1904 90 80	-- altri
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	- Pane croccante detto «Knäckebröt»
1905 20	- Pane con spezie (panpepato):

1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:
1905 31	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti:
	--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 31 19	---- altri
	--- altri:
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %
	---- altri:
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno
1905 31 99	----- altri
1905 32	-- Cialde e cialdine:
1905 32 05	--- aventi, in peso, un tenore di umidità superiore a 10 %
	--- altre
	---- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 32 19	----- altre
	---- altre:
1905 32 91	----- salate, anche ripiene
1905 32 99	----- altre
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:
1905 40 10	-- Fette biscottate
1905 40 90	-- altri
1905 90	- altri:
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
	-- altri:
1905 90 30	-- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca
1905 90 45	--- Biscotti
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
	--- altri:
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	---- altri
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	- altri:
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	-- Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2004 10	- Patate:
	-- altre
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005 20	- Patate:
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	-- Arachidi:
2008 11 10	--- Burro di arachidi
	- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	-- Cuori di palma
2008 99	-- altri:
	--- senza aggiunta di alcole:
	---- senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 11	-- Estratti, essenze e concentrati:
2101 11 11	--- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95%
2101 11 19	--- altri
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 12 98	--- altri
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati
	-- Preparazioni:
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate
2101 20 98	--- altri
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

2101 30 11	--- Cicoria torrefatta
2101 30 19	--- altri
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta
2101 30 99	--- altri
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:
2102 10	- Lieviti vivi:
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
	-- Lieviti di panificazione:
2102 10 31	--- secchi
2102 10 39	--- altri
2102 10 90	-- altri
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
	-- Lieviti morti:
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
2102 20 19	--- altri
2102 20 90	-- altri
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00	- Salsa di soia
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:
2103 30 10	-- Farina di senapa
2103 30 90	-- Senapa preparata
2103 90	- altri:
2103 90 10	-- «Chutney» di mango liquido
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2% vol e inferiore o uguale a 49,2% vol e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri
2103 90 90	-- altri
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:
2104 10 10	-- secchi o disseccati
2104 10 90	-- altri
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7%
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 10 80	-- altri
2106 90	- altre:
2106 90 10	-- Preparazioni dette «fondute»
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	-- altre:
2106 90 92	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	--- altre
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:
2201 10	- Acque minerali e acque gassate:
	-- Acque minerali naturali:
2201 10 11	--- senza diossido di carbonio
2201 10 19	--- altre
2201 10 90	-- altre:
2201 90 00	- altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
2202 90	- altre:
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:
2202 90 91	--- inferiore a 0,2%
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2%
2203 00	Birra di malto:
	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:
2203 00 01	-- presentata in bottiglie
2203 00 09	-- altra
2203 00 10	- in recipienti di capacità superiore a 10 litri
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 10 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
2205 90	- altri:
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 90 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2207 10 00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol
2207 20 00	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce: -- presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2208 20 12	--- Cognac
2208 20 14	--- Armagnac
2208 20 26	--- Grappa
2208 20 27	--- Brandy de Jerez
2208 20 29	--- altri -- presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 20 40	--- Distillato greggio --- altri:
2208 20 62	---- Cognac:
2208 20 64	---- Armagnac
2208 20 86	---- Grappa
2208 20 87	---- Brandy de Jerez
2208 20 89	---- altri
2208 30	- Whisky: -- Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 19	--- superiore a 2 litri -- Whisky detto «Scotch»:
	--- Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 32	---- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 38	---- superiore a 2 litri -- Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 52	---- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 58	---- superiore a 2 litri --- altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 72	---- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 78	---- superiore a 2 litri -- altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 82	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 88	--- superiore a 2 litri
2208 40	- Rum e tafia: -- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 40 11	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) --- altri:

2208 40 31	--- di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro
2208 40 39	---- altri
	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 40 51	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)
	-- altri:
2208 40 91	---- di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro
2208 40 99	---- altri
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):
	-- Gin, presentato in recipienti di capacità:
2208 50 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 19	--- superiore a 2 litri
	-- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:
2208 50 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 99	--- superiore a 2 litri
2208 60	- Vodka:
	-- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4% vol, presentata in recipienti di capacità:
2208 60 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 19	--- superiore a 2 litri
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4% vol, presentata in recipienti di capacità:
2208 60 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 99	--- superiore a 2 litri
2208 70	- Liquori:
2208 70 10	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 70 90	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri
2208 90	- altri:
	-- Arak, presentato in recipienti di capacità:
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 19	--- superiore a 2 litri
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 38	--- superiore a 2 litri:
	-- altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	--- inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 41	---- Ouzo
	---- altri:
	----- Acquaviti:
	----- di frutta:
2208 90 45	----- Calvados
2208 90 48	----- altre
	----- altre:
2208 90 52	----- Korn
2208 90 54	----- Tequila

2208 90 56	----- altre
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	--- superiore a 2 litri:
	---- Acquaviti:
2208 90 71	----- di frutta
2208 90 75	----- Tequila
2208 90 77	----- altre
2208 90 78	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, presentato in recipienti di capacità:
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 99	--- superiore a 2 litri
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:
2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
2402 20	- Sigarette contenenti tabacco:
2402 20 10	-- contenenti garofano
2402 20 90	-- altre
2402 90 00	- altri
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:
2403 10	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g
2403 10 90	-- altro
	- altri:
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»
2403 99	-- altri:
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto
2403 99 90	--- altri
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	- altri polialcoli:
2905 43 00	-- Mannitolo
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo):
	--- in soluzione acquosa:
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 19	---- altro
	--- altro:
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 99	---- altro
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	- altri:
3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

	-- Oleoresine d'estrazione
3301 90 21	--- di liquirizia e luppolo
3301 90 30	--- altre
3301 90 90	-- altri
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol ---- altre:
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	----- altre
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	- Caseine:
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio
3501 10 90	-- altre
3501 90	- altri:
3501 90 90	-- altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	-- Destrina -- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	--- altri
3505 20	- Colle:
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25%
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80%
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	- a base di sostanze amidacee:
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83%
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823 11 00	-- Acido stearico
3823 12 00	-- Acido oleico
3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio
3823 19	-- altri:
3823 19 10	--- Acidi grassi distillati
3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi
3823 19 90	--- altri
3823 70 00	- Alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:
	-- in soluzione acquosa:
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 19	--- altro
	-- altro:
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 99	--- altro

Allegato II (a)
Dazi applicabili all'importazione in Albania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

- Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi sono fissati a zero per l'importazione in Albania delle merci originarie della Comunità elencate nella tabella seguente.

Codice SA⁵	Designazione delle merci
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:
0502 10 00	- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole
0502 90 00	- altri
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
0505 10	- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:
0505 10 10	-- gregge
0505 10 90	-- altre
0505 90 00	- altri
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie:
0506 10 00	- Osseina e ossa acidulate
0506 90 00	- altre
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
0507 10 00	- Avorio; polveri e cascami d'avorio
0507 90 00	- altri
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0509 00	Spugne naturali di origine animale:
0509 00 10	- gregge
0509 00 90	- altre
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate

⁵

Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 « Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali » della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

	in modo provvisorio
0903 00 00	Mate
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Succhi ed estratti vegetali;
1302 12 00	-- di liquirizia
1302 13 00	-- di luppolo
1302 14 00	-- di piretro o di radici delle piante da rotenone
1302 19	-- altri:
1302 19 90	--- altri
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati;
1302 20 10	-- allo stato secco
1302 20 90	-- altri
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	-- Agar-agar
1302 32	--Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1401 10 00	- Bambù
1401 20 00	- Canne d'India
1401 90 00	- altre
1402 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
1403 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1404 10 00	- Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia
1404 20 00	- Linters di cotone
1404 90 00	- altri
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1505 00 10	- Grasso di lana greggio
1505 00 90	- altri
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 90 15	-- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenati, detti « opalwax »
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%
1517 90	- altra:
1517 90 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%
	-- altre:
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518 00 10	- Linossina
	- altri:
1518 00 91	-- Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516
	-- altri:
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1518 00 99	--- altri
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
1521 10 00	- Cere vegetali
1521 90	- altri:
1521 90 10	-- Spermaceti, anche raffinati o colorati
	-- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:
1521 90 91	--- gregge
1521 90 99	--- altre
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 10	- Degras
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 11	--- sotto forma di strisce
1704 10 19	--- altre
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1704 10 91	--- sotto forma di strisce
1704 10 99	--- altre
1704 90	- altri:
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»

	-- altri:
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati
	--- altri:
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene
1704 90 75	---- Caramelle
	---- altri:
1704 90 81	----- ottenuti per compressione
1704 90 99	----- altri
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:
1803 10 00	- non sgrassata
1803 20 00	- completamente o parzialmente sgrassata
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	- Pane croccante detto «Knäckebröt»
1905 20	- Pane con spezie (panpepato):
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:
1905 31	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti:
	--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g
1905 31 19	---- altri
	--- altri:
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8%
	---- altri:
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno
1905 31 99	----- altri
1905 32	-- Cialde e cialdine:
1905 32 05	--- aventi, in peso, un tenore di umidità superiore a 10%
	--- altre
	---- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

1905 32 19	----- altre
	---- altre:
1905 32 91	----- salate, anche ripiene
1905 32 99	----- altre
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:
1905 40 10	-- Fette biscottate
1905 40 90	-- altri
1905 90	- altri:
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
	-- altri:
1905 90 30	-- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca
1905 90 45	--- Biscotti
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
	--- altri:
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	---- altri
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
	-- Preparazioni:
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:
2103 30 10	-- Farina di senapa
2103 30 90	-- Senapa preparata
2103 90	- altri:
2103 90 10	-- «Chutney» di mango liquido
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2% vol e inferiore o uguale a 49,2% vol e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:
2104 10 10	-- secchi o disseccati
2104 10 90	-- altri
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio,

2106 10 80	meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90	-- altri
2106 90 10	- altre:
2106 90 10	-- Preparazioni dette "fondute"
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
2106 90 92	-- altre:
2106 90 92	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	--- altre
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:
2403 10	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 10 90	-- altro
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
2905 43 00	- altri polialcoli:
2905 44	-- Mannitolo
2905 44 11	-- D-glucitolo (sorbitolo):
2905 44 19	--- in soluzione acquosa:
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 19	---- altro
2905 44 91	--- altro:
2905 44 99	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 45 00	---- altro
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	- altri:
3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali
3301 90 21	-- Oleoresine d'estrazione
3301 90 30	--- di liquirizia e luppulo
3301 90 90	--- altre
3301 90 90	-- altri
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
3302 10 10	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
3302 10 10	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol
3302 10 10	---- altre:

3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
3302 10 29	----- altre
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	- Caseine:
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio
3501 10 90	-- altre
3501 90	- altri:
3501 90 90	-- altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	-- Destrina
	-- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	--- altri
3505 20	- Colle:
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25%
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80%
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	- a base di sostanze amidacee:
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83%
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
3823 11 00	-- Acido stearico
3823 12 00	-- Acido oleico
3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio
3823 19	-- altri:
3823 19 10	--- Acidi grassi distillati
3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi
3823 19 90	--- altri
3823 70 00	- Alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: -- in soluzione acquosa:
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 19	--- altro -- altro:
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 99	--- altro

Allegato II (b)

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

I dazi doganali per i prodotti di cui al presente allegato vengono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ¹	Descrizione del prodotto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 10 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol
2205 90 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol
2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2207 10 00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol
2207 20 00	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce: -- presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2208 20 12	--- Cognac
2208 20 14	--- Armagnac
2208 20 26	--- Grappa
2208 20 27	--- Brandy de Jerez
2208 20 29	--- altri -- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 20 40	--- Distillato greggio --- altri:
2208 20 62	---- Cognac:
2208 20 64	---- Armagnac
2208 20 86	---- Grappa
2208 20 87	---- Brandy de Jerez
2208 20 89	---- altri
2208 30	- Whisky: -- Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 19	--- superiore a 2 litri -- Whisky detto «Scotch»: --- Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

¹ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 « Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali » della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

2208 30 32	---- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 38	---- superiore a 2 litri
	--- Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:
2208 30 52	---- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 58	---- superiore a 2 litri
	--- altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 72	---- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 78	---- superiore a 2 litri
	-- altri, presentati in recipienti di capacità:
2208 30 82	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 88	--- superiore a 2 litri
2208 40	- Rum e tafia:
	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 40 11	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)
	--- altri:
2208 40 31	---- di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro
2208 40 39	---- altri
	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:
2208 40 51	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)
	-- altro:
2208 40 91	---- di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro
2208 40 99	---- altri
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):
	-- Gin, presentato in recipienti di capacità:
2208 50 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 19	--- superiore a 2 litri
	-- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:
2208 50 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 50 99	--- superiore a 2 litri
2208 60	- Vodka:
	-- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4% vol, presentata in recipienti di capacità:
2208 60 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 19	--- superiore a 2 litri
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4% vol, presentata in recipienti di capacità:
2208 60 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 60 99	--- superiore a 2 litri
2208 70	- Liquori:
2208 70 10	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 70 90	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri
2208 90	- altri:

	-- Arak, presentato in recipienti di capacità:
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 19	--- superiore a 2 litri
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 38	--- superiore a 2 litri:
	-- altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	--- inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 41	---- Ouzo
	---- altri:
	----- Acquaviti:
	----- di frutta:
2208 90 45	----- Calvados
2208 90 48	----- altre
	----- altre:
2208 90 52	----- Korn
2208 90 54	----- Tequila
2208 90 56	----- altre
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	--- superiore a 2 litri:
	---- Acquaviti:
2208 90 71	----- di frutta
2208 90 75	----- Tequila
2208 90 77	----- altre
2208 90 78	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, presentato in recipienti di capacità:
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 99	--- superiore a 2 litri

Allegato II (c)

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 80% del dazio di base;
- il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di base;
- il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

Codice SA ¹	Designazione delle merci
0710 0710 40 00	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: - Granturco dolce
0711 0711 90 0711 90 30	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: - altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: -- Ortaggi o legumi: --- Granturco dolce
1806 1806 10 1806 10 15 1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 1806 20 10 1806 20 30	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65% -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80% - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: -- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31% -- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o

¹ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 « Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali » della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

	superiore a 25% e inferiore a 31%
	-- altre:
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18%
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»
1806 20 80	--- Glassatura al cacao
1806 20 95	--- altre
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
1806 31 00	-- ripiene
1806 32	-- non ripiene
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti
1806 32 90	--- altre
1806 90	- altre:
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolato:
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni:
1806 90 11	---- contenenti alcole
1806 90 19	---- altri
	--- altri:
1806 90 31	---- ripieni
1806 90 39	---- non ripieni
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao
1806 90 90	-- altre
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	- altre:
	-- Estratti di malto:
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %
1901 90 19	--- altri
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%
1901 90 19	--- altri
1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

1901 90 99	--- altri
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	-- altre:
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero
1902 19 90	--- altre
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): -- altre:
1902 20 91	--- cotte
1902 20 99	--- altre
1902 30	- altre paste alimentari:
1902 30 10	-- secche
1902 30 90	-- altre
1902 40	- Cuscus:
1902 40 10	-- non preparato
1902 40 90	-- altro
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1904 10 10	-- a base di granturco
1904 10 30	-- a base di riso
1904 10 90	-- altri:
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati -- altri:
1904 20 91	--- a base di granturco
1904 20 95	--- a base di riso
1904 20 99	--- altri
1904 30 00	Bulgur di grano
1904 90	- altri:
1904 90 10	-- Riso
1904 90 80	-- altri
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	- altri:
2001 90 30	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	-- Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai

2004 10	prodotti della voce 2006 - Patate: -- altri
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005 20	- Patate:
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: - Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	-- Arachidi:
2008 11 10	--- Burro di arachidi
	- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	-- Cuori di palma
2008 99	-- altri: --- senza aggiunta di alcole: ---- senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 11	-- Estratti, essenze e concentrati:
2101 11 11	--- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95%
2101 11 19	--- altri
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 12 98	--- altri
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati -- Preparazioni:
2101 20 98	--- altri
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: -- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta
2101 30 19	--- altri

	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta
2101 30 99	--- altri
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:
2102 10	- Lieviti vivi:
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
	-- Lieviti di panificazione:
2102 10 31	--- secchi
2102 10 39	--- altri
2102 10 90	-- altri
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
	-- Lieviti morti:
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
2102 20 19	--- altri
2102 20 90	-- altri
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00	- Salsa di soia
2103 90	- altri:
2103 90 90	-- altri
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7%
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:
2201 10 11	--- senza diossido di carbonio
2201 10 19	--- altre
2201 10 90	-- altre:
2201 90 00	- altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
2202 90 91	--- inferiore a 0,2%
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2%

2202 90 99	--- uguale o superiore a 2%
2203 00*	Altri tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati;
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco:
2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
2402 20	- Sigarette contenenti tabacco:
2402 20 10	-- contenenti garofano
2402 20 90	-- altre
2402 90 00	- altri
2403	Altri tabacchi e sucedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughì di tabacco:
2403 10	- Tabacco da fumo, anche contenente sucedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 10 10	--in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g
	- altri:
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»
2403 99	-- altri:
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto
2403 99 90	--- altri

*Alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio sarà pari a 0%.

Allegato II (d)

I prodotti agricoli trasformati di cui al presente allegato continuano ad essere soggetti ai dazi NPF alla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA ⁸	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	- Iogurt: -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: --- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 10 53	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0403 10 59	---- superiore a 27%
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3%
0403 10 93	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 10 99	---- superiore a 6%
0403 90	- altri: -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: --- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %
0403 90 73	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0403 90 79	---- superiore a 27%
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3%
0403 90 93	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 90 99	---- superiore a 6%

⁸

Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale n. 8981 del 12 dicembre 2003 « Per l'approvazione del livello delle tariffe doganali » della Repubblica d'Albania (Gazzette ufficiali n. 82 e 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e la legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

PROTOCOLLO N. 3

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e vini aromatizzati

ARTICOLO 1

Il protocollo include i seguenti elementi:

- (1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- (2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

ARTICOLO 2

I presenti accordi si applicano ai vini di cui al codice n. 22.04, alle bevande spiritose di cui al codice n. 22.08 e ai vini aromatizzati di cui al codice n. 22.05 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

I presenti accordi si applicano ai seguenti prodotti:

- (1) vini ottenuti da uve fresche
 - (a) originari della Comunità, che sono stati prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁹, quale modificato, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici¹⁰, quale modificato;
 - (b) originari dell'Albania, che sono stati prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione albanese. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria;
- (2) bevande spiritose, quali definite,

⁹ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione.

¹⁰ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 9).

- (a) per la Comunità, nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose¹¹, quale modificato, e nel regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose¹², quale modificato;
 - (b) per l'Albania, nell'ordinanza ministeriale n. 2 del 6.1.2003, relativa all'adozione del regolamento "sulla definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose", basata sulla legge n. 8443 del 21.1.1999 "Sulla viticoltura, il vino e i sottoprodotti della vite";
- (3) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, di seguito denominati "vini aromatizzati", quali definiti,
- (a) per la Comunità, nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli¹³, quale modificato;
 - (b) per l'Albania, dalla legge n. 8443 del 21.1.1999 "Sulla viticoltura, il vino e i sottoprodotti della vite".

¹¹ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

¹² GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9).

¹³ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

ALLEGATO I

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, originari dell'Albania, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC	Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del protocollo 3)	Dazio applicabile	Quantitativi (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10 ex 2204 21	Vini spumanti di qualità Vini di uve fresche	esenzione	5 000	(1)
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	2 000	(1)

(1) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle Parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che l'Albania non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
3. Le importazioni in Albania dei seguenti vini, originari della Comunità, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice della tariffa doganale albanese	Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del protocollo 3)	Dazio applicabile	Quantitativi (hl)
ex 2204 10 ex 2204 21	Vini spumanti di qualità Vini di uve fresche	esenzione	10 000

4. L'Albania concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
5. Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento di accompagnamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi¹⁴, rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante in un elenco da redigere congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme all'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo 3.

¹⁴ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2338/2003 (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 28).

7. Entro il primo trimestre del 2008, le Parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
8. Le Parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
9. A richiesta di ognuna delle Parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

ALLEGATO II

ACCORDO

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA IN MERITO AL RICONOSCIMENTO, ALLA PROTEZIONE E AL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

ARTICOLO 1 OBIETTIVI

1. Le Parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati originari dei loro territori alle condizioni stabilite dal presente accordo.
2. Le Parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- (a) "originario di", se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle Parti contraenti:

un vino interamente elaborato sul territorio della Parte contraente in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte contraente;

una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte contraente;
- (b) "indicazione geografica", quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: "accordo TRIPS");
- (c) "menzione tradizionale": una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- (d) "omonimo": la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;
- (e) "designazione": i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- (f) "etichettatura": il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una

bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

- (g) “presentazione”: l’insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull’etichetta, l’imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;
- (h) “imballaggio”: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- (i) “produzione”, l’intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;
- (j) “vino”: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;
- (k) “varietà di vite”: varietà di piante della specie *Vitis Vinifera*, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle Parti contraenti può applicare all’uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;
- (l) “accordo OMC”: l’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 3

NORME GENERALI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Salvo diversa disposizione del presente accordo, i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte contraente importatrice.

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI

ARTICOLO 4

DENOMINAZIONI PROTETTE

Sono protette le seguenti denominazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 5, 6 e 7:

- (a) per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità:
 - i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;
 - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;
 - le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2;
- (b) per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell'Albania:
 - i riferimenti al nome "Albania" o altri termini utilizzati per indicare questo paese;
 - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.

ARTICOLO 5

PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI FACENTI RIFERIMENTO AGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ E ALL'ALBANIA

1. In Albania, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
 - (a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e
 - (b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono all'Albania e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
 - (a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dell'Albania e
 - (b) possono essere utilizzati in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.

ARTICOLO 6
PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

1. In Albania, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'appendice 1, parte A:
 - (a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e
 - (b) possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità; e
2. nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all'Albania di cui all'appendice 1, parte B:
 - (a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell'Albania e
 - (b) possono essere utilizzate in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.
3. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte contraente utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.
4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte contraente ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte contraente.
5. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali denominazioni sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora
 - la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;
 - l'indicazione geografica in questione sia tradotta;
 - tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
6. Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di indurre i consumatori in errore.

7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3 dell'accordo TRIPs.
8. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.
9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte contraente a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte contraente di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.
10. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti contraenti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti contraenti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6 dell'accordo TRIPs.

ARTICOLO 7 ***PROTEZIONE DELLE MENZIONI TRADIZIONALI***

1. In Albania, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:
 - (a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari dell'Albania, e
 - (b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
2. L'Albania adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, essa utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:
 - (a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni, e
 - (b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell'appendice 2.
4. La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 4.

ARTICOLO 8
MARCHI COMMERCIALI

1. Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle Parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4 del titolo I del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.
2. Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle Parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.
3. Deliberando nel quadro delle sue competenze e per conseguire gli obiettivi convenuti tra le Parti, il governo dell'Albania adotta le misure necessarie per modificare i marchi Amantia (Grappa) e Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2007, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell'articolo 4 del titolo I del presente accordo.

ARTICOLO 9
ESPORTAZIONI

Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettera a) e lettera b), secondo trattino e le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all'articolo 4, lettera a), terzo trattino non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte.

TITOLO II

ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DELL'ACCORDO

ARTICOLO 10 **GRUPPO DI LAVORO**

1. È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici del sottocomitato per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 121 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Albania e la Comunità.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.
3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, alternativamente nella Comunità e in Albania, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti contraenti e secondo modalità da esse convenute.

ARTICOLO 11 **COMPITI DELLE PARTI CONTRAENTI**

1. Le Parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. L'Albania nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione. La Comunità europea nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti contraenti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione del presente accordo.
4. Le Parti contraenti:
 - (a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti contraenti stesse;
 - (b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti contraenti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

- (c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;
- (d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;
- (e) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

ARTICOLO 12

APPLICAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ACCORDO

1. Le Parti contraenti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo.

Articolo 13

ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le Parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.
2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:
 - (a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;
 - (b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.
3. Se una delle Parti contraenti ha fondati motivi per sospettare che:
 - (a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Albania e nella Comunità, non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Albania ovvero alle norme del presente accordo, e
 - (b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra Parte contraente e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra Parte contraente.

4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte contraente e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

ARTICOLO 14 **CONSULTAZIONI**

1. Le Parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La Parte contraente che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive, a norma dell'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 15

TRANSITO DI PICCOLI QUANTITATIVI

- I. Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:
- (a) in transito sul territorio di una delle due Parti contraenti, o
 - (b) originari del territorio di una delle Parti contraenti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.
- II. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:
- 1. i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
 - 2.
 - (a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
 - (b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
 - (c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
 - (d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
 - (e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
 - (f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.

ARTICOLO 16

COMMERCIALIZZAZIONE DI SCORTE PREESISTENTI

- 1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
- 2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti contraenti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

APPENDICE 1

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo n. 3)

PARTE A: NELLA COMUNITÀ

a) VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

AUSTRIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>
Burgenland Carnuntum Donauland Kamptal Kärnten Kremstal Mittelburgenland Neusiedlersee Neusiedlersee-Hügelland Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Südburgenland Süd-Oststeiermark Südsteiermark Thermenregion Tirol Traisental Vorarlberg Wachau Weinviertel Weststeiermark Wien

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Bergland Steirerland Weinland Wien

BELGIO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays des jardins de Wallonie

CIPRO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>In greco</i>		<i>In inglese</i>	
<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>	<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Κουμανδαρία Λαόνα Ακάμα Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης Πιτσιλιά Κρασοχώρια Λεμεσού.....	Αφάμης ο Λαόνα	Commandaria Laona Akama Vouni Panayia – Ambelitis Pitsilia Krasohoria Lemesou.....	Afames o Laona

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Λεμεσός	Lemesos
Πάφος	Pafos
Λευκωσία	Lefkosia
Λάρνακα	Larnaka

REPUBBLICA CECA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<u>Regioni determinate</u>	<u>Sottoregioni</u>
<u>(seguite o no dal nome della sottoregione)</u>	<u>(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)</u>
<u>Čechy</u>	<u>litoměřická</u>
	<u>mělnická</u>
<u>Morava</u>	<u>mikulovská</u>
	<u>slovácká</u>
	<u>velkopavlovická</u>
	<u>znojemská</u>

2. Vini da tavola con indicazione geografica

české zemské víno
moravské zemské víno

FRANCIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da 'Edelzwicker' o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un'unità geografica più piccola

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, *seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages* Brissac

Anjou, *seguito o no da 'Gamay', 'Mousseux' o 'Villages'*

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn o Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, *preceduto o no da "Muscat de"*

Beaune

Bellet o Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge
 Bordeaux, *seguito o no da 'Clairet' o 'Supérieur' o 'Rosé' o 'mousseux'*
 Bourg
 Bourgeois
 Bourgogne, *seguito o no da 'Clairet' o 'Rosé' o dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Bourgogne Aligoté
 Bourgueil
 Bouzeron
 Brouilly
 Buzet
 Cabardès
 Cabernet d'Anjou
 Cabernet de Saumur
 Cadillac
 Cahors
 Canon-Fronsac
 Cap Corse, *preceduto da "Muscat de"*
 Cassis
 Cérons
 Chablis Grand Cru, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Chablis, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Chambertin
 Chambertin Clos de Bèze
 Chambolle-Musigny
 Champagne
 Chapelle-Chambertin
 Charlemagne
 Charmes-Chambertin
 Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet
 Côte de Beaune-Villages
 Château Châlon
 Château Grillet
 Châteaumeillant
 Châteauneuf-du-Pape
 Châtillon-en-Diois

Chenas
 Chevalier-Montrachet
 Cheverny
 Chinon
 Chiroubles
 Chorey-lès-Beaune *o* Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune *o* Chorey-lès-Beaune Côte de
 Beaune-Villages
 Clairette de Bellegarde
 Clairette de Die
 Clairette du Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Clos de la Roche
 Clos de Tart
 Clos des Lambrays
 Clos Saint-Denis
 Clos Vougeot
 Collioure
 Condrieu
 Corbières, *seguito o no da Boutenac*
 Cornas
 Corton
 Corton-Charlemagne
 Costières de Nîmes
 Côtes de Beaune, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Côte de Beaune-Villages
 Côte de Brouilly
 Côte de Nuits
 Côte Roannaise
 Côte Rôtie
 Coteaux Champenois, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Coteaux d'Aix-en-Provence
 Coteaux d'Ancenis, *seguito o no dal nome di una varietà di vite*
 Coteaux de Die
 Coteaux de l'Aubance
 Coteaux de Pierrevert
 Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet
Coteaux du Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume
Coteaux du Layon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Coteaux du Loir
Coteaux du Lyonnais
Coteaux du Quercy
Coteaux du Tricastin
Coteaux du Vendômois
Coteaux Varois
Côte-de-Nuits-Villages
Côtes Canon-Fronsac
Côtes d'Auvergne, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Côtes de Beaune, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Côtes de Bergerac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Bourg
Côtes de Brulhois
Côtes de Castillon
Côtes de Duras
Côtes de la Malepère
Côtes de Millau
Côtes de Montravel
Côtes de Provence, *seguito o no da Sainte Victoire*
Côtes de Saint-Mont
Côtes de Toul
Côtes du Frontonnais, *seguito o no da Fronton o Villaudric*
Côtes du Jura
Côtes du Lubéron
Côtes du Marmandais
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, *seguito o no dai nomi dei seguenti comuni*: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, *seguito o no dai "lieux dits"* Mareuil o Brem o Vix o Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres
Griotte-Chambertin
Gros Plant du Pays Nantais
Haut Poitou
Haut-Médoc
Haut-Montravel
Hermitage
Irancy
Irouléguy
Jasnières
Juliéna
Jurançon
L'Etoile
La Grande Rue
Ladoix *o* Ladoix Côte de Beaune *o* Ladoix Côte de Beaune-Villages
Lalande de Pomerol
Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Latricières-Chambertin
Les-Baux-de-Provence
Limoux
Lirac
Lustrac-Médoc
Loupjac
Lunel, *preceduto o no da "Muscat de"*
Lussac Saint-Émilien
Mâcon *o* Pinot-Chardonnay-Macôn
Mâcon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Mâcon-Villages
Macvin du Jura
Madriran
Maranges Côte de Beaune *o* Maranges Côtes de Beaune-Villages
Maranges, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Mareillac
Mareaux
Marsannay

Maury
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Médoc
Menetou Salon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Mercurey
Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages
Minervois
Minervois-la-Livinière
Mireval
Monbazillac
Montagne Saint-Émilion
Montagny
Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages
Montlouis, *seguito o no da 'mousseux' o 'pétillant'*
Montrachet
Montravel
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moselle
Moulin-à-Vent
Moulis
Moulis-en-Médoc
Muscadet
Muscadet Coteaux de la Loire
Muscadet Côtes de Grandlieu
Muscadet Sèvre-et-Maine
Musigny
Néac
Nuits
Nuits-Saint-Georges
Orléans
Orléans-Cléry
Pacherenc du Vic-Bilh
Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses *o* Pernand-Vergelesses Côte de Beaune *o* Pernand-Vergelesses Côte de
Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet *o* Puligny-Montrachet Côte de Beaune *o* Puligny-Montrachet Côte de
Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, *preceduto o no da "Muscat de"*

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Roussette du Bugey, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint Julien
Saint-Amour
Saint-Aubin *o* Saint-Aubin Côte de Beaune *o* Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages
Saint-Bris
Saint-Chinian
Sainte-Croix-du-Mont
Sainte-Foy Bordeaux
Saint-Émilion
Saint-Emilion Grand Cru
Saint-Estèphe
Saint-Georges Saint-Émilion
Saint-Jean-de-Minervois, *preceduto o no da "Muscat de"*
Saint-Joseph
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saint-Péray
Saint-Pourçain
Saint-Romain *o* Saint-Romain Côte de Beaune *o* Saint-Romain Côte de Beaune-Villages
Saint-Véran
Sancerre
Santenay *o* Santenay Côte de Beaune *o* Santenay Côte de Beaune-Villages
Saumur Champigny
Saussignac
Sauternes
Savennières
Savennières-Coulée-de-Serrant
Savennières-Roche-aux-Moines
Savigny *o* Savigny-lès-Beaune
Seyssel
Tâche (La)
Tavel
Thouarsais

Touraine Amboise
Touraine Azay-le-Rideau
Touraine Mesland
Touraine Noble Joue
Touraine, *seguito o no da 'mousseux' o 'pétillant'*
Tursan
Vacqueyras
Valençay
Vin d'Entraygues et du Fel
Vin d'Estaing
Vin de Corse, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Vin de Lavilledieu
Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Vin du Bugey, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Vin Fin de la Côte de Nuits
Viré Clessé
Volnay
Volnay Santenots
Vosne-Romanée
Vougeot
Vouvray, *seguito o no da 'mousseux' o 'pétillant'*

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays de l'Agenais
Vin de pays d'Aigues
Vin de pays de l'Ain
Vin de pays de l'Allier
Vin de pays d'Allobrogie
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence
Vin de pays des Alpes Maritimes
Vin de pays de l'Ardèche
Vin de pays d'Argens
Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude
Vin de pays de l'Aveyron
Vin de pays des Balmes dauphinoises
Vin de pays de la Bénovie
Vin de pays du Bérange
Vin de pays de Bessan
Vin de pays de Bigorre
Vin de pays des Bouches du Rhône
Vin de pays du Bourbonnais
Vin de pays du Calvados
Vin de pays de Cassan
Vin de pays Cathare
Vin de pays de Caux
Vin de pays de Cessenon
Vin de pays des Cévennes, *seguito o no da* Mont Bouquet
Vin de pays Charentais, *seguito o no da* Ile de Ré *o* Ile d'Oléron *o* Saint-Sornin
Vin de pays de la Charente
Vin de pays des Charentes-Maritimes
Vin de pays du Cher
Vin de pays de la Cité de Carcassonne
Vin de pays des Collines de la Moure
Vin de pays des Collines rhodaniennes
Vin de pays du Comté de Grignan
Vin de pays du Comté tolosan
Vin de pays des Comtés rhodaniens
Vin de pays de la Corrèze
Vin de pays de la Côte Vermeille
Vin de pays des coteaux charitois
Vin de pays des coteaux d'Enserune
Vin de pays des coteaux de Besilles
Vin de pays des coteaux de Cèze
Vin de pays des coteaux de Coiffy
Vin de pays des coteaux Flaviens
Vin de pays des coteaux de Fontcaude
Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche
Vin de pays des coteaux de l'Auxois
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse
Vin de pays des coteaux de Laurens
Vin de pays des coteaux de Miramont
Vin de pays des coteaux de Montélimar
Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays des coteaux des Baronnie
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays des coteaux de Tannay
Vin de pays des coteaux du Verdon
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des côtes catalanes
Vin de pays des côtes de Gascogne
Vin de pays des côtes de Lastours
Vin de pays des côtes de Montestruc
Vin de pays des côtes de Pérignan
Vin de pays des côtes de Prouilhe
Vin de pays des côtes de Thau
Vin de pays des côtes de Thongue
Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays de la Creuse
Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne
 Vin de pays du Doubs
 Vin de pays de la Drôme
 Vin de pays Duché d'Uzès
 Vin de pays de Franche-Comté, *seguito o no da* Coteaux de Champlitte
 Vin de pays du Gard
 Vin de pays du Gers
 Vin de pays des Hautes-Alpes
 Vin de pays de la Haute-Garonne
 Vin de pays de la Haute-Marne
 Vin de pays des Hautes-Pyrénées
 Vin de pays d'Hauterive, *seguito o no da* Val d'Orbieu *o* Coteaux du Termenès *o* Côtes de
 Lézignan
 Vin de pays de la Haute-Saône
 Vin de pays de la Haute-Vienne
 Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude
 Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb
 Vin de pays des Hauts de Badens
 Vin de pays de l'Hérault
 Vin de pays de l'Ile de Beauté
 Vin de pays de l'Indre et Loire
 Vin de pays de l'Indre
 Vin de pays de l'Isère
 Vin de pays du Jardin de la France, *seguito o no da* Marches de Bretagne *o* Pays de Retz
 Vin de pays des Landes
 Vin de pays de Loire-Atlantique
 Vin de pays du Loir et Cher
 Vin de pays du Loiret
 Vin de pays du Lot
 Vin de pays du Lot et Garonne
 Vin de pays des Maures
 Vin de pays de Maine et Loire
 Vin de pays de la Mayenne
 Vin de pays de Meurthe-et-Moselle
 Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile
 Vin de pays du Mont Caume
 Vin de pays des Monts de la Grage
 Vin de pays de la Nièvre
 Vin de pays d'Oc
 Vin de pays du Périgord, *seguito o no da* Vin de Domme
 Vin de pays de la Petite Crau
 Vin de pays des Portes de Méditerranée
 Vin de pays de la Principauté d'Orange
 Vin de pays du Puy de Dôme
 Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques
 Vin de pays des Pyrénées-Orientales
 Vin de pays des Sables du Golfe du Lion
 Vin de pays de la Sainte Baume
 Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert
 Vin de pays de Saint-Sardos
 Vin de pays de Sainte Marie la Blanche
 Vin de pays de Saône et Loire
 Vin de pays de la Sarthe
 Vin de pays de Seine et Marne
 Vin de pays du Tarn
 Vin de pays du Tarn et Garonne
 Vin de pays des Terroirs landais, *seguito o no da* Coteaux de Chalosse *o* Côtes de L'Adour *o*
 Sables Fauves *o* Sables de l'Océan
 Vin de pays de Thézac-Perricard
 Vin de pays du Torgan
 Vin de pays d'Urfé
 Vin de pays du Val de Cesse
 Vin de pays du Val de Dagne
 Vin de pays du Val de Montferrand
 Vin de pays de la Vallée du Paradis
 Vin de pays du Var
 Vin de pays du Vaucluse
 Vin de pays de la Vaufrage
 Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

GERMANIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Nomi delle regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni</i>
<i>(seguiti o no dal nome della sottoregione)</i>	
Ahr.....	Walporzheim o Ahrtal
.....	Badische Bergstraße (Bergstrasse)
Baden.....	Bodensee
.....	Breisgau
	Kaiserstuhl
	Kraichgau
	Markgräflerland
	Ortenau
	Tauberfranken
	Tuniberg
	Maindreieck
Franken.....	Mainviereck
....	Steigerwald
	Starkenbourg
	Umstadt
	Loreley
Hessische	Siebengebirge
Bergstraße.....	Bernkastel
	Burg Cochem
Mittelrhein.....	Moseltor
.....	Obermosel
Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o	Ruwertal
Ruwer....	Saar
	Nahetal
	Mittelhaardt Deutsche Weinstraße
	(Weinstrasse)
	Südliche Weinstraße (Weinstrasse)
	Johannisberg
Nahe.....	

		Bingen
Pfalz.....		Nierstein
		Wonnegau
Rheingau.....		Mansfelder Seen
		Schloß Neuenburg (Schloss Neuenburg)
Rheinhessen.....		Thüringen
		Elsterstal
		Meißen (Meissen)
		Bayerischer Bodensee
		Kocher-Jagst-Tauber
Saale-		Oberer Neckar
Unstrut.....		Remstal-Stuttgart
		Württembergisch Unterland
Sachsen.....		Württembergischer Bodensee
		
Württemberg.....		

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Landwein

Ahrtaler Landwein
Badischer Landwein
Bayerischer Bodensee-Landwein
Fränkischer Landwein
Landwein der Mosel
Landwein der Ruwer
Landwein der Saar
Mecklenburger Landwein
Mitteldeutscher Landwein
Nahegauer Landwein
Pfälzer Landwein
Regensburger Landwein

Tafelwein

Albrechtsburg
Bayern
Burgengau
Donau
Lindau
Main
Mecklenburger
Neckar
Oberrhein
Rhein
Rhein-Mosel
Römertor

Rheinburgen-Landwein

Stargarder Land

Rheingauer Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Taubertäler Landwein

GRECIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

In greco

Σάμος
Μοσχάτος Πατρών
Μοσχάτος Ρίου – Πατρών
Μοσχάτος Κεφαλληνίας
Μοσχάτος Λήμνου
Μοσχάτος Ρόδου
Μαυροδάφνη Πατρών
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας
Σητεία
Νεμέα
Σαντορίνη
Δαφνές
Ρόδος
Νάουσα
Ρομπόλα Κεφαλληνίας
Ραψάνη
Μαντινεία
Μεσενικόλα
Πεζά
Αρχάνες
Πάτρα
Ζίτσα
Αμύνταιο
Γουμένισσα
Πάρος
Λήμνος
Αγχίαλος
Πλαγιές Μελίτωνα

In inglese

Samos
Moschatos Patra
Moschatos Riou Patra
Moschatos Kephalinia
Moschatos Lemnos
Moschatos Rhodos
Mavrodafni Patra
Mavrodafni Kephalinia
Sitia
Nemea
Santorini
Dafnes
Rhodos
Naoussa
Robola Kephalinia
Rapsani
Mantinia
Mesenicola
Peza
Archanes
Patra
Zitsa
Amynteon
Goumenissa
Paros
Lemnos
Anchialos
Slopes of Melitona

2. Vini da tavola con indicazione geografica

In greco

Ρετσίνα Μεσογείων, *seguito o no da* Αττικής
Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου, *seguito o no da* Αττικής
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, *seguito o no da* Αττικής
Ρετσίνα Μεγάρων, *seguito o no da* Αττικής
Ρετσίνα Παιανίας ο Ρετσίνα Λιοπεσίου, *seguiti o no da* Αττικής
Ρετσίνα Παλλήνης, *seguito o no da* Αττικής
Ρετσίνα Πικερμίου, *seguito o no da* Αττικής
Ρετσίνα Σπάτων, *seguito o no da* Αττικής
Ρετσίνα Θηβών, *seguito o no da* Βοιωτίας
Ρετσίνα Γιάλτρων, *seguito o no da* Ευβοίας
Ρετσίνα Καρύστου, *seguito o no da* Ευβοίας
Ρετσίνα Χαλκίδας, *seguito o no da* Ευβοίας
Βερντεα Ζακύνθου
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου
Αττικός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Βιλίτσας
Τοπικός Οίνος Γρεβενών
Τοπικός Οίνος Δράμας
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Επανομής
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος
Τοπικός Οίνος Κισσάμου
Τοπικός Οίνος Κρανιάς
Κρητικός Τοπικός Οίνος
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος
Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

In inglese

Retsina of Mesogia, *seguito o no da* Attika
Retsina of Kropia o Retsina Koropi, *seguito o no da* Attika
Retsina of Markopoulou, *seguito o no da* Attika
Retsina of Megara, *seguito o no da* Attika
Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, *seguito o no da* Attika
Retsina of Pallini, *seguito o no da* Attika
Retsina of Pikermi, *seguito o no da* Attika
Retsina of Spata, *seguito o no da* Attika
Retsina of Thebes, *seguito o no da* Viotias
Retsina of Gialtra, *seguito o no da* Evvia
Retsina of Karystos, *seguito o no da* Evvia
Retsina of Halkida, *seguito o no da* Evvia
Verntea Zakynthou
Regional wine of Mount Athos Agioritikos
Regional wine of Anavyssos
Regional wine of Attiki-Attikos
Regional wine of Vilitsas
Regional wine of Grevena
Regional wine of Drama
Regional wine of Dodekanese -
Dodekanissiakos
Regional wine of Epanomi
Regional wine of Heraklion - Herakliotikos
Regional wine of Thessalia - Thessalikos
Regional wine of Thebes - Thivaikos
Regional wine of Kissamos
Regional wine of Krania
Regional wine of Crete - Kritikos
Regional wine of Lasithi - Lassithiotikos
Regional wine of Macedonia - Macedonikos

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Nea Messimvria
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Messinia - Messiniakos
Παλληνηιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peanea
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pallini - Palliniotikos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου	Regional wine of Peloponnese -
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου	Peloponnisiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα	Regional wine of Slopes of Ambelos
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Slopes of Vertiskos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας	Regional wine of Slopes of Kitherona
Τοπικός Οίνος Πυλίας	Regional wine of Korinthos - Korinthiakos
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας	Regional wine of Slopes of Parnitha
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου	Regional wine of Pylia
Σιατιστινός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Trifilia
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος	Regional wine of Tyrnavos
Τοπικός Οίνος Λετρίνων	Regional wine of Siastista - Siatistinos
Τοπικός Οίνος Σπάτων	Regional wine of Ritsona Avlidas
Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού	Regional wine of Letrines
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Spata
Τοπικός Οίνος Δηλάντιου πεδίου	Regional wine of Slopes of Penteliko
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου	Regional wine of Aegean Sea
Τοπικός Οίνος Τεγέας	Regional wine of Lilantio Pedio
Τοπικός Οίνος Ανδριανής	Regional wine of Markopoulo
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας	Regional wine of Tegea
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής	Regional wine of Adriana
Καρυστινός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Halikouna
Τοπικός Οίνος Πέλλας	Regional wine of Halkidiki
Τοπικός Οίνος Σερρών	Regional wine of Karystos - Karystinos
Συριανός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού	Regional wine of Serres
Τοπικός Οίνος Γερανείων	Regional wine of Syros - Syrianos
Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος	Regional wine of Slopes of Petroto
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος	Regional wine of Gerania
Τοπικός Οίνος Αγοράς	Regional wine of Opountias Lokridos
Τοπικός Οίνος Κοιλιάδος Αταλάντης	Regional wine of Sterea Ellada
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας	Regional wine of Agora

Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων	Regional wine of Arkadia
Τοπικός Οίνος Ημαθίας	Regional wine of Pangeon - Pangeoritikos
Τοπικός Οίνος Κλημέντι	Regional wine of Metaxata
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας	Regional wine of Imathia
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας	Regional wine of Klimenti
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων	Regional wine of Corfu
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Sithonia
Τοπικός Οίνος Αβδήρων	Regional wine of Mantzavinata
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων	Regional wine of Ismaros - Ismarikos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας	Regional wine of Avdira
Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου	Regional wine of Ioannina
Θρακικός Τοπικός Οίνος ο Τοπικός Οίνος Θράκης	Regional wine of Slopes of Egialia
	Regional wine of Enos
	Regional wine of Thrace - Thrakikos ο Regional wine of Thrakis
Τοπικός Οίνος Ιλίου	Regional wine of Ilion
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Metsovo - Metsovitikos
Τοπικός Οίνος Κορωπίου	Regional wine of Koropi
Τοπικός Οίνος Φλώρινας	Regional wine of Florina
Τοπικός Οίνος Θαψανών	Regional wine of Thapsana
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος	Regional wine of Slopes of Knimida
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Epirus - Epirotikos
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος	Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Λευκάδας	Regional wine of Lefkada
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Monemvasia - Monemvasios
Τοπικός Οίνος Βελβεντού	Regional wine of Velvendos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lakonia – Lakonikos
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου	Regional wine of Martino
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Achaia
Τοπικός Οίνος Ηλείας	Regional wine of Ilia

UNGHERIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Ászár-Neszmély(-
i).....

Ászár(-i)
Neszmély(-i)

Badacsony(-i)
Balatonboglár(-
i).....

Balatonlelle(-i)
Márcali
Balatonederics-Lesence(-i)
Cserszeg(-i)
Kál(-i)
Zánka(-i)
Muravidéki

Balatonfelvidék(-
i).....

Balatonfüred-Csopak(-
i).....

Kistelek(-i)
Mórahalom o Móraalmi

Balatonmelléke o
Balatonmelléki.....

Pusztamérges(-i)

Bükkalja(-i)

Debrő(-i), *seguito o no da* Andornaktálya(-i)
o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o
Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o
Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o
Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o
Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-
i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o
Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o
Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o
Tarnaszentmária(-i)

Csongrád(-
i).....

Eger o
Egri.....

Buda(-i)
Etyek(-i)
Velence(-i)

Bácska(-i)
Cegléd(-i)

Etyek-Buda(-
i).....

Hajós-Baja(-i)

Kőszegi

Kunság(-
i).....

Mátra(-i)

Mór(-i)

Pannonhalma (Pannonhalmi)

Pécs(-
i).....

Szekszárd(-i)

Somló(-
i).....

Sopron(-
i).....

Tokaj(-
i).....

Duna mente o Duna menti

Izsák(-i)

Jászság(-i)

Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-
Kiskunfélegyházi

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

Kiskőrös(-i)

Monor(-i)

Tisza mente o Tisza menti

Versend(-i)

Szigetvár(-i)

Kapos(-i)

Kissomlyó-Sághegyi

Kőszeg(-i)

Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o
Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o
Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti
o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-
i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o
Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-
i) o Rátka(-i) o Sározsadány(-i) o
Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o
Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcál(-i) o
Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalú(-i)

Tamási

Völgység(-i)

Siklós(-i), *seguito o no da* Kisharsány(-i) o
Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o
Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o
Csarnóta(-i) o Diósvizsló(-i) o
Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i)
o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o
Nagyótfalu(-i) o Szava(-i) o
Túrony(-i) o Vokány(-i)

Tolna(-
i).....

Villány(-
i).....

ITALIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti *o* Moscato d'Asti *o* Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d'Acqui *o* Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti, *seguito o no da* Colli Aretini *o* Colli Fiorentini *o* Colline Pisane *o* Colli Senesi *o*
Montalbano *o* Montespertoli *o* Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi *o* Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina *o* Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, *seguito o no da* Grumello *o* Inferno *o* Maroggia *o* Sassella *o* Stagafassli
o Vagella

Vermentino di Gallura *o* Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno *o* Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo *o* Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero *o* Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige *o* dell'Alto Adige (Südtirol *o* Südtiroler), *seguito o no da*:

- Colli di Bolzano (Bozner Leiten),
- Meranese di Collina *o* Meranese (Meraner Hugel *o* Meraner),
- Santa Maddalena (St. Magdalener),
- Terlano (Terlaner),
- Valle Isarco (Eisacktal *o* Eisacktaler),
- Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea *o* Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra *o* Bagnoli

Barbera d'Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d'Alba

Barco Reale di Carmignano *o* Rosato di Carmignano *o* Vin Santo di Carmignano
o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena
Bianco dell'Empolese
Bianco della Valdinievole
Bianco di Custoza
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di S. Torpè
Biferno
Bivongi
Boca
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia
Bosco Eliceo
Botticino
Bramaterra
Breganze
Brindisi
Cacc'e mmitte di Lucera
Cagnina di Romagna
Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), *seguito o no da 'Classico'*
Campi Flegrei
Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba
Canavese
Candia dei Colli Apuani
Cannonau di Sardegna, *seguito o no da* Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu
Capalbio
Capri
Capriano del Colle
Carema
Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis
Carso
Castel del Monte
Castel San Lorenzo
Casteller
Castelli Romani
Cellatica
Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri
 Cesanese del Piglio
 Cesanese di Affile *o* Affile
 Cesanese di Olevano Romano *o* Olevano Romano
 Cilento
 Cinque Terre *o* Cinque Terre Sciacchetrà, *seguito o no da* Costa de sera *o* Costa de Campu *o*
 Costa da Posa
 Circeo
 Cirò
 Cisterna d'Asti
 Colli Albani
 Colli Altotiberini
 Colli Amerini
 Colli Berici, *seguito o no da* "Barbarano"
 Colli Bolognesi, *seguito o no da* Colline di Riposto *o* Colline Marconiane *o* Zola Predona *o*
 Monte San Pietro *o* Colline di Oliveto *o*
 Terre di Montebudello *o* Serravalle
 Colli Bolognesi Classico-Pignoletto
 Colli del Trasimeno *o* Trasimeno
 Colli della Sabina
 Colli dell'Etruria Centrale
 Colli di Conegliano, *seguito o no da* Refrontolo *o* Torchiato di Fregona
 Colli di Faenza
 Colli di Luni (*Regione Liguria*)
 Colli di Luni (*Regione Toscana*)
 Colli di Parma
 Colli di Rimini
 Colli di Scandiano e di Canossa
 Colli d'Imola
 Colli Etruschi Viterbesi
 Colli Euganei
 Colli Lanuvini
 Colli Maceratesi
 Colli Martani, *seguito o no da* Todi
 Colli Orientali del Friuli, *seguito o no da* Cialla *o* Rosazzo

Colli Perugini
Colli Pesaresi, *seguito o no da Focara o Roncaglia*
Colli Piacentini, *seguito o no da Vigoleno o Gutturio o Monterosso Val d'Arda o
Tebbianino Val Trebbia o Val Nure*
Colli Romagna Centrale
Colli Tortonesi
Collina Torinese
Colline di Levanto
Colline Lucchesi
Colline Novaresi
Colline Saluzzesi
Collio Goriziano o Collio
Conegliano-Valdobbiadene, *seguito o no da Cartizze*
Conero
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Controguerra
Copertino
Cori
Cortese dell'Alto Monferrato
Corti Benedettine del Padovano
Cortona
Costa d'Amalfi, *seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti*
Coste della Sesia
Delia Nivolelli
Dolcetto d'Acqui
Dolcetto d'Alba
Dolcetto d'Asti
Dolcetto delle Langhe Monregalesi
Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba
Dolcetto di Dogliani *superior o Dogliani*
Dolcetto di Ovada
Donnici
Elba
Eloro, *seguito o no da Pachino*

Erbaluce di Caluso *o* Caluso
Erice
Esino
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
Etna
Falerio dei Colli Ascolani *o* Falerio
Falerno del Massico
Fara
Faro
Frascati
Freisa d'Asti
Freisa di Chieri
Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo *o* Isonzo del Friuli
Friuli Latisana
Gabiano
Galatina
Galluccio
Gambellara
Garda (*Regione Lombardia*)
Garda (*Regione Veneto*)
Garda Colli Mantovani
Genazzano
Gioia del Colle
Girò di Cagliari *o* Sardegna Girò di Cagliari
Golfo del Tigullio
Gravina
Greco di Bianco
Greco di Tufo
Grignolino d'Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Guardia Sanframondi *o* Guardiolo
I Terreni di Sanseverino

Ischia
Lacrima di Morro *o* Lacrima di Morro d'Alba
Lago di Corbara
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Mantovano, *seguito o no da*: Oltrepò Mantovano *o* Viadanese-Sabbionetano
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Lamezia
Langhe
Lessona
Leverano
Lizzano
Loazzolo
Locorotondo
Lugana (*Regione Veneto*)
Lugana (*Regione Lombardia*)
Malvasia delle Lipari
Malvasia di Bosa *o* Sardegna Malvasia di Bosa
Malvasia di Cagliari *o* Sardegna Malvasia di Cagliari
Malvasia di Casorzo d'Asti
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Mandrolisai *o* Sardegna Mandrolisai
Marino
Marsala
Martina *o* Martina Franca
Matino
Melissa
Menfi, *seguito o no da* Feudo *o* Fiori *o* Bonera
Merlara
Molise
Monferrato, *seguito o no da* Casalese
Monica di Cagliari *o* Sardegna Monica di Cagliari
Monica di Sardegna
Monreale
Montecarlo

Montecompatri Colonna *o* Montecompatri *o* Colonna
Montecucco
Montefalco
Montello e Colli Asolani
Montepulciano d'Abruzzo
Monteregio di Massa Marittima
Montescudaio
Monti Lessini *o* Lessini
Morellino di Scansano
Moscadello di Montalcino
Moscato di Cagliari *o* Sardegna Moscato di Cagliari
Moscato di Noto
Moscato di Pantelleria *o* Passito di Pantelleria *o* Pantelleria
Moscato di Sardegna, *seguito o no da*: Gallura *o* Tempio Pausania *o* Tempio
Moscato di Siracusa
Moscato di Sorso-Sennori *o* Moscato di Sorso *o* Moscato di Sennori
o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori *o* Sardegna Moscato di Sorso
o Sardegna Moscato di Sennori
Moscato di Trani
Nardò
Nasco di Cagliari *o* Sardegna Nasco di Cagliari
Nebbiolo d'Alba
Nettuno
Nuragus di Cagliari *o* Sardegna Nuragus di Cagliari
Offida
Oltrepò Pavese
Orcia
Orta Nova
Orvieto (*Regione Umbria*)
Orvieto (*Regione Lazio*)
Ostuni
Pagadebit di Romagna, *seguito o no da* Bertinoro
Parrina
Penisola Sorrentina, *seguito o no da* Gragnano *o* Lettere *o* Sorrento
Pentro di Isernia *o* Pentro

Piemonte
Pinerolese
Pollino
Pomino
Pornassio *o* Ormeasco di Pornassio
Primitivo di Manduria
Reggiano
Reno
Riesi
Riviera del Brenta
Riviera del Garda Bresciano *o* Garda Bresciano
Riviera Ligure di Ponente, *seguito o no da*: Riviera dei Fiori *o* Albenga *o* Albenganese *o*
Finale *o* Finalese *o* Ormeasco
Roero
Romagna Albana spumante
Rossese di Dolceacqua *o* Dolceacqua
Rosso Barletta
Rosso Canosa *o* Rosso Canosa Canusium
Rosso Conero
Rosso di Cerignola
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
Rosso Orvietano *o* Orvietano Rosso
Rosso Piceno
Rubino di Cantavenna
Ruchè di Castagnole Monferrato
Salice Salentino
Sambuca di Sicilia
San Colombano al Lambro *o* San Colombano
San Gimignano
San Martino della Battaglia (*Regione Veneto*)
San Martino della Battaglia (*Regione Lombardia*)
San Severo
San Vito di Luzzi
Sangiovese di Romagna

Sannio
 Sant'Agata de Goti
 Santa Margherita di Belice
 Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto
 Sant'Antimo
 Sardegna Semidano, *seguito o no da* Mogoro
 Savuto
 Scanzo *o* Moscato di Scanzo
 Scavigna
 Sciacca, *seguito o no da* Rayana
 Serrapetrona
 Sizzano
 Soave
 Solopaca
 Sovana
 Squinzano
 Tarquinia
 Teroldego Rotaliano
 Terre di Franciacorta
 Torgiano
 Trebbiano d'Abruzzo
 Trebbiano di Romagna
 Trentino, *seguito o no da* Sorni *o* Isera *o* d'Isera *o* Ziresi *o* dei Ziresi
 Trento
 Val d'Arbia
 Val di Cornia, *seguito o no da* Suvereto
 Val Polcevera, *seguito o no da* Coronata
 Valcalepio
 Valdadige (Etschaler) (*Regione Trentino Alto Adige*)
 Valdadige (Etschtaler), *seguito o no da* Terra dei Forti (*Regione Veneto*)
 Valdichiana
 Valle d'Aosta *o* Vallée d'Aoste, *seguito o no da*: Arnad-Montjovet *o* Donnas *o*
 Enfer d'Arvier *o* Torrette *o*
 Blanc de Morgex et de la Salle *o*
 Chambave *o* Nus

Valpolicella, *seguito o no da Valpantena*
Valsusa
Valtellina
Valtellina superiore, *seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella*
Velletri
Verbicaro
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Verdicchio di Matelica
Verduno Pelaverga o Verduno
Vermentino di Sardegna
Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano
Vesuvio
Vicenza
Vignanello
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano
Vini del Piave o Piave
Zagarolo

2. Vini da tavola con indicazione geografica:

Allerona
Alta Valle della Greve
Alto Livenza (*Regione Veneto*)
Alto Livenza (*Regione Friuli Venezia Giulia*)
Alto Mincio
Alto Tirino
Arghillà
Barbagia
Basilicata
Benaco bresciano
Beneventano
Bergamasca
Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia
Calabria
Camarro
Campania
Cannara
Civitella d'Agliano
Colli Aprutini
Colli Cimini
Colli del Limbara
Colli del Sangro
Colli della Toscana centrale
Colli di Salerno
Colli Ericini
Colli Trevigiani
Collina del Milanese
Colline del Genovesato
Colline Frentane
Colline Pescaresi
Colline Savonesi
Colline Teatine
Condoleo
Conselvano
Costa Viola
Daunia
Del Vastese o Histonium
Delle Venezie (*Regione Veneto*)
Delle Venezie (*Regione Friuli Venezia Giulia*)
Delle Venezie (*Regione Trentino – Alto Adige*)
Dugenta
Emilia o dell'Emilia
Epomeo
Esaro
Fontanarossa di Cerda
Forlì
Fortana del Taro

Frusinate *o* del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia *o* Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova
Irpinia
Isola dei Nuraghi
Lazio
Lipuda
Locride
Marca Trevigiana
Marche
Maremma toscana
Marmilla
Mitterberg *o* Mitterberg tra Cauria e Tel *o* Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena *o* Provincia di Modena
Montenetto di Brescia
Murgia
Narni
Nurra
Ogliastra
Osco *o* Terre degli Osci
Paestum
Palizzi
Parteolla
Pellaro
Planargia
Pompeiano
Provincia di Mantova
Provincia di Nuoro
Provincia di Pavia
Provincia di Verona *o* Veronese
Puglia
Quistello
Ravenna
Roccamonfina
Romangia

Ronchi di Brescia
Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento
Salina
Scilla
Sebino
Sibiola
Sicilia
Sillaro *o* Bianco del Sillaro
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Tharros
Toscana *o* Toscano
Trexenta
Umbria
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valdamato
Vallagarina (*Regione Trentino – Alto Adige*)
Vallagarina (*Regione Veneto*)
Valle Belice
Valle del Crati
Valle del Tirso
Valle d'Itria
Valle Peligna
Valli di Porto Pino
Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (*Regione Trentino – Alto Adige*)

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (*Regione Veneto*)

LUSSEMBURGO

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	<i>Nomi di comuni o parti di comuni</i>
<i>(seguite o no dal nome del comune o delle parti di comuni)</i>	
Moselle	Ahn
Luxembourgse.....	Assel
	Bech-Kleinmacher
	Born
	Bous
	Burmerange
	Canach
	Ehnen
	Ellingen
	Elvange
	Erpeldingen
	Gostingen
	Greiveldingen
	Grevenmacher
	Lenningen
	Machtum
	Mertert
	Moersdorf
	Mondorf
	Niederdonven
	Oberdonven
	Oberwormeldingen
	Remerschen
	Remich
	Rolling
	Rosport
	Schengen
	Schwebsingen

Stadtbredimus

Trintingen

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldingen

MALTA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni</i>
<i>(seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	
Island of	Rabat
Malta.....	Mdina o Medina
	Marsaxlokk
	Marnisi
	Mgarr
	Ta' Qali
	Siggiewi
	Ramla
Gozo.....	Marsalforn
.....	Nadur
	Victoria Heights

2. Vini da tavola con indicazione geografica

<i>In maltese</i>	<i>In inglese</i>
Gzejjer Maltin	Maltese Islands

PORTOGALLO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Sottoregioni

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Alenquer

Alentejo.....
.....

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira

Interior.....

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Chaves

Colares

Dão.....
.....

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

Baixo Corgo

Douro, *preceduto o no da Vinho do o Moscatel* Cima Corgo

do.....	Douro Superior
	Alcobaça
	Ourém
Encostas d'Aire.....	
Graciosa	
Lafões	
Lagoa	
Lagos	
Lourinhã	
Madeira <i>o</i> Madère <i>o</i> Madera <i>o</i> Vinho da Madeira <i>o</i> Madeira <i>Weine o</i> Madeira <i>Wine o</i> Vin de Madère <i>o</i> Vino di Madera <i>o</i> Madera <i>Wijn</i>	
Óbidos	
Palmela	
Pico	
Planalto Mirandês	
Portimão	
Port <i>o</i> Porto <i>o</i> Oporto <i>o</i> Portwein <i>o</i> Portvin <i>o</i> Portwijn <i>o</i> Vin de Porto <i>o</i> Port <i>Wine</i>	Almeirim
Ribatejo.....	Cartaxo
.....	Chamusca
	Coruche
	Santarém
	Tomar
Setúbal	
Tavira	
Távora-Vorosa	
Torres Vedras	Amarante
Valpaços	Ave
Vinho	Baião
Verde.....	Basto

Cávado

Lima

Monção

Paiva

Sousa

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Regioni determinate

Sottoregioni

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Açores

Alentejano

Algarve

Beiras.....

....

Beira Alta

Beira Litoral

Terras de Sico

Alta Estremadura

Estremadura.....

.....

Palhete de Ourém

Minho

Ribatejano

Terras do Sado

Trás-os-

Montes.....

Terras Durienses

SLOVACCHIA

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite dal termine "vinohradnícka oblasť")

Sottoregioni

(seguite o no dal nome della regione determinata)

(seguite dal termine "vinohradnícky rajón")

Južnoslovenská.....

.....

Dunajskostredský

Galantský

Hurbanovský

Komárňanský

Palárikovský

Šamorínsky

Strekovský

Štúrovský

Bratislavský

Malokarpatská.....

.....

Doľanský

Hlohovecký

Modranský

Orešanský

Pezinský

Senecký

Skalický

Stupavský

Trnavský

Vrbovský

Záhorský

Nitriansky

Nitrianska.....

.....

Pukanecký

Radošinský

Šintavský

Tekovský

Vrábeľský

Želiezovský

Žitavský

	Zlatomoravecký
	Fiľakovský
	Gemerský
Stredoslovenská.....	Hontiansky
.....	Ipeľský
	Modrokamenecký
	Tornaľský
	Vinický
	Čerhov
	Černocho
	Malá Tíňa
Tokaj / -ská / -ský / -ské	Slovenské Nové Mesto
.....	Veľká Bara
	Veľká Tíňa
	Viničky
	Kráľovskohlmecký
	Michalovský
	Moldavský
Východoslovenská.....	Sobranecký
.....	

SLOVENIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Bela krajina o Belokranjec

Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda o Brda

Haloze o Haložan

Koper o Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer

Maribor o Mariborčan

Radgona-Kapela o Kapela Radgona

Prekmurje o Prekmurčan

Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje

Posavje

Primorska

SPAGNA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Sottoregioni

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Abona

Alella

Alicante.....
.....

Marina Alta

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del

Segre.....

Raimat

Artesa

Valls de Riu Corb

Les Garrigues

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry *o* Jerez *o* Xérès *o* Sherry

Jumilla

La Mancha

La

Palma.....

...

Hoyo de Mazo

Fuencaliente

Norte de la Palma

Lanzarote

Málaga

Manchuela

Manzanilla

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Mondéjar

Monterrei.....

.....

Ladera de Monterrei

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra.....

.....

Baja Montaña

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra Estella

Valdizarbe

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Priorato

Rías

Baixas.....

Condado do Tea

O Rosal

Ribera do Ulla

Soutomaior

Val do Salnés

Amandi

Chantada

Quiroga-Bibei

Ribeiras do Miño

	Ribeiras do Sil
Ribeira	
Sacra.....	Cañamero
	Matanegra
	Montánchez
	Ribera Alta
	Ribera Baja
	Tierra de Barros
Ribeiro	
Ribera del Duero	
Ribera del	
Guardiana.....	Alavesa
	Alta
	Baja
	Serranía de Ronda
Ribera del Júcar	Anaga
Rioja.....	
.....	
Rueda	
Sierras de	
Málaga.....	
Somontano	
Tacoronte-	
Acentejo.....	Alto Turia
Tarragona	Clariano
Terra Alta	Moscatel de Valencia
Tierra de León	Valentino
Tierra del Vino de Zamora	
Toro	
Utiel-Requena	Arganda
Valdeorras	Navalcarnero
Valdepeñas	San Martín de Valdeiglesias

Valencia.....
.....

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente (Los)

Vinos de
Madrid.....

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears
Vino de la Tierra de Isla de Menorca
Vino de la Tierra de La Gomera
Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra
Vino de la Tierra de Los Palacios
Vino de la Tierra de Norte de Granada
Vino de la Tierra Norte de Sevilla
Vino de la Tierra de Pozohondo
Vino de la Tierra de Ribera del Andarax
Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza
Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas
Vino de la Tierra de Ribera del Queiles
Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord
Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz
Vino de la Tierra de Valdejalón
Vino de la Tierra de Valle del Cinca
Vino de la Tierra de Valle del Jiloca
Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense
Vino de la Tierra Valles de Sadacia

REGNO UNITO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Vini da tavola con indicazione geografica

England o Cornwall

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lincolnshire

Oxfordshire

Shropshire

Somerset

Surrey

Sussex

Worcestershire

Yorkshire

Wales o Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan
Wrexham

b) BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

1. Rum

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. (a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni "malt" o "grain")

2. (b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "Pot Still")

3. Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(La designazione “Cognac” può essere completata dalle seguenti indicazioni:

- Fine
- Grande Fine Champagne
- Grande Champagne
- Petite Champagne
- Petite Fine Champagne
- Fine Champagne
- Borderies
- Fins Bois
- Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικής /Brandy of Attica
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the Peloponnese
Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein
Karpatské brandy špeciál

6. Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne ο
Marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne

Marc de Savoie
Marc d’Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d’Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese / Grappa del Piemonte
Grappa lombarda / Grappa di Lombardia
Grappa trentina / Grappa del Trentino
Grappa friulana / Grappa del Friuli
Grappa veneta / Grappa del Veneto
Südtiroler Grappa / Grappa dell’Alto Adige
Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete
Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia
Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνόβου / Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία / Zivania

Pálinka

7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgengerwasser

Fränkisches Zwetschgengerwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano / Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino
Williams trentino / Williams del Trentino
Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino
Aprikot trentino / Aprikot del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano
Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino
Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto
Aguardente de pêra da Lousã
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand
Bošacka Slivovica
Szatmári Szilvapálinka
Kecskeméti Barackpálinka
Békési Szilvapálinka
Szabolcsi Almapálinka
Slivovice
Pálinka

8. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina / Genziana del Trentino

10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán

Pacharán navarro

11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13. Bevande spiritose all'anice

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oúζo / Ouzo

14. Liquori

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis português
Finnish berry / Finnish fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
Jägertee / Jagertee / Jagatee
Allažu Kimelis
Čepkelių
Demänovka Bylinný Likér
Polish Cherry
Karlovarská Hořká

15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch / Swedish Punch
Slivovice

16. Vodka

Svensk Vodka / Swedish Vodka
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland
Polska Wódka/ Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška Degtinė

Wódka ziołowa z Niziny Północnopolaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej /
Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LB Degvīns

LB Vodka

17. Bevande spiritose di gusto amaro

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

Demānovka bylinná horká"

(c) VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

PARTE B: IN ALBANIA

(a) VINI ORIGINARI DELL'ALBANIA

Nome della regione determinata, quale definita nella decisione n. 505 del Consiglio dei ministri, del 21.9.2000, adottata dal governo albanese.

I. Prima zona: include le regioni di pianura e le zone costiere del paese

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1. Delvine
2. Saranda
3. Vlore
4. Fier
5. Lushnje
6. Peqin
7. Kavaje
8. Durres
9. Kruje
10. Kurbin
11. Lezhe
12. Shkoder
13. Koplik

II. Seconda zona: include le regioni centrali del paese

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1. Mirdite

2. Mat
3. Tirane
4. Elbasan
5. Berat
6. Kucove
7. Gramsh
8. Mallakaster
9. Tepelene
10. Permet
11. Gjirokaster

III. Terza zona: include le regioni orientali del paese, caratterizzate da inverni rigidi ed estati fresche

Le regioni determinate sotto indicate, seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto.

1. Tropoje
2. Puke
3. Has
4. Kukes
5. Diber
6. Bulqize
7. Librazhd
8. Pogradec
9. Skrapar
10. Devoll
11. Korce
12. Kolonje.

Nota: il testo in corsivo ha carattere puramente informativo.

APPENDICE 2

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

(di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II del protocollo 3)

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
-----------------------	------------------	-------------------	--------

REPUBBLICA CECA			
pozdní sběr	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ceco</i>
archivní víno	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ceco</i>
panenské víno	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ceco</i>

GERMANIA			
Qualitätswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein garantierten Ursprungs / Q.g.U	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein mit Prädikat / at/ Q.b.A.m.Pr / Prädikatswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätsschaumwein garantierte Ursprungs / Q.g.U	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Auslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Beerenauslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Eiswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Kabinett	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Spätlese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Trockenbeerenauslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Landwein	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	
Affentaler	<i>Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz / Bühl, Bühlertal, Neuweiler / Baden-Baden</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Badisch Rotgold	<i>Baden</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Ehrentrudis	<i>Baden</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Hock	<i>Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau</i>	<i>VDT con IG</i> <i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Klassik / Classic	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>

Liebfrau(en)milch	<i>Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Moseltaler	<i>Mosel-Saar-Ruwer</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Riesling-Hochgewächs	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Schillerwein	<i>Württemberg</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Weißherbst	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Winzersekt	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>

GRECIA			
Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)	<i>Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου- Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)	<i>Vins de paille : Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου- Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Τοπικός Οίνος (« vins de pays »)	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αγρέπαιλη (Agrepavlis)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αμπέλι (Ampeli)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αμπελώνας (εξ) (Ampelonas ès)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Αρχοντικό (Archontiko)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>

Κάβα ¹⁵ (Cava)	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)	<i>V.I.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.I.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Κάστρο (Kastro)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Κτήμα (Ktima)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Λιαστός (Liaustos)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Μετόχι (Metochi)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Μοναστήρι (Monastiri)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Νάμα (Nama)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Νυχτέρι (Nychteri)	<i>Σαντορίνη</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Πύργος (Pyrgos)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.I.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	<i>Tutti</i>	<i>V.I.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Βερντέα (Verntea)	<i>Ζάκυνθος</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>

¹⁵

La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».

Vinsanto	Σαυροπίνα	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Greco
----------	-----------	--------------------------	-------

SPAGNA			
Denominacion de origen (DO)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Denominacion de origen calificada (DOCa)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Vino dulce natural	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Vino generoso	¹⁶	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Vino generoso de licor	¹⁷	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
<i>Vino de la Tierra</i>	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	
Aloque	<i>DO Valdepeñas</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Amontillado	<i>DDOO Jerez-Xérès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda</i> <i>DO Montilla Moriles</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Añejo	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Spagnolo</i>
Añejo	<i>DO Malaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Chacoli / Txakolina	<i>DO Chacoli de Bizkaia</i> <i>DO Chacoli de Getaria</i> <i>DO Chacoli de Alava</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Clásico	<i>DO Abona</i> <i>DO El Hierro</i> <i>DO Lanzarote</i> <i>DO La Palma</i> <i>DO Tacoronte- Acentejo</i> <i>DO Tarragona</i> <i>DO Valle de Güimar</i> <i>DO Valle de la Orotava</i> <i>DO Ycoden-Daute- Isora</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>

¹⁶ Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

¹⁷ Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

Cream	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Criadera	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Criaderas y Soleras	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Crianza	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Dorado	DO Rueda DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fino	DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fondillon	DO Alicante	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Gran Reserva	Tutti i v.q.p.r.d. Cava	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Spagnolo
Lágrima	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Noble	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Noble	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Oloroso	DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Pajarete	<i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Pálido	<i>DO Condado de Huelva</i> <i>DO Rueda</i> <i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Palo Cortado	<i>DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda</i> <i>DO Montilla- Moriles</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Primero de cosecha	<i>DO Valencia</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Rancio	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.,</i> <i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Raya	<i>DO Montilla-Moriles</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Reserva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Sobremadre	<i>DO vinos de Madrid</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Solera	<i>DDOO Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda</i> <i>DO Montilla Moriles</i> <i>DO Málaga</i> <i>DO Condado de Huelva</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Superior	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Trasañejo	<i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Vino Maestro	<i>DO Málaga</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Vendimia inicial	<i>DO Utiel-Requena</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>
Viejo	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.,</i> <i>VDT con IG</i>	<i>Spagnolo</i>
Vino de tea	<i>DO La Palma</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Spagnolo</i>

FRANCIA			
Appellation d'origine contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Appellation contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	
Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Vin doux naturel	<i>AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Vin de pays	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
Ambré	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
Château	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Clairet	<i>AOC Bourgogne AOC Bordeaux</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Claret	<i>AOC Bordeaux</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Clos	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Cru Artisan	<i>AOC Médoc, Haut- Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Cru Bourgeois	<i>AOC Médoc, Haut- Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Cru Classé, <i>eventualmente preceduto da:</i> Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième,	<i>AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>

Quatrième, Cinquième.			
Edelzwicker	<i>AOC Alsace</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Grand Cru	<i>AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos- de-Bèze, Mazoyeres o Charmes Chambertin, Latricières- Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes- Chambertin, , Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier- Montrachet, Bâtard- Montrachet, Bienvenues-Bâtard- Montrachet, Criots- Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Grand Cru	<i>Champagne</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Hors d'âge	<i>AOC Rivesaltes</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Passe-tout-grains	<i>AOC Bourgogne</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Premier Cru	<i>AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, , Côtes de Brouilly, , Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint- Georges, Pernand- Vergelesses, Pommard, Puligny-</i>	<i>V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>

	<i>Montrachet, , Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée</i>		
<i>Primeur</i>	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
<i>Rancio</i>	<i>AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Sélection de grains nobles</i>	<i>AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Sur Lie</i>	<i>AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
<i>Tuilé</i>	<i>AOC Rivesaltes</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Vendanges tardives</i>	<i>AOC Alsace, Jurançon</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Villages</i>	<i>AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Vin de paille</i>	<i>AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
<i>Vin jaune</i>	<i>AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>

ITALIA			
Denominazione di Origine Controllata / D.O.C.	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Italiano</i>
Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G.	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Italiano</i>
Vino Dolce Naturale	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Indicazione geografica tipica (IGT)	<i>Tutti</i>	<i>VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Italiano</i>
Landwein	<i>Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano</i>	<i>VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Vin de pays	<i>Vini con IG della regione Valle d'Aosta</i>	<i>VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Francese</i>
Alberata o vigneti ad alberata	<i>DOC Aversa</i>	<i>V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Amarone	<i>DOC Valpolicella</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Ambra	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Ambrato	<i>DOC Malvasia delle Lipari</i> <i>DOC Vernaccia di Oristano</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Annoso	<i>DOC Controguerra</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Apianum	<i>DOC Fiano di Avellino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Latino</i>
Auslese	<i>DOC Caldaro e Caldaro classico-Alto Adige</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Barco Reale	<i>DOC Barco Reale di Carmignano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Brunello	<i>DOC Brunello di Montalcino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Buttafuoco	<i>DOC Oltrepò Pavese</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Cacc'e mitte	<i>DOC Cacc'e Mitte di Lucera</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Cagnina	<i>DOC Cagnina di Romagna</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>

Cannellino	<i>DOC Frascati</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Cerasuolo	<i>DOC Cerasuolo di Vittoria</i> <i>DOC Montepulciano d'Abruzzo</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Chiaretto	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Ciaret	<i>DOC Monferrato</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Château	<i>DOC de la région Valle d'Aosta</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Classico	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Dunkel	<i>DOC Alto Adige</i> <i>DOC Trentino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Est !Est ! !Est !!!	<i>DOC Est !Est ! !Est !!! di Montefiascone</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Latino</i>
Falerno	<i>DOC Falerno del Massico</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Fine	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Fior d'Arancio	<i>DOC Colli Euganei</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Falerio	<i>DOC Falerio dei Colli Ascolani</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Flétri	<i>DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Garibaldi Dolce (o GD)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Governo all'uso toscano	<i>DOCG Chianti / Chianti Classico</i> <i>IGT Colli della Toscana Centrale</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Gutturnio	<i>DOC Colli Piacentini</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Italia Particolare (o IP)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet	<i>DOC Caldaro</i> <i>DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Kretzer	<i>DOC Alto Adige</i> <i>DOC Trentino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>

	<i>DOC Teroldego Rotaliano</i>		
Lacrima	<i>DOC Lacrima di Morro d'Alba</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Lacryma Christi	<i>DOC Vesuvio</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Lambiccato	<i>DOC Castel San Lorenzo</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
London Particular (o LP o Inghilterra)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Morellino	<i>DOC Morellino di Scansano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Occhio di Pernice	<i>DOC Bolgheri, Vin Santo di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Montereale di Massa Marittima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Oro	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Pagadebit	<i>DOC Pagadebit di Romagna</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Passito	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Ramie	<i>DOC Pinerolese</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Rebola	<i>DOC Colli di Rimini</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Recioto	<i>DOC Valpolicella</i> <i>DOC Gambellara</i> <i>DOCG Recioto di Soave</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Riserva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Rubino	<i>DOC Garda Colli Mantovani</i> <i>DOC Rubino di Cantavenna</i> <i>DOC Teroldego Rotaliano</i> <i>DOC Trentino</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Rubino	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>

Sangue di Giuda	<i>DOC Oltrepò Pavese</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Scelto	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Sciacchetrà	<i>DOC Cinque Terre</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Sciac-trà	<i>DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Sforzato, Sfursàt	<i>DO Valtellina</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Spätlese	<i>DOC / IGT di Bolzano</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Soleras	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Stravecchio	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Strohwein	<i>DOC / IGT di Bolzano</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Superiore	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Superiore Old Marsala (o SOM)	<i>DOC Marsala</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Torchiato	<i>DOC Colli di Conegliano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Torcolato	<i>DOC Breganze</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vecchio	<i>DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Marsala, Falerno del Massico</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vendemmia Tardiva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Verdolino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Vergine	<i>DOC Marsala</i> <i>DOC Val di Chiana</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vermiglio	<i>DOC Colli dell'Etruria Centrale</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vino Fiore	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vino Nobile	<i>Vino Nobile di Montepulciano</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>
Vino Novello o Novello	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>
Vin santo / Vino Santo / Vinsanto	<i>DOC e DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio,</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Italiano</i>

	<i>Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino</i>		
Vivace	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Italiano</i>

CIPRO			
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Greco</i>
Τοπικός Οίνος	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Μοναστήρι (Monastiri)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>
Κτήμα (Ktima)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Greco</i>

LUSSEMBURGO			
Marque nationale	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Appellation contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Appellation d'origine contrôlée	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Vin de pays	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Francese</i>
Grand premier cru	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Premier cru	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Vin classé	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>
Château	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.</i>	<i>Francese</i>

UNGHERIA			
minőségi bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
különleges minőségű bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
fordítás	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
máslás	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
szamorodni	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
aszú ... puttonyos, completato dalle cifre 3-6	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
aszúeszencia	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
eszencia	<i>Tokaj / -i</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
tájbor	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Ungherese</i>
bikavér	<i>Eger, Szekszárd</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
késői szüretelésű bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
válogatott szüretelésű bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
muzeális bor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>

siller	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG e v.q.p.r.d.</i>	<i>Ungherese</i>
--------	--------------	------------------------------------	------------------

AUSTRIA			
Qualitätswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Ausbruch / Ausbruchwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Auslese / Auslesewein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Beerenauslese (wein)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Eiswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Kabinett / Kabinettwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Schilfwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Spätlese / Spätlesewein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Strohwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Trockenbeerenauslese	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Landwein	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	
Ausstich	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Auswahl	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Bergwein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Klassik / Classic	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Erste Wahl	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Hausmarke	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Heuriger	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Jubiläumswein	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Reserve	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Tedesco</i>
Schilcher	<i>Steiermark</i>	<i>V.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Tedesco</i>
Sturm	<i>Tutti</i>	<i>Mosti di uve parzialmente fermentati con IG</i>	<i>Tedesco</i>

PORTOGALLO			
Denominação de origem (DO)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Denominação de origem controlada (DOC)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Vinho doce natural	<i>Tutti</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Vinho generoso	<i>DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Vinho regional	<i>Tutti</i>	<i>VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Canteiro	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Colheita Seleccionada	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Crusted / Crusting	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Escolha	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Escuro	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Fino	<i>DO Porto</i> <i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Frasqueira	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Garrafeira	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., VDT con IG</i> <i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Lágrima	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Leve	<i>VDT con IG Estremadura e Ribatejano</i> <i>DO Madeira, DO Porto</i>	<i>VDT con IG</i> <i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Nobre	<i>DO Dão</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Reserva	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Reserva velha (o grande reserva)	<i>DO Madeira</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Ruby	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Solera	<i>DO Madeira</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Super reserva	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Portoghese</i>
Superior	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG</i>	<i>Portoghese</i>
Tawny	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>

Vintage, completato da Late Bottle (LBV) o Character	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>
Vintage	<i>DO Porto</i>	<i>V.l.q.p.r.d.</i>	<i>Inglese</i>

SLOVENIA			
Penina	<i>Tutti</i>	<i>V.s.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
pozna trgatev	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
izbor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
jagodni izbor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
suhi jagodni izbor	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
ledeno vino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
arhivsko vino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
mlado vino	<i>Tutti</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
Cviček	<i>Dolenjska</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>
Teran	<i>Kras</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Sloveno</i>

SLOVACCHIA			
forditáš	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
mášláš	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
samorodné	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
výber ... putňový, <i>completato dalle cifre 3-6</i>	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
výberová esencia	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>
esencia	<i>Tokaj / -ská / -ský / -ské</i>	<i>V.q.p.r.d.</i>	<i>Slovacco</i>

APPENDICE 3
ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

(di cui all'articolo 12 dell'allegato II del protocollo n. 3)

(a) Albania

Sig.ra Brunilda Stamo, Direttore

Direzione delle politiche di produzione

Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e della tutela dei consumatori

Sheshi Skenderbej Nr.2
Tirana

Albania

Telefono/fax: +355 4 225872

e-mail: bstamo@albnet.net

(b) Comunità

Commissione europea

Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione B - Affari interni II

Capo unità B.2 Allargamento

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

Telefono: +32 2 299 11 11

Fax: +32 2 296 62 92

PROTOCOLLO 4
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI
"PRODOTTI ORIGINARI" E
AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

Articolo 3 Cumulo bilaterale nella Comunità

Articolo 4 Cumulo bilaterale in Albania

Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8 Unità da prendere in considerazione

Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10 Assortimenti

Articolo 11 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12 Principio della territorialità

Articolo 13 Trasporto diretto

Articolo 14 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16	Requisiti di carattere generale
Articolo 17	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 18	Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 19	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 20	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
Articolo 22	Esportatore autorizzato
Articolo 23	Validità della prova dell'origine
Articolo 24	Presentazione della prova dell'origine
Articolo 25	Importazioni con spedizioni scaglionate
Articolo 26	Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 27	Documenti giustificativi
Articolo 28	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Articolo 29	Discordanze ed errori formali
Articolo 30	Importi espressi in euro
TITOLO VI	MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 31	Assistenza reciproca
Articolo 32	Controllo delle prove dell'origine
Articolo 33	Composizione delle controversie
Articolo 34	Sanzioni
Articolo 35	Zone franche
TITOLO VII	CEUTA E MELILLA
Articolo 36	Applicazione del protocollo
Articolo 37	Condizioni particolari
TITOLO VII	DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38	Modifiche del protocollo

Elenco degli allegati

- Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II
- Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per conferire il carattere di prodotto originario al prodotto trasformato
- Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1
- Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune riguardante il Principato di Andorra

Dichiarazione comune riguardante la Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 **Definizioni**

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali sia i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Albania - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Albania;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari dell'altra Parte contraente o, se il valore in dogana non è noto o non può essere accertato, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Albania;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

- l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Albania:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Albania ai sensi dell'articolo 5;
 - b) i prodotti ottenuti in Albania in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Albania di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 3

Cumulo bilaterale nella Comunità

I materiali originari dell'Albania incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

Articolo 4

Cumulo bilaterale in Albania

I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Albania si considerano materiali originari dell'Albania anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Albania:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale raccolti sul loro territorio;
- c) gli animali vivi, nati ed allevati sul loro territorio;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi allevati sul loro territorio;
- e) i prodotti della caccia o della pesca praticate sul loro territorio;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell'Albania, con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano raccolti sul loro territorio e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la ricostruzione del battistrada o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere effettuate sul loro territorio;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l'Albania abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Albania;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Albania;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania e di cui, inoltre, nel caso si tratti di società di persone o di società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania;
- e
- e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, da cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni necessarie per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);
- p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Albania su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base nel determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso nel loro, o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto in questione.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Albania.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Albania verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Albania sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dell'Albania sui materiali esportati dalla Comunità o dall'Albania e successivamente reimportati, purché:

a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Albania o siano stati sottoposti, prima della loro esportazione, a una lavorazione o trasformazione più complessa rispetto alle operazioni previste dall'articolo 7;

e

(b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Albania in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o dell'Albania. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Albania in applicazione delle disposizioni del presente articolo non deve superare la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o dell'Albania, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione delle disposizioni di tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o dell'Albania, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'Albania. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Albania.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito;

oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) un'esatta descrizione dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati

e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito;

oppure

c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 14

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da uno Stato membro della Comunità o dall'Albania e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Albania beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'Albania nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Albania;

- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione

e

- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto controllo doganale.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Albania per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Albania, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o di oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Albania ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Albania e i prodotti originari dell'Albania importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III;

oppure

b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di richiesta, i cui facsimile figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella, senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non venga completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Albania se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari

oppure

b) vengono fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 e i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES	"EXPEDIDO A POSTERIORI"
CS	"VYSTAVENO DODATEČNĚ"
DA	"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
DE	"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
ET	"VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL	"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"
EN	"ISSUED RETROSPECTIVELY"
FR	"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
IT	"RILASCIATO A POSTERIORI"
LV	"IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"
LT	"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"
HU	"KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"
MT	"MAHRUĠ RETROSPETTIVAMENT"
NL	"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
PL	"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIĘ"
PT	"EMITIDO A POSTERIORI"
SI	"IZDANO NAKNADNO"
SK	"VYDANÉ DODATOČNE"
FI	"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
SV	"UTFÄRDAT I EFTERHAND"
AL	"LESHUAR A-POSTERIORI"

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES	"DUPLICADO"
CS	"DUPLIKÁT"
DA	"DUPLIKAT"
DE	"DUPLIKAT"
ET	"DUPLIKAAT "

EL	"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
EN	"DUPLICATE"
FR	"DUPLICATA"
IT	"DUPLICATO"
LV	"DUBLIKĀTS"
LT	"DUBLIKATAS"
HU	"MÁSODLAT"
MT	"DUPLIKAT"
NL	"DUPLICAAT"
PL	"DUPLIKAT"
PT	"SEGUNDA VIA"
SI	"DVOJNIK"
SK	"DUPLIKÁT"
FI	"KAKSOISKAPPALE"
SV	"DUPLIKAT"
AL	"DUBLIKATE".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Albania, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Albania. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22
oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 euro.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e se soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso denominato "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfanno le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei

destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, esse consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e che soddisfano gli altri requisiti previsti dal presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle procedure seguite dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Albania, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania a norma del presente protocollo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

- 1. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
- 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
- 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
- 4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura ricevuti.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

- 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova

dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o dell'Albania, importi equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può discostarsi di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento non superiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal consiglio di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o dell'Albania. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e dell'Albania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e

l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Albania si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 32

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, nonché la dichiarazione su fattura, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o dell'Albania e se soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo escludono questi ultimi dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 34 **Sanzioni**

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35 **Zone franche**

1. La Comunità e l'Albania adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Albania importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36 **Applicazione del protocollo**

1. Il termine "la Comunità" utilizzato nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell'Albania importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Albania riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37 **Condizioni particolari**

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

(1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

- a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

o

ii) che tali prodotti siano originari dell'Albania o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7;

(2) prodotti originari dell'Albania:

a) i prodotti interamente ottenuti in Albania;

b) i prodotti ottenuti in Albania nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

o

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Albania" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex": ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Albania.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto, esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta: anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma non lo è l'impiego del medesimo materiale in uno stadio successivo.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude espressamente l'impiego di cereali e loro derivati, non impedisce l'impiego di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro valore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;

- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di

pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20%.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

- 6.1. Quando, nell'elenco, si fa riferimento alla presente nota, è possibile utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

- 7.1. I "trattamenti definiti" di cui alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
- 7.2. I "trattamenti definiti" di cui alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;

- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - ij) isomerizzazione.
 - k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'idrofinitura o la decolorazione);
 - n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, con il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
 - p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO AL PRODOTTO TRASFORMATO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, - tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento delle setole	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento (grano); fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati - Altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: - Grassi di ossa o grassi di cascami - Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207		
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: - Grassi di ossa o grassi di cascami - Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti		
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Frazioni solide - Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti		
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505		
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Frazioni solide - Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti		
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:			

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: - a partire da animali del capitolo 1, e/o - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
1702 ex 1703 1704	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melasse caramellati: - Maltosio e fruttosio chimicamente puri - Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - Altri Melasse ottenute dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: - Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	

(1)	(2)	(3)	(4)
1902	- Altri Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi - contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806, - in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco <i>Zea indurata</i> e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; mais (granturco) - Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata : - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti - Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	(4)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari	
2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per animali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	

(1)	(2)	(3)	(4)
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁸⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁹⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁰⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁸ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

¹⁹ I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

²⁰ I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(1)	(2)	(3)	(4)
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²¹⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi;	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²²⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²³⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁴⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

²¹ I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

²² I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

²³ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

²⁴ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁵⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁶⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

²⁵

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50% o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		

(1)	(2)	(3)	(4)
3003 e 3004	- Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri		
	-- Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): - ottenuti a partire da amicacina della voce 2941	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Altri	Fabbricazione: - a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3006	Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo	Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria	
ex capitolo 31	Concimi; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianamide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: - a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽²⁷⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ⁽²⁸⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²⁹⁾ o Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate:		

²⁷ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

²⁸ Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

²⁹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3)	(4)
	- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici - altre	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, - i materiali della voce 3404 Questi materiali possono essere tuttavia utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi e fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: - Eteri ed esteri di amido - Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: - Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori - altre	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; fatta eccezione per:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi - Grafite in forma di paste, costituite da una miscela di più del 30%, in peso, di grafite, e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	“Gomme-esteri”	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali : - Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:			
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823		

(1)	(2)	(3)	(4)
3824	Leganti preparati per forme o per anima da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: - I seguenti prodotti di questa voce: -- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 -- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; Acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali -- Scambiatori di ioni -- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole etettiche -- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Oli di flemma e olio di Dippel -- Miscele di sali aventi differenti anioni -- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - Altri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli ed avanzi di materie plastiche; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e	
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁰⁾	
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³¹⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³²⁾	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:		

³⁰ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

³¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

³² Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - Altri: -- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero -- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³³⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁴⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere - Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

³³ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

³⁴ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽³⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori in gomma, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:		
	- Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma	Rigenerazione di coperture usate	
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di pecora o di agnello	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	

³⁵ Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 4114	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	- altre	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
	- Levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
da ex 4410 a ex 4413	- Liste e modanature Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Trasformazione in liste e modanature Trasformazione in liste e modanature		
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato		
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato		
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno		
ex 4421	- Liste e modanature Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Trasformazione in liste e modanature Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409		
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501		
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiario	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47		
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47		

(1)	(2)	(3)	(4)
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: - Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone - Altri	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 50	Seta; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽³⁶⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: - In cui sono incorporati fili di gomma - Altri	Fabbricazione a partire da un unico filato ⁽³⁷⁾ Fabbricazione a partire da ⁽³⁸⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre in fiocco sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta	
		o	

³⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

³⁷ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

³⁸ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽³⁹⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: - In cui sono incorporati fili di gomma - Altri	Fabbricazione a partire da un unico filato ⁽⁴⁰⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁴¹⁾ :	

³⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁴⁰ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁴¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
		- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre in fiocco sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52	Cotone; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5204 a 5207	Fili di cotone	Fabbricazione a partire da⁽⁴²⁾: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: - In cui sono incorporati fili di gomma - Altri	Fabbricazione a partire da un unico filato⁽⁴³⁾ Fabbricazione a partire da⁽⁴⁴⁾:	

⁴² Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁴³ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁴⁴ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
		- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre in fiocco sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 53 da 5306 a 5308 da 5309 a 5311	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; fatta eccezione per: Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: - In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da⁽⁴⁵⁾: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da un unico filato⁽⁴⁶⁾	

⁴⁵ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁴⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Altri	Fabbricazione a partire da⁽⁴⁷⁾: - filati di cocco, - filati di iuta, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti o artificiali	Fabbricazione a partire da⁽⁴⁸⁾: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: - In cui sono incorporati fili di gomma - Altri	Fabbricazione a partire da un unico filato⁽⁴⁹⁾ Fabbricazione a partire da⁽⁵⁰⁾:	

⁴⁷ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁴⁸ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁴⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
		- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da⁽⁵¹⁾: - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: - In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da un unico filato⁽⁵²⁾	

⁵⁰ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁵¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁵² Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Altri	Fabbricazione a partire da⁽⁵³⁾: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da⁽⁵⁴⁾: - filati di cocco, - fibre naturali, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta		
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: - Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da⁽⁵⁵⁾: - fibre naturali, o - sostanze chimiche o pasta tessile Tuttavia,		

⁵³ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁵⁴ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁵⁵ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: - Altri - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili - Altri	- i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da⁽⁵⁶⁾: - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da⁽⁵⁷⁾: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	

⁵⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁵⁷ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁸⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spirali (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirale), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁰⁾ : - fibre naturali, o - sostanze chimiche o pasta tessile Tuttavia,	

⁵⁸ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁵⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁶⁰ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
	- di altri feltri - Altri	- i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto Fabbricazione a partire da⁽⁶¹⁾: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione a partire da⁽⁶²⁾: - filati di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; fatta eccezione per: - Costituiti da materie tessili miste a fili di gomma - Altri	Fabbricazione a partire da un unico filato⁽⁶³⁾ Fabbricazione a partire da⁽⁶⁴⁾:	

⁶¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁶² Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁶³ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o	(4)
		- fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati		
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa: - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili - altre	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile		

⁶⁴ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁵	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie - Altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁶⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁶⁵ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁶⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: - Stoffe a maglia - Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili - Altri	Fabbricazione a partire da⁽⁶⁷⁾: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione a partire da materiali chimici Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: - Reticelle ad incandescenza, impregnate - Altri	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: - Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	

⁶⁷ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911 - Altri	Fabbricazione a partire da⁽⁶⁸⁾: - filati di cocco, - i materiali seguenti: -- filato di politetrafluoroetilene⁽⁶⁹⁾, -- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica -- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, -- monofilati di politetrafluoroetilene⁽⁷⁰⁾, -- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici⁽⁷¹⁾, -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandietanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali, -- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure -- sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione a partire da⁽⁷²⁾: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile	

⁶⁸ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁹ L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

⁷⁰ L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

⁷¹ L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

⁷² Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o	(4)
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽⁷³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile		
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - Altri	Fabbricazione a partire da filati ⁷⁴⁷⁵ Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁶⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile		
ex capitolo 62 ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per: Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁷⁷⁷⁸ Fabbricazione a partire da filati ⁷⁹ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁸⁰⁾		

⁷³ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁷⁴ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁷⁵ Cfr. nota introduttiva 6.

⁷⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁷⁷ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁷⁸ Cfr. nota introduttiva 6.

⁷⁹ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁰ Cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁸¹ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁸²⁾	
6213 e 6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - Ricamati	Fabbricazione a partire da monofilati, greggi ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁸⁵⁾	
	- Altri	Fabbricazione a partire da monofilati, greggi ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾ o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		

⁸¹ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸² Cfr. nota introduttiva 6.

⁸³ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁸⁴ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁵ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁸⁷ Cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Ricamati - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato - Fodere interno collo e polsi, tagliate - Altri	Fabbricazione a partire da filati⁸⁸ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁽⁸⁹⁾ Fabbricazione a partire da filati⁹⁰ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁽⁹¹⁾ Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati⁹²	
ex capitolo 63 da 6301 a 6304	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; fatta eccezione per: Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: - in feltro, non tessuti - altri:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da⁽⁹³⁾: - fibre naturali, o - sostanze chimiche o pasta tessile	

⁸⁸ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁹ Cfr. nota introduttiva 6.

⁹⁰ Cfr. nota introduttiva 6.

⁹¹ Cfr. nota introduttiva 6.

⁹² Cfr. nota introduttiva 6.

⁹³ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
	-- Ricamati	Fabbricazione a partire da monofilati, greggi ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Altri	Fabbricazione a partire da monofilati, greggi ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽⁹⁸⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: - Non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾ : - fibre naturali, o - sostanze chimiche o pasta tessile	
	- Altri	Fabbricazione a partire da monofilati, greggi ⁽¹⁰¹⁾ ⁽¹⁰²⁾	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁹⁴ Cfr. nota introduttiva 6.

⁹⁵ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁹⁶ Cfr. nota introduttiva 6.

⁹⁷ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁹⁸ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

⁹⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

¹⁰⁰ Cfr. nota introduttiva 6.

¹⁰¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

¹⁰² Cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3)	(4)
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁰³⁾	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁰⁴⁾	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	

¹⁰³ Cfr. nota introduttiva 6.

¹⁰⁴ Cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 6812	Lavori in amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: - Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽¹⁰⁵⁾ - Altri	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁰⁵ SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(1)	(2)	(3)	(4)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure - lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostruite)	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: - greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	

(1)	(2)	(3)	(4)
	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Bigiotteria	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
		o	
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7206	

(1)	(2)	(3)	(4)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio : - Rame raffinato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e avanzi di rame	
7404	Cascami e avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; fatta eccezione per:	Fabbricazione:	
		- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; fatta eccezione per:	Fabbricazione:	
		- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio.	Fabbricazione:	
		- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		o	
		Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e avanzi di alluminio.	
7602	Cascami o avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio	Fabbricazione: - a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 77	Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio: - Piombo raffinato - altro	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7802	
7802	Cascami e avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7902	

(1)	(2)	(3)	(4)
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; fatta eccezione per:	Fabbricazione:	
		- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 8002	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 8202 a 8205. Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione:	
		- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, pale da dolce, coltelli da pesce o da burro, pinze da zucchero e simili utensili da cucina e posate	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto ⁽¹⁰⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁰⁶ Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori, conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: - Rulli compressori - Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine e apparecchi per la produzione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine di queste voci per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore - altre	Fabbricazione in cui: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, - in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere o a rulli	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: - Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi - Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere; apparecchi fotografici numerici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: - Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
	- altre	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:		

(1)	(2)	(3)	(4)
		Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 86	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"): - Con motore a pistone alternativo di cilindrata: -- non superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
	-- superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Paracaduti a motore ("rotocute")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare gli scafi della voce 8906	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, nonché - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: - Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera - Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: - Parti ed accessori - Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi - Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: - il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
9612	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire da sbocchi	
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DI DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, (è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza) ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche degli Stati membri della Comunità e dell'Albania possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo		
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni:		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli⁽¹⁾; designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (litri, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento d'esportazione ⁽²⁾ Modello n. del..... Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Timbro Luogo e data (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)	

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

⁽²⁾ Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato (Luogo e data) Timbro (Firma)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). (Luogo e data) Timbro (Firma) (1) Contrassegnare con una X la casella opportuna.

NOTA ESPLICATIVA

1. Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

ALLEGATO IV

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, dev'essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°...⁽ⁱ⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽ⁱ⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽ⁱ⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽ⁱ⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽ⁱⁱ⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽ⁱ⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽ⁱⁱ⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽ⁱ⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησηακής καταγωγής ...⁽ⁱⁱ⁾.

ⁱ Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

ⁱⁱ Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽ⁱ⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽ⁱⁱ⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽ⁱ⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽ⁱ⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽ⁱ⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽ⁱ⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽ⁱⁱ⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽ⁱ⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽ⁱⁱ⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽ⁱ⁾) jiddikjara li, hliief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽ⁱ⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽ⁱ⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽ⁱⁱ⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽ⁱ⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽ⁱ⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽ⁱⁱ⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽ⁱ⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽ⁱ⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽ⁱ⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. ...⁽ⁱ⁾) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale ...⁽ⁱⁱ⁾.

.....⁽ⁱⁱⁱ⁾
(Luogo e data)

.....^(iv)
(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

ⁱⁱⁱ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

^{iv} Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO N. 4

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1. L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 4 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1. L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 4 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

PROTOCOLLO 5

IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

Articolo 2

Sfera di applicazione

1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.
2. A tale proposito, il presente protocollo riguarda, in particolare:
 - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;
 - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;
 - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
 - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;
 - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) “traffico comunitario di transito”: trasporto di merci in transito attraverso il territorio albanese, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;
- b) “traffico di transito albanese”: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dall'Albania e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione dell'Albania, effettuato da un vettore stabilito in Albania;
- c) “trasporto combinato”: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20

piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada;

- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

INFRASTRUTTURE

Articolo 4

Disposizione generale

Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, che funga da strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso l'Albania, segnatamente lungo il corridoio paneuropeo VIII, l'asse Nord-Sud e i collegamenti con l'area di trasporto paneuropeo adriatico-ionica.

Articolo 5

Programmazione

Lo sviluppo sul territorio albanese di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità dell'Albania e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e l'Albania. Questa rete è stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato dai ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1. La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo [112] dell'accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.
2. Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

Articolo 7

Disposizione generale

Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso l'Albania avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

Articolo 8

Aspetti particolari in materia di infrastrutture

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie albanesi, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

Articolo 9

Misure di sostegno

Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o dell'Albania nell'ambito delle rispettive legislazioni;
- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;
- migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti;
- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;
- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale a seconda del livello di traffico;
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

Articolo 10
Ruolo delle ferrovie

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;
- preparare la partecipazione dell'Albania all'attuazione e alla futura evoluzione dell'*acquis* comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.

TRASPORTO STRADALE

Articolo 11
Disposizioni generali

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e l'Albania oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la Comunità e l'Albania sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, l'Albania collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso l'Albania e al traffico di transito albanese attraverso la Comunità.
3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con l'Albania, la questione viene sottoposta al Consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo [118] dell'accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.
4. Qualora la Comunità europea fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la

sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Albania che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

5. Le Parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e dell'Albania. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 12

Accesso al mercato

Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

- soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti che con la politica economica e dei trasporti dell'Albania;
- un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità.

Articolo 13

Imposte, pedaggi ed altri oneri

1. Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.
2. Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e dell'Albania per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. L'Albania si impegna a notificare alla Commissione delle Comunità europee, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.
4. Fintantoché non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso l'Albania, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

Articolo 14
Pesi e dimensioni

1. L'Albania accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Albania possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.
2. L'Albania cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

Articolo 15
Ambiente

1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.
2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.
I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.
3. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

Articolo 16
Aspetti sociali

1. L'Albania armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.
2. L'Albania, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.
3. Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

4. Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

Articolo 17
Disposizioni relative al traffico

1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).
2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.
3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.
4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti e i servizi di emergenza, comprese le ambulanze.

Articolo 18
Sicurezza stradale

1. L'Albania armonizza, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, su quella della Comunità.
2. L'Albania, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.
3. Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

Articolo 19
Semplificazione delle formalità

1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Estensione della sfera di applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nella sua sfera d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.

Articolo 21

Applicazione

1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 121 dell'accordo.
2. In particolare, il sottocomitato:
 - a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
 - b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
 - c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;
 - d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito.

DICHIARAZIONE COMUNE

1. La Comunità e l'Albania prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 1° gennaio 2001¹:

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolato	Fumo
		(CO) g/kWh	(HC) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) g/kWh	m ⁻¹
Riga A	Euro III	2,1	0,66	5,0	0,10 0,13 (a)	0,8

- (a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min⁻¹.

¹ Direttiva 1999/96/CE del 13 dicembre 1999, GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1.

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi non metanici	Massa di metano	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolato
		(CO) g/kWh	(HCNM) g/kWh	(CH ₄) (b) g/kWh	(NO _x) g/kWh	(PT) (c) g/kWh
Riga A	Euro III	5.45	0.78	1.6	5.0	0.16 0.21 (a)

- (a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min⁻¹.
- (b) Solo per motori a gas naturale.
- (c) Non si applica ai motori a gas.
2. In futuro, la Comunità e l'Albania cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.

PROTOCOLLO 6

PROTOCOLLO SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- (a) “legislazione doganale”: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- (b) “autorità richiedente”: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- (c) “autorità interpellata”: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- (d) “dati a carattere personale”: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
- (e) “operazione che viola la legislazione doganale”: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2 Sfera di applicazione

1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie a tale legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione delle informazioni sia autorizzata da tale autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3 *Assistenza a richiesta*

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la legislazione doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che potrebbero essere operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato.
3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:
 - a) sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) sulle merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione.

Articolo 4 *Assistenza spontanea*

Le Parti contraenti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- attività che sono o che sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra Parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5 *Consegna, notifica*

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nella sfera di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6 *Forma e contenuto delle domande di assistenza*

1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Vengono corredate dai documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) autorità richiedente;
 - b) misura richiesta;
 - c) oggetto e motivo della domanda;
 - d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;
 - e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

- f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.
3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti da cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.
 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7 *Espletamento delle domande*

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8 *Forma in cui devono essere comunicate le informazioni*

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, alle copie autenticate o ad altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

Articolo 9
Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:
 - (a) possa pregiudicare la sovranità dell'Albania o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
 - (b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
 - (c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10
Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna Parte contraente. Sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.
2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella Parte contraente che li può fornire. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunità.
3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, le Parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità

competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11 *Periti e testimoni*

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12 *Spese di assistenza*

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

Articolo 13 *Applicazione*

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Albania e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e le disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.
2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14 *Altri accordi*

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
 - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

- sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l'Albania; e
 - non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere d'interesse comunitario.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l'Albania, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.
 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 120 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.